

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE SECONDA n. 34 del 24-08-2022

Supplemento n. 136

mercoledì, 24 agosto 2022

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SEZIONE I	3
GIUNTA REGIONALE	
- Deliberazioni	4
DELIBERAZIONE 8 agosto 2022, n. 963	
Proroga ex L.R. 10/2010, art. 57 dei termini contenuti nella Delibera della Giunta del Comune di Arezzo n. 223 del 09.05.2017 di Valutazione di Impatto Ambientale del "Progetto unitario di coltivazione inerti e recupero ambientale di una porzione di terreno inserita nella variante di adeguamento al PAERP, scheda 18, Il Pugio - Le Strosce", ubicato nel Comune di Arezzo. Proponente: CF/PI 01453370510. Provvedimento conclusivo.	
.....	4
DELIBERAZIONE 8 agosto 2022, n. 964	
PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis. "Progetto di razionalizzazione funzionale degli impianti di servizio e contestuale recupero di nuove volumetrie" presso l'impianto di gestione integrata dei rifiuti sito in località Legoli, Comune di Peccioli (PI). Proponente: Belvedere S.p.A. Indizione di Contraddittorio ex art. 54 della L.R. 10/10.	
.....	32
DELIBERAZIONE 8 agosto 2022, n. 965	
VIA postuma ex art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010 e D.G.R. n. 931/2019 con modifiche relativa all'esistente impianto chimico di produzione fertilizzanti situato nel Comune di San Miniato (PI). Proponente Organazoto Fertilizzanti S.p.A. Provvedimento conclusivo.	
.....	39

SEZIONE

I



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 08/08/2022 (punto N 33)

Delibera N 963 del 08/08/2022

Proponente

MONIA MONNI
 DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Carla CHIODINI

Direttore Edo BERNINI

Oggetto:

Proroga ex L.R. 10/2010, art. 57 dei termini contenuti nella Delibera della Giunta del Comune di Arezzo n. 223 del 09.05.2017 di Valutazione di Impatto Ambientale del "Progetto unitario di coltivazione inerti e recupero ambientale di una porzione di terreno inserita nella variante di adeguamento al PAERP, scheda 18, Il Pugno - Le Strosce", ubicato nel Comune di Arezzo.
 Proponente: CF/PI 01453370510. Provvedimento Conclusivo

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS
Monia MONNI	Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Verbale CDS 28/06/2022
B	Si	Verbale CDS 28/07/2022

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Allegati n. 2

- A* *Verbale CDS 28/06/2022*
e6c43c924134409f69bf8b32d8657c83a395a648f890a6307cc392758b378056
- B* *Verbale CDS 28/07/2022*
2261145e30780dd4718ce664fdf1bb75741cb26400b9457bcd84d70d8fe92771

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

la Direttiva VIA 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

il D.Lgs. 152/2006 - *"Norme in materia ambientale"* ed in particolare l'art. 25 comma 5;

la L. 241/1990 - *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"*;

la L.R. 40/2009 - *"Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa"*;

la L.R. 10/2010 - *"Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)"* ed in particolare l'art. 57 *"Proroga dei termini"*;

la L.R. 35/2015 - *"Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014"*;

il Piano Regionale Cave (PRC), approvato con Deliberazione dal Consiglio regionale 47 del 21 luglio 2020 e pubblicata sul BURT 34 parte II del 19 agosto 2020;

il Piano delle Attività Estrattive Provinciale (PAERP) della Provincia di Arezzo di recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili, approvato con D.C.P. n. 48 del 14.04.2009;

RICHIAMATA la delibera di G.R. n. 1196 del 01/10/2019 *"L.r. 10/2010, articolo 65, comma 3: aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)"*;

PREMESSO che:

- con Delibera di Giunta del Comune di Arezzo del 09.05.2017, n. 223, è stata espressa - ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 57 della L.R. n. 10/2010 vigente all'epoca - pronuncia positiva di compatibilità ambientale con prescrizioni e condizioni relativamente al *"Progetto unitario di coltivazione inerti e recupero ambientale di una porzione di terreno inserita nella variante di adeguamento al PAERP, scheda 18, Il Pugio - Le Strosce"*, ubicato nel Comune di Arezzo, proposto da Innocentini Santi & Figli srl, Renone Arezzo Srl e Inerti Cocci Srl, con validità temporale di anni 5 e quindi con scadenza in data 26.05.2022. La Del. G.C. n. 223 del 09.05.2017 conteneva, per le motivazioni riportate, un'unica pronuncia di compatibilità ambientale rilasciata alle tre ditte (oltre a Innocentini Santi & Figli Srl, anche la ditta Renone Arezzo Srl e la ditta Inerti Cocci Srl) che avevano presentato tre distinte istanze di V.I.A.;

- la competenza comunale per il suddetto procedimento di VIA era determinata dalla versione della L.R. 10/2010 vigente al momento della presentazione dell'istanza di avvio del procedimento (01.10.2014), ai sensi dell'art. 49 *"Norma transitoria"* della L.R. 17/2016;

- nel Febbraio 2021 la ditta Innocentini Santi & Figli Srl ha presentato al Comune di Arezzo la richiesta di avvio del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione all'escavazione ai sensi della L.R. 35/2015, che attualmente risulta sospeso in attesa degli esiti della proroga di VIA in esame;

- con D.G.R. n. 413 del 11/04/2022, la Regione Toscana (nel frattempo subentrata al Comune stante i

quantitativi totali di materiali estratti, ai sensi dell'art. 45, lett. a), comma 1) della L.R. 10/2010) ha accordato, ai sensi dell'art. 56 della L.R. 10/2010, la modifica delle prescrizioni n. 4, 5 e 9 contenute nella pronuncia di compatibilità ambientale di cui sopra;

VISTO che, con istanza acquisita al protocollo regionale n. 0204213 del 18/05/2022, la Ditta Innocentini Santi & Figli S.r.l. - con sede legale in Via Setteponti 181 ad Arezzo; CF/PI 01453370510 - (di seguito il proponente) ha chiesto alla Regione Toscana – Settore Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione Impatto Ambientale (di seguito Settore VIA), una proroga ai sensi dell'art. 57 della L.R. 10/2010 per un periodo di cinque anni dei termini di efficacia della sopracitata pronuncia di compatibilità ambientale, trasmettendo documentazione tecnica a supporto della richiesta;

nella suddetta istanza, il proponente ha motivato la richiesta evidenziando che l'attività di escavazione, di cui al progetto sottoposto alla VIA originaria, non è stata avviata in quanto non è stata ancora rilasciata la relativa Autorizzazione ai sensi della L.R. 35/2015 da parte del Comune di Arezzo e precisando che la realizzazione dell'intervento richiederà una tempistica per la sua completa realizzazione pari a cinque anni;

VERIFICATO che:

il progetto ricade nel Comune di Arezzo ed interessa a livello di impatti il territorio del medesimo comune;

il proponente ha provveduto a versare gli oneri istruttori dovuti di cui all'art. 47-ter della L.R. 10/2010 pari a €. 500,00, come da nota di accertamento n. 25046 del 27/06/2022;

con nota del 24/05/2022, il Settore VIA ha comunicato l'avvio del procedimento ex art. 57 della L.R. 10/10, richiedendo contestualmente un contributo tecnico istruttorio a tutti i Soggetti interessati, ed ha indetto una Conferenza dei Servizi (CdS) istruttoria ai sensi dell'art.14, comma 1 della L. 241/1990, finalizzata ad effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento di proroga, acquisendo al riguardo gli elementi informativi, nonché le valutazioni dei Soggetti interessati;

nella suddetta nota sono stati invitati a partecipare, oltre ai Soggetti competenti in materia ambientale interessati, anche il proponente, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6 della L. 241/1990, e le ditte Renone Arezzo S.r.l. e Inerti Cocci S.r.l., che risultavano co-proponenti nella VIA originaria, al fine di poter fornire eventuali ulteriori elementi utili ai fini del procedimento;

in data 28/06/2022 si è tenuta la prima riunione della CdS che, come risulta dal relativo verbale allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale (Allegato A), si è conclusa aggiornando i lavori ad una nuova seduta, valutata la necessità di acquisire da parte del proponente alcuni approfondimenti richiesti dal Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore in merito alla valutazione di compatibilità idraulica dell'intervento e dal Settore VIA in merito alla verifica di congruenza del progetto con la pianificazione di bacino;

a seguito dell'invio da parte del Settore VIA, con nota del 29/06/2022, del verbale della prima seduta della CdS, il proponente ha depositato in data 14/07/2022 gli approfondimenti richiesti;

il Settore VIA ha quindi convocato la seconda riunione della CdS istruttoria per il giorno 28/07/2022, che si è regolarmente svolta, come risulta dal relativo verbale allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale (Allegato B), concludendo i propri lavori;

delle due riunioni della CdS è stato dato avviso sul sito Web della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 25, comma 3-bis della L.R. 40/09 e, a seguito di detta pubblicazione, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

RICHIAMATI integralmente i verbali delle due riunioni della CdS istruttoria del 28/06/2022 e del 28/07/2022, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegati A e B), dai quali si evince l'istruttoria svolta;

PRESO ATTO che, come risulta dai suddetti verbali:

- le motivazioni fornite dal proponente a fondamento dell'istanza risultano ammissibili ai sensi della L.R. 10/2010 e in particolare con riferimento all'art. 57 inerente la "Proroga dei termini" dei provvedimenti di VIA;

- le prescrizioni n. 1 e 8 contenute nel provvedimento di VIA originario di cui alla D.G.C. n. 223/2017 risultano superate dall'istruttoria condotta;

- non è mai pervenuta una manifestazione di interesse da parte delle altre due ditte che erano state co-proponenti del progetto sottoposto alla VIA originaria;

- il proponente ha confermato di aver richiesto la proroga del provvedimento di VIA esclusivamente per i terreni nella propria disponibilità, pur impegnandosi a portare a termine il ripristino unitario previsto dalla pronuncia di VIA originaria;

- l'istruttoria condotta ha portato a concludere che vi sono le condizioni per prorogare la validità dei termini contenuti nel provvedimento di VIA di cui alla D.G.C. n. 223/2017, per un periodo di cinque anni (corrispondente al cronoprogramma presentato dal proponente e come adeguatamente motivato), ferma restando la validità delle prescrizioni ivi contenute, così come modificate dalla D.G.R. n. 413/2022 relativamente alle prescrizioni n. 4, 5 e 9 e ad eccezione delle n. 1 e 8 che risultano superate;

- il rilascio della proroga deve inoltre essere subordinato al rispetto dell'ulteriore prescrizione indicata, a garanzia che il proponente porti a termine tutte le opere previste nell'ambito del ripristino unitario assentito nella pronuncia di VIA originaria che gravano sui terreni escavati della scheda n. 18 del PAERP;

RITENUTO di condividere i contenuti, le motivazioni, le considerazioni e le conclusioni espresse nei verbali delle riunioni del 28/06/2022 e del 28/07/2022 della CdS istruttoria, parti integranti e sostanziali del presente atto (Allegati A e B);

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del Dlgs. 152/2006;

A voti unanimi

DELIBERA

A) di prorogare, ai sensi dell'art. 57 della L.R. 10/2010, per un periodo pari a cinque (5) anni la durata dell'efficacia della pronuncia di compatibilità ambientale di cui al provvedimento conclusivo costituito dalla Delibera di Giunta del Comune di Arezzo n. 223 del 09/05/2017 relativamente al "Progetto unitario di coltivazione inerti e recupero ambientale di una porzione di terreno inserita nella variante di adeguamento al PAERP, scheda 18, Il Pugno – Le Strosce", ubicato nel Comune di Arezzo", come richiesto dalla Ditta Innocentini Santi & Figli S.r.l. (con sede legale in Via Setteponti n. 181 nel Comune di Arezzo; CF/PI 01453370510), per le motivazioni e le considerazioni riportate nei verbali delle riunioni della Conferenza dei Servizi istruttoria del 28/06/2022 e del 28/07/2022 allegati a farne parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegati A e B), ferma restando la validità delle prescrizioni contenute nella suddetta D.G.C. n. 223/2017, così come modificate dalla D.G.R. n. 413/2022 relativa-

mente alle n. 4, 5 e 9 e ad eccezione delle n. 1 e 8, che risultano superate;

B) la presente proroga è inoltre subordinata al rispetto dell'ulteriore prescrizione indicata nel verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi istruttoria del 28/07/2022, allegato a farne parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato B), e con l'indicazione delle successive raccomandazioni ivi riportate, di cui tener conto nella successiva fase autorizzativa di competenza comunale;

C) di notificare, a cura del Settore VIA, il presente atto alla ditta Innocentini & Figli S.r.l.;

D) di comunicare, a cura del Settore VIA, il presente atto alle altre Amministrazioni interessate, nonché agli Uffici regionali ed agli altri Soggetti interessati;

E) di dare atto che presso la sede del Settore VIA, Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli artt. 4, 5 e 5bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
CARLA CHIODINI

Il Direttore
EDO BERNINI



Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica

CONFERENZA DI SERVIZI

(artt. 14 e segg. della L. 241/1990, L.R. 40/2009)

Riunione del 28 Giugno 2022

Oggetto: Proroga ex L.R. 10/2010, art. 57 dei termini contenuti nella Delibera della Giunta del Comune di Arezzo n. 223 del 09.05.2017 di Valutazione di Impatto Ambientale del “Progetto unitario di coltivazione inerti e recupero ambientale di una porzione di terreno inserita nella variante di adeguamento al PAERP, scheda 18, Il Pugno – Le Strosce”, ubicato nel Comune di Arezzo. Proponente: Ditta Innocentini Santi & Figli Srl.

LA CONFERENZA DI SERVIZI

VISTI

- la Direttiva VIA 2011/92/UE *concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati*, modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;
- la Legge n. 241/1990 - “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*”;
- il Dlgs. 152/2006 - “*Norme in materia ambientale*” e in particolare, la Parte II, così come modificata dal D. Lgs. n.104 del 16 giugno 2017;
- la L.R. n.10/2010 - “*Norme in materia di valutazione ambientale strategica(VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)*” ed in particolare l’art. 57 “*Proroga dei termini*”;
- la L.R. n. 40/2009- “*Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa*”;
- la L.R. n. 35/2015 - “*Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla L.R. 104/1995 , L.R. 65/1997 , L.R. 78/1998 , L.R. 10/2010 e L.R. 65/2014*”;
- il Piano Regionale Cave (PRC), approvato con Deliberazione dal Consiglio regionale 47 del 21 luglio 2020 e pubblicata sul BURT 34 parte II del 19 agosto 2020;
- il Piano delle Attività Estrattive Provinciale (PAERP) della Provincia di Arezzo di recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili, approvato con D.C.P. n. 48 del 14.04.2009;

RICHIAMATA la propria delibera di G.R. n. 1196 del 01/10/2019 - “*L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3: aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)*”;

PREMESSO che:

con Delibera di Giunta del Comune di Arezzo del 09/05/2017, n. 223 è stata espressa - ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 57 della L.R. n. 10/2010 vigente all'epoca - pronuncia positiva di compatibilità ambientale con prescrizioni e condizioni relativamente al "Progetto unitario di coltivazione inerti e recupero ambientale di una porzione di terreno inserita nella variante di adeguamento al PAERP, scheda 18, Il Pugio – Le Strosce", ubicato nel Comune di Arezzo, proposto da Innocentini Santi & Figli srl, Renone Arezzo Srl e Inerti Cocci Srl, con validità temporale di anni 5 e quindi con scadenza in data 26/05/2022 (dal momento che non è stata rintracciata la pubblicazione sul BURT e la suddetta D.G.C. è stata pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune di Arezzo dal 16/05/2017 al 31/05/2017 ed è diventata esecutiva dal 26/05/2017). La Del. G.C. n. 223 del 09/05/2017 conteneva, per le motivazioni riportate, un'unica pronuncia di compatibilità ambientale rilasciata alle tre ditte (oltre a Innocentini Santi & Figli Srl, anche la ditta Renone Arezzo Srl e la ditta Inerti Cocci Srl) che avevano presentato tre distinte istanze di V.I.A.;

la competenza comunale per il suddetto procedimento di VIA era determinata dalla versione della L.R. 10/2010 vigente al momento della presentazione dell'istanza di avvio del procedimento (01/10/2014), ai sensi dell'art. 49 "Norma transitoria" della L.R. 17/2016;

nel Febbraio 2021 la ditta Innocentini Santi & Figli Srl ha presentato al Comune di Arezzo la richiesta di Autorizzazione ai sensi della L.R. 35/2015; nel corso dell'istruttoria di tale procedimento, avendo il proponente avanzato una richiesta di modifica delle prescrizioni di VIA, l'Ufficio Tutela Ambientale del Comune di Arezzo ha comunicato, con nota del 08/10/2021, che, stante i quantitativi totali di materiali estratti indicati nella documentazione dalla ditta superiori a 60.000 mc annui, ai sensi dell'art. 45 comma 1) lett. a) della L.R. 10/2010 al momento vigente, la competenza in materia di VIA è in capo a Regione Toscana;

il proponente ha quindi presentato istanza di modifica di alcune prescrizioni contenute nella pronuncia di compatibilità ambientale, motivata ai sensi dell'art. 56 comma 1 della L.R. 10/2010, presso la Regione Toscana. Tale procedimento di modifica di prescrizioni è stato concluso con Delibera di Giunta Regionale n. 413 del 11/04/2022, andando quindi a modificare come ivi riportato le prescrizioni n. 4, 5, 8 e 9 di cui alla D.G.C. n. 223/2017 del Comune di Arezzo;

VISTO che

la proponente Ditta Innocentini Santi & Figli S.r.l. (con sede legale in Via Setteponti 181 ad Arezzo; CF/PI 01453370510), con istanza del 08/05/2022 acquisita al protocollo regionale n. 0204213 del 18/05/2022, ha presentato al Settore regionale Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito Settore VIA) istanza di proroga dell'efficacia del provvedimento conclusivo del procedimento di VIA di cui alla Delibera di Giunta Comunale di Arezzo n. 223/2017, per un periodo pari a cinque anni, per le seguenti motivazioni: *"il progetto non è stato ancora avviato"*;

nella suddetta istanza, il proponente precisa infatti che non è stato ancora possibile iniziare l'attività di escavazione di cui al progetto sottoposto alla VIA originaria non essendo ancora stata rilasciata la relativa Autorizzazione ai sensi della L.R. 35/2015 da parte del Comune di Arezzo e che la realizzazione dell'intervento in progetto richiederà una tempistica per la sua completa realizzazione pari a 5 anni, come dettagliato nella documentazione allegata all'istanza;

DATO ATTO che

con nota prot. n. 0213773 del 24/05/2022, il Settore VIA ha avviato, ai sensi dell'art. 57 della L.R. 10/2010, il procedimento di Proroga dei termini contenuti nel provvedimento conclusivo del procedimento di VIA relativo al "Progetto unitario di coltivazione inerti e recupero ambientale di una porzione di terreno inserita nella variante di adeguamento al PAERP, scheda 18, Il Pugio – Le Strosce", così come modificato dalla D.G.R. n. 413 del 11.04.2022, proposto da Ditta Innocentini Santi & Figli Srl, comunicandolo al proponente e alle Amministrazioni ed ai Soggetti interessati;

il progetto ricade nel Comune di Arezzo ed interessa a livello di impatti il territorio del medesimo comune;

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti per una somma pari a 500 €, come da nota di accertamento n. 25046 del 27/06/2022;

con la stessa nota del 24/05/2022, il Settore VIA ha indetto, in relazione al suddetto procedimento, una Conferenza dei Servizi (CdS) istruttoria ai sensi dell'art.14, comma 1 della L. 241/1990, finalizzata ad effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento di proroga in esame acquisendo al riguardo gli elementi informativi, nonché le valutazioni dei Soggetti interessati.

Con la suddetta nota è stata pertanto convocata l'odierna riunione di CdS, invitando a partecipare, oltre ai Soggetti competenti in materia ambientale interessati, anche il proponente ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6 della L. 241/1990, e inoltre le ditte Renone Arezzo S.r.l. e Inerti Cocci S.r.l., che risultavano proponenti assieme alla Innocentini Santi & Figli S.r.l. nella VIA originaria, al fine di poter fornire eventuali ulteriori elementi utili ai fini del presente procedimento;

della suddetta riunione della CdS è stato dato avviso sul sito *web* della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 25, comma 3 bis della L.R. 40/2009 e, a seguito della pubblicazione dell'avviso, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

a seguito della convocazione dell'odierna riunione di CdS sono pervenuti i contributi tecnici istruttori dei seguenti Soggetti:

- Comune di Arezzo (prot. n. 0221454 del 27/05/2022);
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot. n. 0241310 del 13/06/2022);
- Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore (prot. n. 0252160 del 21/06/2022);
- Settore regionale Logistica e Cave (prot. 0250717 del 20/06/2022);

il proponente ha provveduto in data 25/06/2022 alla trasmissione della dichiarazione sostitutiva riferita agli oneri istruttori dovuti ai sensi dell'art. 47 ter della l.r. 10/2010 riferita all'attestazione di versamento allegata all'istanza di avvio del procedimento, come richiesto dal Settore VIA nella nota del 24/05/2022;

DATO ATTO che la documentazione depositata dal proponente consiste nell'elaborato denominato "Relazione" datato 08 Maggio 2022 (con n. 6 documenti allegati) e nella "planimetria generale dell'intervento", allegati all'istanza;

RILEVATO quanto segue, in base alla documentazione prodotta dal proponente:

l'ambito di intervento è costituito da una porzione di terreno, dell'estensione territoriale complessiva di circa 9,2 ettari, individuata, nell'ambito del P.A.E.R.P. della Provincia di Arezzo, quale "scheda 18 – Il Pugno – Le Strosce", localizzata in prossimità della Strada Provinciale della Libbia, nei pressi del cimitero di Campolucci: della superficie individuata dal PAERP solo 7 ettari risultano effettivamente estraibili, in quanto gli altri sono già stati coltivati e completamente rinaturalizzati (a nord del Borro delle Strosce) o sono costituiti da area boscata.

L'ambito della "Scheda 18" è separato da una strada vicinale dalle particelle di terreno che costituiscono l'ambito di escavazione denominato "Scheda 22", già oggetto di attività estrattiva e ad oggi completamente ripristinato secondo il progetto unitario che prevedeva una regimazione delle acque delle aree delle schede 22 e 18.

Il perimetro della Scheda 18 si caratterizza, nella porzione nord-est, per la presenza di una fitta fascia di vegetazione ripariale, che si sviluppa lungo il letto del torrente delle Strosce, tutelata sotto il profilo paesaggistico, ai sensi dei disposti dell'art. 142, lettera g) della parte III del D.Lgs. 42/2004.

Tale fascia vegetazionale non è tuttavia oggetto di richiesta di escavazione, sebbene pare che sia interessata dalla realizzazione dell'opera di scarico nel Borro delle Strosce, che comporterebbe il taglio di una porzione di area boscata, per la quale (ai sensi dell'ex comma 5 dell'art.17 della Disciplina di Piano del PIT/PPR, ex comma 1 art.153 bis della L.R. 65/2014) è necessaria l'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art.146 del Codice dei Beni Culturali.

L'ambito estrattivo, inoltre, è caratterizzato da alcuni elementi vincolanti e dalle relative fasce di rispetto, in particolare è rilevata:

- la presenza di un traliccio AT/MT rispetto al quale la ditta proponente ha ricevuto da RFI SpA (in data 15.11.2011) un nulla osta alla conduzione dell'attività estrattiva nel rispetto di una fascia del diametro di 15 m dal basamento del traliccio interessato;
- la presenza dell'acquedotto sotterraneo e della relativa fascia di rispetto (che separano l'ambito estrattivo in due porzioni distinte) costituiscono elemento di invariante rispetto alla quale non è possibile intervenire o creare interferenze nell'erogazione del servizio;
- l'attività estrattiva, inoltre, dovrà garantire il rispetto di una fascia di 10 m dalla strada vicinale di Colle Allegro, che separa le due schede di P.A.E.R.P.

Le modalità di coltivazione adottate dalla ditta Innocentini Santi & Figli Srl consistono in uno scavo a cielo aperto largo circa 25 – 30 m con metodologia a trince verticali affiancate (trince operative). Una volta completata la fase estrattiva di una trancia si inizia la coltivazione di quella adiacente, procedendo nel medesimo tempo al ripristino della precedente che viene rimodellata secondo un profilo il più vicino possibile a quello previsto dal progetto di risistemazione ambientale. I lavori si articolano secondo tre fasi consecutive:

- 1) rimozione del terreno vegetale fino al tetto del banco ghiaioso sabbioso ed accantonamento sul bordo di scavo ad oltre 4 m di distanza;
- 2) escavazione vera e propria restando a circa 2/3 m dal fondo scavo il quale verrà estratto in arretramento. Tale metodologia manterrà l'altezza dei gradoni mai superiore a 5/6 m;
- 3) ripristino ambientale, inizierà solo dopo che saranno stati asportati i primi 1000/2000 mq di ghiaia. Tale fase è, praticamente, l'inizio delle operazioni di ripristino e prevede la messa a dimora di circa 50 cm di limo proveniente dal cantiere di trasformazione e successivamente la ricollocazione del terreno vegetale precedentemente accantonato.

Al termine della fase di estrazione di materiale, è prevista l'esecuzione dell'intervento di risistemazione ambientale, che verrà attivato secondo un progetto "unitario" di rinaturalizzazione e ripristino ambientale e paesaggistico, che coinvolga l'intero ambito estrattivo dell'area, costituito dalla scheda 18 e dalla vicina scheda 22. Gli elementi costitutivi del progetto unitario e, nel contempo, gli obiettivi di risistemazione sono i seguenti:

- creazione di un sistema più naturale di deflusso delle acque superficiali, che riduca l'impegno di pompe di sollevamento e sistemi energivori che richiederebbero un presidio umano costante sul territorio;
- massimizzazione della qualità e dell'estensione delle superfici agricole evitando l'inserimento di gradoni di dimensioni rilevanti, che, oltre a sottrarre terreno agricolo a seminativo (destinazione attuale dei suoli), accentuano l'artificialità delle sistemazioni;
- garanzia di un'elevata qualità dei ripristini ambientali attraverso l'utilizzo di materiale certificato.

Il proponente ha precisato che non è stata avviata la coltivazione di alcuna porzione della scheda n. 18 Le Strosce, e non è stata approntata alcuna opera provvisoria o propedeutica allo svolgimento delle operazioni di vera e propria coltivazione del giacimento, che sarà operata solo sulle particelle di proprietà della ditta Innocentini Santi & Figli Srl, fornendo nella tabella un prospetto sinottico delle volumetrie di scavo delle particelle di proprietà della ditta proponente come di seguito riportato.

P.LLA	AREA INTERNA AL PAERP (mq)	AREA EFFETTIVAMENTE COLTIVABILE (mq)	QUOTA STATO ATTUALE (m slm)	COPERTURA (m)	QUOTA FALDA (media in m slm)	QUOTA FONDO SCAVO (m slm)	VOLUME COPERTURA (mc)	VOLUME GHIAIA (mc)
342	4866.67	4484.70	253.5	1.5	241.25	243.25	6727.05	38119.95
340	15521.52	15521.52	253.25	1.5	241.25	243.25	23282.28	131932.92
361	2119.73	1643.00	253.5	1.5	241.25	243.25	2464.5	9073.75
1369	5798.38	5798.38	253.75	1.5	241.25	243.25	8697.57	52185.42
TOTALE	28.306,30	27.447,60					41.171,40	231.312,04

Ha inoltre specificato le attività di recupero che riporteranno l'area alla sua originaria destinazione agricola e che si articolerà in tre fasi successive:

- sistemazione iniziale stesa del terreno vegetale;
- sistemazione idraulica e protezione del suolo;
- inerbimento.

Terminata la fase di coltivazione, il ricollocamento dei materiali di copertura (eccetto il terreno fertile) verrà realizzato al termine della coltivazione delle trincee ed antecedentemente alla coltivazione della porzione successiva.

Il proponente riporta un prospetto sinottico delle volumetrie di materiali di riporto da riallocare in ciascuna delle particelle di proprietà della ditta proponente, come di seguito riportato:

N° PARTICELLA	volumi ripristino fondo cava terreno vegetale mc	volumi ripristino fondo cava limo mc	volumi ripristino mini gradoni mc	volume rimanente per ripristino (0.5/0.75m) mc	volume da riportare mc
342	2242.35	2242.35	5151.00	1226,72	4135.37
340	7760.76	7760.76	10801.65	6641.40	9682.29
361	821.50	821.50	3484.50	587.80	3250.80
1369	2899.19	2899.19	5865.78	3127.84	6094.43
TOTALE	13723.8	13723.8	25302.93	10357.04	23162.89

il proponente ha fornito anche il cronoprogramma dell'intervento in progetto che, considerando una potenzialità produttiva dell'azienda stimata in circa 400 mc/giorno ed una volumetria da escavare globalmente pari a circa 230.000 mc in un periodo di 200 giorni lavorativi all'anno, fornisce un tempo necessario alla completa escavazione delle particelle di proprietà pari a circa 3 anni (ca. 600 giorni lavoro).

In relazione ai tempi necessari per il completamento delle opere di ripristino nella valutazione effettuata nello Studio di Impatto Ambientale presentato per la DGC 223/2017 erano compresi il completamento delle opere di rimodellamento morfologico e la realizzazione (ben più rilevante in termini operativi e tempistici) delle opere di drenaggio (attraversamenti della condotta acquedottistica e della viabilità comunale di Colle Allegro, oltre al canale di sgrondo sul Borro delle Strosce), con una valutazione della realizzazione delle opere idrauliche in appena 8 settimane (2 mesi). In considerazione del mutato contesto progettuale (dove solo la ditta opererà) il proponente dichiara che la successione di fasi sarà – prevedibilmente – la seguente:

- tracciamento ed escavazione dei fossi (2 mesi);
- realizzazione del canale di scarico e dell'opera di sbocco nel Borro delle Strosce (2 mesi);
- posa in opera condotta DN1800 per attraversamento acquedotto di Arezzo (1 mese);
- posa in opera condotta DN1800 per attraversamento della strada comunale di Colle Allegro (1 mese).

Quindi mentre il ripristino morfologico sarà cronologicamente strettamente connesso con le operazioni di mera escavazione del giacimento, il ripristino idraulico impiegherà un tempo pari ad almeno 6 mesi.

Pertanto in definitiva il proponente ritiene necessario un tempo non inferiore a 3 anni per l'escavazione vera e propria, e successivi 6 mesi per il completamento delle opere di drenaggio e regimazione delle acque meteoriche.

Nella documentazione depositata, il proponente ha inoltre fornito, in considerazione del lasso di tempo

trascorso dalla pronuncia di compatibilità ambientale in oggetto, un inquadramento conoscitivo recante le modifiche intervenute nel quadro normativo, vincolistico e programmatico, progettuale ed ambientale, in relazione al progetto ed al sito;

rispetto al quadro programmatico della Regione Toscana e degli enti locali vigente al 2017 il proponente ribadisce la coerenza del progetto con:

- il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico (PPR) approvato con D.C.R. n. 37/2015, in merito al quale, in particolare, il proponente evidenzia che l'area d'intervento ricade all'interno dell'Ambito 15 di PIT "Arezzo e Val di Chiana", rispetto al quale, all'interno degli "indirizzi per le politiche", è definito per la pianura di Quarata l'obiettivo di una razionalizzazione delle attività estrattive, migliorandone i livelli di sostenibilità di quelle attive e riqualificando quelle abbandonate, evidenziando che il progetto in esame è relativo ad un'area "vocata" all'attività estrattiva, come emerge dai contenuti degli strumenti della pianificazione provinciale e comunale vigente e che esso comprende anche specifica azione di recupero ambientale dell'area, finalizzata anche a garantire una gestione maggiormente sostenibile anche in riferimento alla scheda 22;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Arezzo, approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 72 del 16/05/2000, nell'ambito del quale il proponente evidenzia che, secondo quanto disposto nell'ambito della L.R. Toscana n.78/98, il PAERP era il piano di settore con il quale la Provincia disciplina l'attività estrattiva ed il riutilizzo dei residui recuperabili. Pertanto, essendo l'area oggetto di richiesta inserita all'interno della Carta delle Prescrizioni Localizzative (Scheda 18 "Il Pugno - Le Strosce") del P.A.E.R.P. di Arezzo, la proposta è coerente con il Piano Territoriale di Coordinamento;

- Piano delle Attività Estrattive, di recupero delle aree scavate e di riutilizzo dei residui recuperabili - P.A.E.R.P. della Provincia di Arezzo, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 48 del 14.04.2009, strumento della pianificazione di settore che regola le attività di cava prevedendo le localizzazioni di attività estrattive fino al 31 Dicembre 2012 e detta nuove direttive in riferimento al recupero delle Aree di Cava Dismesse e al riutilizzo dei Residui Recuperabili per i prossimi anni.

L'area di progetto è inserita all'interno della Carta delle Prescrizioni Localizzative, alla scheda n. 18 "Il Pugno - Le Strosce", nell'ambito della quale sono fornite specifici indirizzi per l'attività di escavazione e risistemazione ambientale, rispetto ai quali occorre esaminare la compatibilità e la coerenza delle scelte progettuali.

Esaminando gli elaborati di supporto al P.A.E.R.P. emerge che nell'area di intervento non sono presenti elementi di condizionamento territoriale non compatibili con le attività estrattive, mentre, nel territorio circostante, è evidenziata la presenza di elementi di attenzione per le attività in progetto quali "Perimetri Urbani", "Area di rispetto di case isolate" e "Area di tutela di ville, aggregati ed edifici specialistici".

In riferimento agli indirizzi specifici per la coltivazione della cava, il proponente dichiara che, allo scopo di protezione della falda, l'attività di escavazione si attesta 2 m al di sopra del livello di escursione dell'acquifero e non è prevista la realizzazione di nuova viabilità.

Per quanto riguarda gli Indirizzi Specifici per la risistemazione ambientale il proponente afferma che non è prevista la coltivazione di alcuna area boscata e che, anche il canale di sbocco sul Borro delle Strosce, verrà realizzato in corrispondenza della fascia scoperta da vegetazione al di sotto della linea di media tensione.

Il proponente afferma che è stato predisposto un progetto di ripristino unitario, che interessa le aree della vicina scheda 22 (nella quale sono in corso di completamento gli interventi di ripristino ambientale) e del nuovo ambito estrattivo;

- il Piano Regionale Cave - PRC, approvato con D.C.R. n. 47 del 21 luglio 2020, nell'ambito del quale l'area di progetto è inserita all'interno della Carta dei Giacimenti del Piano Regionale Cave (PRC) di cui alla L.R. 35/2015. L'analisi multicriteriale ha avuto, come esito delle valutazioni, l'individuazione del giacimento con codice 09051002011001.

Nell'area di intervento non sono presenti criteri escludenti, fatta eccezione per il buffer di 10 m intorno al Borro delle Strosce in quanto acqua pubblica. Sono unicamente presenti criteri condizionanti con livello di media criticità.

L'attuazione del progetto che scaturirà dal procedimento autorizzativo di cui alla L.R. 35/2015 (Pratica SUAP n. 2021/13201) rientra nella fattispecie prevista dall'Art. 40 della Disciplina di Piano del PRC: "*Articolo 40 - Disposizioni transitorie [...]*"

2. Fatto salvo quanto previsto ai commi da 3 a 7, fino all'adeguamento degli strumenti della pianificazione

urbanistica al PRC non è ammesso il rilascio di nuove autorizzazioni ad eccezione di quelle per le quali si concludano positivamente i procedimenti di cui alla parte II, titolo III, del D.lgs 152/2006 e titolo III della l.r. 10/2010 che siano stati avviati prima della data di pubblicazione sul BURT dell'avviso di approvazione del PRC. Sono altresì fatti salvi i procedimenti di VIA avviati in conseguenza dell'esito della verifica di assoggettabilità, purché il procedimento di quest'ultima sia stato già avviato alla data di pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del PRC ... [...]”;

- il Piano Strutturale del Comune di Arezzo, approvato con Delibera di C.C. n. 134 del 30 Settembre 2021, nell'ambito del quale il proponente riporta una panoramica dell'assetto urbanistico dell'area d'intervento in rapporto al Piano Strutturale del Comune di Arezzo ed evidenzia gli elementi di coerenza dell'area oggetto di studio con le quattro invarianti strutturali;

- il Piano Operativo del Comune di Arezzo, approvato con Delibera di C.C. n. 134 del 30 Settembre 2021, nell'ambito del quale il proponente riporta la scheda di Piano in merito agli ambiti di trasformazione del territorio ed evidenzia l'elemento essenziale di coerenza dell'area oggetto di interesse;

in merito alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui alla D.G.C. n. 223/2017, nella documentazione presentata il proponente ha riportato una descrizione sintetica del rispetto delle prescrizioni e condizioni della Pronuncia di Compatibilità Ambientale di cui alla DGC n. 223/2017, modificata con DGR n.413 del 11/04/2022, dalla quale emerge che in riferimento al:

Punto 1) *Canale di drenaggio*

Nella DGC 223/2017 era previsto quanto segue: “... Il progetto dovrà prevedere opere idrauliche finalizzate allo sbocco del canale di drenaggio superficiale dell'area estrattiva in argomento, eventualmente includendo anche il contributo idrico dell'area 22 del PAERP, nel Borro delle Strosce, con tracciato che nella parte finale è da ritrovare nei pressi della fascia di rispetto dell'elettrodotto, questo anche se detta soluzione comportasse la realizzazione di contenute opere di regimazione idraulica nel Borro delle Strosce nei pressi dell'immissione del canale, nelle forme che saranno assentite dall'autorità idraulica...”.

La prescrizione di eseguire il tracciato finale nella fascia di rispetto dell'elettrodotto ha indotto i progettisti idraulici a cercare soluzioni tecniche complesse in quanto le quote non permettevano lo scorrimento naturale delle acque. La recente ripulitura da parte della Regione Toscana del Borro ha permesso di effettuare un rilievo di dettaglio tale da trovare un corretto sbocco naturale.

Il proponente dà atto di come gli elaborati di progetto, redatti ai sensi della L.R. 35/2015, si conformeranno alle indicazioni prescrittive di cui alla DGC n. 223/2017 modificata con DGR n. 413/2022;

Punto 2) *Compatibilità delle opere con i beni paesaggistici.*

Nella DGC 223/2017 era previsto quanto segue: “...Il progetto dovrà prevedere interventi di mitigazione degli impatti a parziale tutela del bene culturale “Cimitero di Campoluci”. In particolare, la barriera visiva costituita dal filare di piante di olivo, attualmente radicato sul confine della particella interessata dagli scavi, dovrà essere cospicuamente ed adeguatamente rinfoltita. Relativamente al taglio del bosco, lo stesso dovrà essere limitato alla zona dello sbocco del canale di drenaggio superficiale verso il Borro delle Strosce, come sopra detto, da ritrovare nella zona dell'elettrodotto, (fascia già soggetta a taglio di sicurezza). Il progetto dovrà dare conto, attraverso apposita indagine ed elaborato di restituzione, di aver verificato l'assenza di degrado ambientale all'interno dell'area boscata, o in caso contrario di prevedere quelle opere di risanamento che potranno essere proposte alla proprietà al fine di ottenerne la fattibilità quando non siano da disporre d'ufficio. Viene ricordando che “l'alterazione significativa e permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici dovrà essere valutata in sede di procedimento ex art. 146 D.Lgs. 42/04” previsto per la fase autorizzativa della trasformazione. Per la parte di area tutelata ex, lett. g) del D.Lgs. 42/04, occorre “una valutazione ragionata sulle formazioni boschive presenti, caratterizzanti figurativamente il territorio, e laddove possibile incentivarne il mantenimento o il recupero”. L'esecuzione della prima fase dei lavori di sbancamento nelle aree frontistanti il Cimitero di Campoluci potrebbe, sia pur temporaneamente, risultare impattante sulla tranquillità del sito, dovendo l'attività di accantonamento del cappellaccio, svolgersi necessariamente all'attuale quota del piano di campagna. Pertanto detta attività non potrà essere effettuata in coincidenza con il periodo delle ricorrenze tradizionali connesse al culto dei defunti. Dovrà essere garantito il rispetto delle prescrizioni contenute nei pareri scritti già inviati dal settore archeologico del MIBAC e consistenti nell'esecuzione di “verifiche preventive”....”.

In merito al taglio del bosco, la sensibilità ambientale della ditta richiedente ha portato alla decisione di non intervenire minimamente nell'area boscata. Tale scelta ha comportato ulteriore perdita di tempo per redigere un nuovo progetto di coltivazione e ripristino.

Il proponente dà atto di come gli elaborati di progetto, redatti ai sensi della L.R. 35/2015, si conformeranno alle indicazioni prescrittive di cui alla DGC n. 223/2017 modificata con DGR n. 413/2022, in merito alla necessità di predisporre una barriera viva con filari di olivo a proteggere il Cimitero di Campoluci e di non eseguire attività nel periodo delle tradizionali ricorrenze dei defunti;

Punto 3) Idoneità paesaggistica della risistemazione ambientale del bordo scavo.

Nella D.G.C. 223/2017 "... il progetto prevede, per le fasi di scavo e risistemazione, un'articolazione in cinque fasi step di 5.000 mq come previsti dal progetto per lo schema estrattivo a cinque fasi, con risistemazione mediante gradonate molto inclinate e definite a "minigradone". Tuttavia in esito alla paventata, possibile indisponibilità, di terreni di riporto per ricostituire le pendenze delle gradonate di bordo, detta argomentazione non può essere la giustificazione per una mancata risistemazione ambientale. Pertanto il sistema di avanzamento lavori per tranches, sopra detto, dovrà prevedere una serie di controlli e conseguenti validazioni. Si potrà scavare una nuova trincea di bordo solo se si dispone a piè d'opera (area di deposito temporaneo) della quantità sufficiente di terreno per effettuare l'adeguato ripristino. In caso contrario è sufficiente evitare che sia effettuato il prelievo della risorsa a bordo scavo. Non si potrà realizzare lo scavo della scarpata o gradonata se non si dispone del materiale sufficiente alla realizzazione del ripristino approvato della trincea in argomento. Si dà atto delle prescrizioni impartite da Nuove Acque nella nota Prot. 4353/15 AA/AM/am, del 16 dic.2015 (ndr. la fascia di tutela delle tubazioni dell'acquedotto, dovrà avere scarpate fra le gradonate di pendenza almeno 45° e non 60° come proposto e dovrà essere realizzata una soletta in cls armato di protezione della condotta premente dell'acquedotto nella parte del tracciato di percorrenza di automezzi dei cavitatori come nel percorso predisposto per i mezzi di manutenzione di Nuove Acque). In merito al ripristino riguardante il lato di bordo scavo che confina con il bosco, stante che per la sistemazione prevista dal progetto risulta una geometria dell'argine (interposto fra il vuoto generato della coltivazione della cava ed il pendio ripariale che ospita il bosco lungo il Borro delle Strosce), a forma di prisma triangolare, di varie altezze, ma privo di parti sommitali in piano, un maggiore dettaglio dello studio, deve permettere di rendere la soluzione più naturale e variata, oltre che più accessibile dal fondo scavo la risistemazione prevista per questo lato del cavo, che deve comunque essere restituito a fine attività con una fascia sommitale in piano di larghezza di almeno tre metri. Si segnala inoltre di porre attenzione, dandone riscontro in appositi elaborati, sia ai disposti del codice civile in merito alla distanza dello scavo dal confine di proprietà, sia l'assenza in ogni parte dei ripristini di un minimo percorso in piano lungo il confine. Appare inesistente anche lo spazio disponibile per la collocazione delle barriere antirumore e/o il deposito dello scotico e del cappellaccio internamente al PAERP e per la definitiva realizzazione del canale di guardia sommitale in area di proprietà dei richiedenti. Pertanto la fase di ripristino dovrà prevedere la realizzazione di una porzione del bordo in piano a quota dell'attuale piano di campagna, idoneo anche ad accogliere detta eventuale regimazione idraulica di guardia...".

La prescrizione con la quale si chiedeva la disponibilità di terreno necessario al ripristino ha portato ad allungare i tempi in quanto nel frattempo la crisi edilizia non permetteva di garantire terre e rocce da scavo idonee al ripristino. Ad oggi gli interventi previsti dall'amministrazione comunale e la ripresa del settore edilizio garantirebbero un afflusso di terreno tale da permettere i ripristini previsti dal progetto unitario.

Per l'amministrazione comunale conferire le terre di scavo previste dai progetti in essere, presso l'area di scavo delle Strosce, garantirebbe un elevato risparmio ai fini economici.

Il proponente dà atto di come gli elaborati di progetto, redatti ai sensi della L.R. 35/2015, si conformeranno alle indicazioni prescrittive di cui alla DGC n. 223/2017 modificata con DGR n. 413/2022;

Punto 4) Mantenimento della sicurezza stradale

Nella D.G.C. 223/2017 era previsto che: "... La viabilità riportata nell'elaborato denominato "Tavola di progetto", consistente nel raccordo tra la strada comunale di Colle Allegro (fino all'ingresso all'area di cava) e la S.P. della Libbia, dovrà essere realizzata in totale aderenza alla proposta progettuale depositata in data 15.03.2022 e la proprietà della strada e delle opere realizzate dai cavitatori, potranno essere trasferite al Comune. Stante la disponibilità a cedere il terreno da parte della proprietà riportata dal Comune stesso nella DGC 223/2017, in tale strada dovrà essere realizzata una nuova piazzola di scambio. Dette opere dovranno essere realizzate preventivamente al rilascio del titolo autorizzativo mediante separato apposito procedimento...".

Questo punto è stato oggetto di richiesta di modifica alla pronuncia di compatibilità ambientale, accolta con D.G.R. n. 413 del 11/04/2022. Il proponente dà atto di come le indicazioni prescrittive e di raccomandazione troveranno rappresentazione formale negli elaborati di progetto redatti ai sensi della L.R. 35/2015;

Punto 5) Nella D.G.C. 223/2017 era previsto che: *“...Degli aspetti relativi agli impegni presi previamente all’autorizzazione 03/08 della scheda 22 del PAERP e ancora non ottemperati come di seguito elencati:*

a. effettuare tutte le prove di permeabilità in situ, previste dalla procedura di controllo di qualità dei ripristini, descritta al punto 8 della pronuncia di compatibilità ambientale di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n°294/07;

b. realizzare una piazzola di lavaggio ruote (punto 26, della pronuncia di compatibilità espressa con la deliberazione della Giunta Comunale n°294/07), impermeabile e non permanente, fornita di raccolta acque e disoleatore per il trattamento delle stesse acque di lavaggio, prima della restituzione al drenaggio naturale, a fianco della viabilità comunale del Sorbo;

c. realizzazione del completamento del fosso di guardia sommitale che impedisca l’introduzione nel fondo cava di ogni tipo di flusso idrico con tombamento del tratto finale;

d. realizzazione di impianto di irrigazione nell’area 18 del PAERP;...”.

In merito alle prescrizioni di cui sopra, il proponente dà atto di quanto segue:

a) la ditta Innocentini Santi & Figli Srl ha regolarmente eseguito le prove di permeabilità previste dalla pronuncia nelle aree di proprietà all’interno della Scheda 22 (riportate in Allegato 5 della documentazione presentata per il presente procedimento);

b) la piazzola di lavaggio ruote è stata regolarmente realizzata (riportate in Allegato 6 della documentazione presentata per il presente procedimento);

c) il fosso di guardia perimetrale che impedisca l’introduzione nel fondo cava ogni tipo di flusso idrico è stato realizzato dalla ditta Innocentini santi & Figli Srl, relativamente alle proprietà della medesima;

d) in merito a tale punto il proponente segnala un errore, in quanto tale prescrizione si riferisce alla Scheda 22 del PAERP e non alla 18. In ogni caso, il proponente dà atto che l’impianto di irrigazione all’interno della Scheda 22 non è stato completato e non lo sarà in virtù dell’accoglimento della richiesta di Modifica delle prescrizioni della Pronuncia di Compatibilità di cui alla DGC n. 223/2017 (avvenuta con DGR n. 413/2022): tale area non sarà più transitata dai mezzi della ditta Innocentini Santi & Figli Srl, i quali utilizzeranno una viabilità alternativa (come prescritto al punto 4 della DGR n. 413/2022);

Punto 6) *Nuova convenzione da stipulare con l’amministrazione comunale*

Nella D.G.C. 223/2017 era riportato quanto segue: *“... Dovrà essere ottenuta nuova convenzione stipulata con l’Amm.ne Comunale nella quale siano modificati/ricontrattati/confermati gli impegni già presi con i precedenti atti d’obbligo relativi alla scheda 22 sopra citati, le pendenze sui procedimenti di controllo avviati sulla medesima cava, oltre ai nuovi impegni relativi alla realizzazione delle opere di risistemazione della 18 come previsti ai punti precedenti...”.*

Il proponente dà atto di come gli elaborati di progetto, redatti ai sensi della L.R. 35/2015, si conformeranno alle indicazioni prescrittive di cui alla DGC n. 223/2017;

Punto 7) *Sicurezza nei luoghi di lavoro*

Nella D.G.C. 223/2017 era riportato quanto segue: *“... Gli aspetti sulla sicurezza dei lavoratori rilevati dall’AUSL 8 nelle varie conferenze dei servizi dovranno trovare riscontro nella nuova progettazione. In tale novero si segnala la necessità di esplicitare con la dovuta accuratezza di scala gli aspetti della sicurezza dei lavoratori con macchine operatrici nei pressi della linea elettrica di Alta Tensione e quindi le particolari modalità di affrontare tale ambito estrattivo. Si segnalano al medesimo fine di cui sopra le prescrizioni USL8 firmato Veltroni che sono contenute nell’allegato 1 al verbale della CdS del 25 maggio 2015...”.*

Tale punto si riferisce alla sicurezza delle macchine operatrici in prossimità della linea elettrica Alta Tensione, che sarà idoneamente affrontato nel documento di sicurezza D.S.S.;

Punto 8) *Dismissione impianto di prima lavorazione della ditta Renone Arezzo Srl*

La DGR n. 413/2022 riporta quanto di seguito: *“...ritenuto che la richiesta di modifica della prescrizione n. 8 di cui alla D.G.C. n. 223/2017 è superata, essendo stato recentemente smantellato l’impianto di trattamento di inerti ivi citato, come riferito dal proponente stesso e confermato dal Comune...”.*

Pertanto, come richiesto nella modifica alla pronuncia di compatibilità assentita con DGR n. 413/2022, tale punto risulta superato in quanto la ditta Renone Arezzo Srl ha nel frattempo provveduto alla rimozione del

proprio impianto di prima lavorazione come verificato.

Punto 9) *Possesso da parte del richiedente dei requisiti*

Anche questo punto è stato oggetto di richiesta di modifica dei contenuti della Pronuncia di Compatibilità Ambientale di cui alla DGC n. 223/2017 ed è stato accolto con D.G.R. 413/2022.

Il proponente dà atto di come gli elaborati di progetto, redatti ai sensi della L.R. 35/2015, si conformeranno alle indicazioni prescrittive di cui alla DGR n. 413/2022 che nel dettaglio prevedono:

- la disponibilità giuridica di tutte le aree interessate;
- la certificazione catastale dalla quale risulti che la categoria catastale delle particelle esclusivamente nella parte destinata all'estrazione della risorsa, previamente al rilascio dell'autorizzazione, hanno assunto temporaneamente la categoria D;
- che il piano di monitoraggio in corso d'opera dovrà prevedere la possibilità dell'esecuzione di verifiche attraverso l'uso di drone, con adeguata restituzione tecnica e con la possibilità di attivazione della verifica su richiesta del Comune;

DATO ATTO che

l'odierna seduta di Conferenza avente luogo in data 28/06/2022 in modalità videoconferenza, è stata aperta alle ore 10:10 dall'Ing. Valentina Gentili, delegata a presiedere l'odierna riunione dalla Responsabile del Settore VIA Arch. Carla Chiodini con nota prot. 0258122 del 27/06/2022, che ha verificato la validità delle presenze nonché delle deleghe prodotte, con i seguenti risultati:

Soggetto	Rappresentante	Funzione
Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore	Geom. Piero Paliotta	Delegato

sono presenti in rappresentanza del proponente i consulenti/progettisti Dott. Geol. Lorenzo Sedda e Dott. Geol. Paolo Silvestrelli;

sono infine presenti i funzionari regionali Dott.ssa Geol. Barbara Menichetti per il Settore VIA e Dott.ssa Marianna Zenone per il Genio Civile Valdarno Superiore;

il Settore VIA apre la seduta ricordando che la Conferenza dei Servizi istruttoria ha ad oggetto la richiesta di Proroga, ai sensi dell'art. 57 della L.R. 10/2010, dei termini stabiliti nel provvedimento conclusivo della procedimento di VIA di cui alla Delibera GC 223/2017 relativa al "*Progetto unitario di coltivazione inerti e recupero ambientale di una porzione di terreno inserita nella variante di adeguamento al PAERP, scheda 18, Il Pugio – Le Strosce*" (modificata dalla D.G.R. n. 413 del 11.04.2022) per un periodo pari a cinque anni, proposto da Ditta Innocentini Santi & Figli Srl.

Pertanto ricorda che il procedimento di proroga in esame è volto all'accertamento delle "attuali" condizioni del contesto ambientale e territoriale interessato dall'opera di progetto alla luce del vigente quadro programmatico, di pianificazione ed, in genere, degli atti sopravvenuti a seguito della VIA del 2017, nonché ad una eventuale verifica di ottemperanza delle prescrizioni della VIA.

Inoltre il Settore VIA evidenzia che, come descritto dal proponente nella documentazione allegata all'istanza, i lavori di escavazione e ripristino previsti nel progetto vigente non sono ancora stati avviati per le motivazioni sopra riportate, pertanto ha ritenuto l'istanza di proroga sufficientemente motivata ai sensi dell'art. 57 comma 1 della L.R. 10/2010 e provveduto ad avviare il presente procedimento.

Successivamente il Settore VIA procede a dare conto ai presenti dei contributi tecnici istruttori pervenuti ai fini dell'odierna seduta, comunicando quanto segue:

il Comune di Arezzo - Ufficio Tutela Ambientale nel proprio contributo del 27/05/2022 comunica che "*prende atto senza rilievi della documentazione presentata...*".

Inoltre il SUAP del Comune di Arezzo - Servizio Governo del Territorio ha trasmesso una nota (prot. 0216755 del 25/05/2022), al proponente ed al Settore scrivente per conoscenza, nella quale comunica, tra le altre cose, che:

"... 1) ai fini della ripresa del procedimento avviato in data 12/02/2021 volto al rilascio dell'autorizzazione all'escavazione e al ripristino di una cava di inerti in loc. Le Strosce, si rende necessaria la produzione a

questo Ufficio della documentazione integrativa richiesta nei pareri espressi dagli Enti competenti nel procedimento, che di seguito si riepilogano, e che risultano allegati al verbale della conferenza dei servizi svoltasi il 11/05/2021...

- Prot. 34888 del 10/03/2021 di Regione Toscana – Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile;
 - Prot. 36275 del 12/03/2021 di Nuove Acque spa;
 - Prot. 57828 del 26/04/2021 del Comune di Arezzo – Ufficio Tutela Ambientale;
 - Prot. 60628 del 30/04/2021 di Regione Toscana – Direzione Ambiente e Energia – Settore Autorizzazioni Ambientali;
 - Prot. 60630 del 30/04/2021 di Regione Toscana – di Regione Toscana – Direzione Politiche della Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale – Settore Pianificazione e controlli in materia di cave – Settore Tutela della Natura e del Mare;
 - Prot. 63400 del 06/05/2021 del Ministero della Cultura – Direzione Generale Archeologia, Belle arti e paesaggio per le province di Siena Grosseto e Arezzo;
 - Prot. 65807 del 11/05/2021 di Arpat – Area Vasta sud – dip. Arezzo;
 - Prot. 65903 del 11/05/2021 del Servizio Pianificazione Urbanistica del Comune di Arezzo;
- La documentazione integrativa trasmessa sarà quindi sottoposta all’esame della successiva seduta della conferenza dei servizi.*

2) *Si rende altresì necessario chiarire definitivamente se l’area rientra o meno all’interno del vincolo paesaggistico tenuto conto che quanto indicato a pag. 8 del verbale della CDS regionale del 11/04/2022 contrasta con quanto dichiarato nella richiesta di chiarimenti pervenuta con prot. 145702 del 13/10/2021 che recita che “ l’attività estrattiva ed il ripristino non coinvolgono area boscata. Il canale di drenaggio, a seguito di prescrizione, risulta ubicato sotto il tracciato dell’elettrodotto..... [omissis]...”.*

L’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, nel proprio contributo del 13/06/2022, nel segnalare che ha recentemente fornito un contributo sul procedimento di modifica delle prescrizioni VIA di cui alla Delibera G.C. di Arezzo n. 223/2017 e considerato che successivamente al suddetto contributo ha aggiornato il Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) 2021 - 2027 e il Piano di Gestione delle Acque (PGA) 2021 - 2027, precisa che:

- con riferimento al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA), la zona in oggetto ricade in parte tra le aree a pericolosità da alluvione bassa (P1), pertanto ai sensi dell’articolo 11 della disciplina di PGRA, la realizzazione degli interventi deve rispettare la disciplina della Regione Toscana per la gestione del rischio idraulico (L.R. 41/2018, che detta indicazioni anche per la tutela dei corsi d’acqua);
- con riferimento al Piano di Gestione delle Acque (PGA), il corpo idrico superficiale FIUME ARNO ARETINO è classificato in stato ecologico SUFFICIENTE (con obiettivo del raggiungimento dello stato Buono al 2027) e in stato chimico NON BUONO (con obiettivo del raggiungimento dello stato Buono al 2027), ribadendo “... che dovrà essere assicurata l’adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità...”, mentre il corpo idrico sotterraneo denominato “CORPO IDRICO DEL VALDARNO SUPERIORE, AREZZO E CASENTINO – ZONA AREZZO”, classificato in stato quantitativo BUONO e stato chimico BUONO, con obiettivo del mantenimento del buono stato quantitativo e chimico;
- con riferimento al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI - approvato con DPCM 6 maggio 2005 ed ad oggi vigente per la parte geomorfologica, sebbene con deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 20 del 20 dicembre 2019 sia stato adottato il “Progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale, stralcio Assetto Idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica” in corso di approvazione), la zona in oggetto ricade, ai sensi dell’articolo 12 del PAI, in parte tra le aree a pericolosità da frana media (PF2), ove sono consentiti tutti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, purché l’intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell’area e nella zona potenzialmente interessata dall’opera e dalle sue pertinenze.

Ricorda infine “... che qualora sia previsto il rilascio di concessione di derivazione di acque pubbliche, nelle successive fasi autorizzative dovrà essere acquisito il parere di questo ente previsto dall’art. 7 del TU 1775/1933, così come modificato dall’art. 3 del D. Lgs. 275/1993 e dall’art. 96 del D. Lgs. 152/2006...”; il Settore regionale Logistica e Cave, nel proprio contributo del 20/06/2022, pur evidenziando che “... non ha

competenze specifiche relativamente ai procedimenti autorizzativi ordinari né ha competenza al rilascio di nessuno dei titoli, comunque denominati, finalizzati all'autorizzazione e all'esercizio dell'attività estrattiva,...", ha esaminato la documentazione trasmessa al fine di verificare le relazioni con la pianificazione regionale vigente (Piano Regionale Cave – PRC) evidenziando che "... l'area oggetto del procedimento di VIA, identificata come "scheda 18", ricade all'interno del Giacimento 09051002011001 del vigente PRC, mentre la contigua area estrattiva del PAERP identificata come "scheda 22" ad oggi non risulta riconfermata nel piano cave e pertanto, laddove ne dovessero ricorrere le condizioni, si applicano le disposizioni di cui al citato art. 40 comma 6..." della Disciplina di Piano, secondo il quale è previsto che "... nelle more di un adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PRC sulla base di quanto sopra riportato la sussistenza di una pronuncia di compatibilità ambientale temporalmente valida è condizione necessaria per il rilascio di una nuova autorizzazione....".

Evidenzia infine che "... la richiesta di proroga viene avanzata da un solo proponente e la documentazione allegata, in particolare la tavola "planimetria generale", pare riferita alle sole aree oggetto di coltivazione del suddetto proponente; tuttavia, dal momento che la pronuncia riguarda tre progetti, anche ai fini di una successiva applicazione delle disposizioni di salvaguardia dell'art. 40 comma 2 del PRC agli altri due progetti, è opportuno che nell'ambito del procedimento sia chiarito se la eventuale proroga della pronuncia di compatibilità ambientale riguarderà il solo progetto del soggetto richiedente o tutti i progetti a cui la pronuncia fa riferimento...";

il Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore, nel proprio contributo del 21/06/2022, evidenzia quanto segue:

"... - in data 17-02-2021 con nota protocollo n. 68786 il SUAP del Comune di Arezzo ha trasmesso l'avvio del procedimento di autorizzazione unica all'escavazione ed al ripristino di una cava di inerti (rif. SUAP 2021/13201) corredato dagli elaborati progettuali;

- in data 10-3-2021 con nota prot.n. 106114, che si allega, lo scrivente Settore ha richiesto integrazioni progettuali relative alla verifica del principio di invarianza idraulica, ovvero della valutazione dell'incidenza delle modificazioni prodotte dalla realizzazione della rete drenante della cava, al regime idraulico esistente, che ad oggi non sono pervenute...". In particolare il Settore Genio Civile richiede che la relazione idrologico idraulica venga integrata al fine di valutare se la massima portata meteorica esitata dal canale di gronda possa essere compatibile con la capacità idraulica del ricettore, nell'ottica che non sia aggravato l'esistente livello di rischio idraulico né venga pregiudicata la possibilità di riduzione attuale e futura di tale livello, indicando gli eventuali aggravamenti del livello di rischio idraulico ed i possibili interventi atti a mitigare o non aggravare le condizioni di pericolosità esistenti.

Inoltre chiede di verificare il corretto smaltimento delle portate sino al punto di scarico del canale di gronda, con riferimento all'orizzonte temporale successivo alla completa chiusura dell'esercizio dell'impianto e realizzazione degli interventi di capping e rimodellazione del sito per la sua restituzione all'ambiente.

Conclude il proprio contributo come segue: "...Sulla base della valutazione della documentazione agli atti di questo Settore, si comunica che per l'espressione del parere di competenza in merito ai possibili impatti e altresì finalizzato al rilascio della successiva autorizzazione con concessione idraulica, si ritiene necessario che vengano prodotte le integrazioni richieste....".

Terminata l'illustrazione dei contributi istruttori acquisiti agli atti, si apre la discussione dei presenti e, sulla base dell'istruttoria fin qui condotta, il Settore VIA chiede al proponente di:

- a) precisare l'esatta collocazione dell'accesso all'area della scheda 18 del PAERP in quanto si rileva un'incongruenza tra la freccia riportata nella planimetria generale depositata per il presente procedimento e la tavola depositata in sede di richiesta di modifica di prescrizioni conclusasi con DGR 413/2022;
- b) chiarire se è stato completato il ripristino ambientale della scheda 22, come dichiarato nella CdS istruttoria tenutasi per il precedente procedimento regionale di modifica delle prescrizioni, visto che sono state riscontrate alcune incongruenze nella documentazione presentata per il presente procedimento, come riportato nelle premesse; ciò anche in considerazione del fatto che nel contributo istruttoria fornito per il precedente procedimento ARPAT aveva comunicato che "... non risulterebbero allo stato attuale né completamente concluse, né collaudate, le opere di ripristino ambientale della scheda 22 (ad es. sistemazioni idrauliche)";
- c) fornire il quantitativo medio annuo di materiale da escavare, in modo da poter effettuare un confronto con quello previsto nel progetto sottoposto originariamente alla VIA comunale, anche in termini di

- impatti, oltre che poter valutare la congruità della durata richiesta per la proroga dei termini del provvedimento di VIA (pari a 5 anni);
- d) fornire un riscontro alle integrazioni richieste dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore in sede autorizzativa e ribadite nel contributo fornito per il presente procedimento, in merito alla verifica del principio di invarianza idraulica, ovvero della valutazione dell'incidenza delle modificazioni prodotte dalla realizzazione della rete drenante della cava, al regime idraulico esistente, che ad oggi non sono pervenute, ritenendo tale aspetto rilevante ai fini della valutazione della compatibilità ambientale del progetto;
 - e) prendere in esame, tra gli aspetti programmatici, anche la congruenza del progetto con la pianificazione di bacino dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, richiamata nel contributo istruttorio riportato in premessa, con particolare riferimento al PAI vigente che prevede un'area a pericolosità geomorfologica media PF2 nella zona di progetto;
 - f) chiarire l'affermazione contenuta nella sintesi della verifica di ottemperanza al punto 1) circa lo "sbocco naturale" rinvenuto a seguito del rilievo effettuato dopo la ripulitura del Borro delle Strosce, evidenziando se si tratti di modifiche progettuali e se tali modifiche siano compatibili con quanto richiesto dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore;
 - g) fornire un chiarimento relativamente al "nuovo progetto di coltivazione e ripristino" sviluppato a seguito della rinuncia ad effettuare il taglio del bosco, specificando se prevede modifiche (eventualmente migliorative) apportate al progetto originario e segnalate nella sintesi della verifica di ottemperanza al punto 2);
 - h) precisare in base a quanto segnalato dal Settore regionale Logistica e Cave se la proroga richiesta della pronuncia di compatibilità ambientale riguarda il solo progetto del soggetto richiedente o tutti i progetti a cui la pronuncia originaria faceva riferimento;

in riferimento a quanto richiesto, il proponente risponde quanto segue:

a) rispetto all'elaborato "Planimetria di progetto" in scala 1:500 presentato nel precedente procedimento di modifica delle prescrizioni, il proponente ha ulteriormente affinato la progettazione della viabilità di accesso alla scheda 18 del PAERP, prevedendo di riutilizzare la strada vicinale esistente lungo il perimetro della particella n. 1369 anziché tagliare tale particella con una viabilità completamente nuova;

la Conferenza ritiene tale scelta un approfondimento di dettaglio migliorativo anche in termini di impatti ambientali e invita il proponente a presentare un aggiornamento dell'elaborato "Planimetria di progetto" al Comune di Arezzo in fase autorizzativa, al fine di poterne valutare anche gli aspetti legati alle condizioni di sicurezza con l'innesto sulla strada comunale, come peraltro già previsto dalla prescrizione n. 4 di cui alla D.G.R. n. 413/2022;

b) il proponente conferma che il ripristino della scheda 22 è stato completamente ultimato per quanto riguarda il fosso perimetrale, oltre al rimodellamento morfologico dei gradoni e delle scarpate; rimane da completare la regimazione idraulica di superficie, che deve afferire alla nuova opera di attraversamento della strada comunale di Colle Allegro, che è collegata alla scheda 18. Il proponente pertanto provvederà al completamento del ripristino delle opere di regimazione idraulica della scheda 22 al termine della coltivazione delle aree interessate di proprietà della ditta Innocentini ricomprese nella scheda 18;

c) in riferimento al quantitativo medio annuo da scavare, il proponente riferisce che la stima, coerente con la potenzialità giornaliera della ditta di 400 mc/giorno, ammonterebbe a circa 80.000 mc/anno, anche se tale valore potrà essere comunque oggetto di revisione sulla base delle richieste di mercato. Tale stima corrisponde a quanto era già previsto per la parte della ditta Innocentini nel progetto di coltivazione originariamente sottoposto a VIA dalle tre ditte;

d) il Genio Civile spiega che le integrazioni richieste si riferiscono alle verifiche di cui alla L.R. 41/2018 per la valutazione della compatibilità idraulica dell'intervento di immissione nel reticolo di cui alla L.R. 79/2012; del resto già la prescrizione n. 1 della D.G.C. 223/2017 del Comune di Arezzo prevedeva che venisse assentita dall'autorità idraulica la scelta progettuale;

il proponente dichiara che la richiesta era già stata avanzata nell'ambito del procedimento autorizzativo e che

la prescrizione n. 1 prevede che lo scarico delle acque di sgrondo avvenga sotto l'elettrodotto e che, rispetto a quanto già valutato nell'ambito del procedimento di pronuncia di compatibilità di cui alla D.G.C. 223/2017, niente è cambiato;

il Settore VIA fa presente al proponente che le richieste del Genio Civile attengono anche alla verifica del perdurare delle condizioni ambientali della pronuncia di VIA originaria, oltre che alla verifica di coerenza con la normativa intervenuta nel frattempo, tra cui la L.R. 41/2018, richiamata anche dall'Autorità di Bacino;

il proponente fa presente che sta comunque già elaborando gli approfondimenti richiesti ai fini autorizzativi e ritiene di poterli anticipare ai fini del presente procedimento entro circa 10 -15 giorni;

e) il proponente si riserva di verificare l'effettiva presenza dell'area PF2 nella zona di progetto, che sembra riferirsi alla zona delle scarpate del Borro delle Strosce, e presenterà tale approfondimento assieme alle integrazioni di cui al punto d);

il Settore VIA si raccomanda di prendere in esame la congruenza del progetto con l'intera pianificazione di bacino, come sopra riportata nel contributo istruttorio dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale;

f) il proponente dichiara di aver rinvenuto lo "sbocco naturale" a seguito del rilievo più accurato che è stato possibile effettuare dopo la ripulitura del borro; tale sbocco, da intendere come raccordo di quote, semplifica notevolmente il progetto, come verrà rappresentato negli elaborati che saranno presentati in riscontro alle richieste del Genio Civile;

il Genio Civile lo verificherà nella valutazione delle integrazioni che saranno fornite e si raccomanda di fornire gli elaborati completi di eventuali variazioni progettuali che ne derivassero;

g) il proponente dichiara che per "nuovo progetto" è da interpretare la "nuova soluzione" che era stata già sviluppata nell'ambito del procedimento originario di VIA comunale per le problematiche legate all'intervento sul bosco; quindi il proponente conferma che il progetto presentato originariamente e ai fini autorizzativi non contemplava già il taglio del bosco;

per quanto riguarda quanto riportato dal proponente in merito all'eventuale Autorizzazione Paesaggistica da acquisire, il Settore VIA precisa che il procedimento in esame riguarda esclusivamente la proroga della pronuncia di VIA ai sensi dell'art. 57 della L.R. 10/2010; invita quindi il proponente a contattare il Comune e la Soprintendenza competente per approfondire tali aspetti ai fini autorizzativi;

h) il proponente conferma di aver richiesto la proroga del provvedimento di VIA esclusivamente per i terreni nella propria disponibilità, pur impegnandosi a portare a termine il ripristino unitario previsto dalla pronuncia di VIA originaria;

DATO ATTO che l'approfondita attività istruttoria della presente riunione della Conferenza dei Servizi in merito alla richiesta di proroga in esame è stata espletata alla luce di tutti i contributi tecnici istruttori acquisiti fino ad oggi, nonché di quanto emerso dalla discussione svolta durante la riunione;

VISTA la disciplina regionale in tema di "Proroga dei termini" (art. 57 della vigente L.R. 10/2010);

VALUTATO, per tutto quanto sopra esposto, che il proponente integri la documentazione trasmessa con quanto emerso nel corso dell'odierna riunione ed, in particolare, con:

- le integrazioni richieste dal Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore riportate alla lettera d) in merito alla valutazione di compatibilità idraulica dell'intervento;
- gli approfondimenti richiesti dal Settore VIA alla lettera e) in merito alla verifica di congruenza del progetto con la pianificazione di bacino;

VALUTATO altresì che risulta ancora da acquisire il contributo istruttorio da parte dell'ARPAT - Dipartimento di Arezzo, ritenuto essenziale per l'eventuale rilascio della proroga richiesta, e che il Settore VIA provvederà a sollecitare tale contributo entro il 30/06/2022 al fine di poterlo esaminare ed eventualmente trasmettere al proponente in tempo utile per rispettare la tempistica programmata;

PER TUTTO QUANTO SOPRA esposto, visto e considerato, i presenti decidono di aggiornare i propri lavori ad una nuova riunione, programmata per il giorno 28 Luglio 2022 alle ore 10, da convocarsi con separata nota a cura del Settore VIA regionale a seguito del deposito delle integrazioni sopra riportate da parte del proponente.

Del presente verbale viene data lettura da parte dell'Ing. Gentili ai partecipanti, che lo confermano e viene successivamente inviato per la sottoscrizione con le firme digitali.

Non essendovi null'altro da discutere, l'Ing. Gentili conclude i lavori e chiude la riunione della Conferenza alle ore 11:55.

Firenze, 28 Giugno 2022

I Partecipanti alla Conferenza	Firma
Geom. Piero Paliotta	firmato digitalmente

Per la Responsabile del Settore VIA
Ing. Valentina Gentili
(delegata con nota prot. 0258122 del 27/06/2022)
firmato digitalmente



Regione Toscana

Direzione Ambiente ed Energia Settore Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica

CONFERENZA DI SERVIZI

(artt. 14 e seguenti della L. 241/1990, L.R. 40/2009)

Riunione del 28/07/2022

Oggetto: Proroga ex L.R. 10/2010, art. 57 dei termini contenuti nella Delibera della Giunta del Comune di Arezzo n. 223 del 09.05.2017 di Valutazione di Impatto Ambientale del “Progetto unitario di coltivazione inerti e recupero ambientale di una porzione di terreno inserita nella variante di adeguamento al PAERP, scheda 18, Il Pugno – Le Strosce”, ubicato nel Comune di Arezzo. Proponente: Innocentini Santi & Figli Srl.

LA CONFERENZA DI SERVIZI

Richiamato integralmente il precedente verbale della riunione di Conferenza dei Servizi (CdS) istruttoria del 28/06/2022, unitamente ai contributi istruttori ed ai pareri in esso richiamati;

Ricordato che la prima seduta di CdS istruttoria del 28/06/2022 si è conclusa aggiornando i lavori ad una nuova seduta, in considerazione:

- delle integrazioni richieste dal Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore in merito alla valutazione di compatibilità idraulica dell'intervento;
- degli approfondimenti richiesti dal Settore VIA in merito alla verifica di congruenza del progetto con la pianificazione di bacino;

Dato atto che, successivamente alla sopra richiamata riunione del 28/06/2022:

- con nota prot. n. 0261200 del 29/06/2022, il Settore VIA ha trasmesso il Verbale della prima riunione di CdS a tutti i soggetti interessati al fine della presa d'atto dei chiarimenti emersi e della richiesta di integrazioni presentata al proponente;
- con nota trasmessa in data 13/07/2022, pervenuta al protocollo regionale n. 0261200 del 14/07/2022, sono pervenuti i chiarimenti della ditta proponente Innocentini Santi & Figli S.r.l.;
- con nota prot. n. 0282438 del 14/07/2022, il Settore VIA ha convocato la seconda riunione della Conferenza dei Servizi per il giorno 28/07/2022, trasmettendo a tutti i soggetti interessati le controdeduzioni pervenute dal proponente e formulando contestualmente una richiesta di contributo sulle medesime;
- con nota prot. 0287405 del 19/07/2022 è pervenuto il contributo tecnico istruttorio di RFI e, con nota prot. 0295754 del 25/07/2022, è pervenuto il contributo tecnico istruttorio del Settore Genio Civile Valdarno Superiore;

Dato atto che nella documentazione integrativa acquisita con nota prot. n. 0261200 del 14/07/2022:

- in riferimento alle integrazioni richieste circa la valutazione di compatibilità idraulica dell'intervento, dalla Relazione Idraulica allegata ed agli atti, emerge che, dai risultati delle simulazioni idrauliche implementate con il programma Hec-Ras per gli scenari analizzati, "... non si verifichi un significativo incremento dei battenti in alveo rispetto alla condizione di stato attuale. In particolare, dall'analisi dei valori di quota del pelo libero nel tratto analizzato risulta che la realizzazione dell'intervento di progetto comporterebbe un incremento della quota del pelo libero in alveo in corrispondenza dell'attraversamento della S.P. n. 43 pari a circa 10 cm sia nello scenario duecentennale che venticinquennale. Inoltre, stante l'ampiezza dell'alveo e la profondità del thalweg rispetto ai cigli di sponda, con riferimento al profilo longitudinale rappresentato nelle figure..... [omissis] (n.d.r. nella documentazione agli atti), si evince che sia la portata attuale duecentennale che quella di progetto risulta ampiamente contenuta nell'alveo inciso con franco pari ad almeno 2.5 m.

Preme osservare che dal profilo longitudinale e dalle sezioni trasversali riportate in Appendice 2, sembra che in corrispondenza della sezione n.70 (contrassegnata con un cerchio rosso in Figura 3-3 e Figura 3-4), per entrambi gli scenari di progetto analizzati, il ciglio di sponda sinistro del Borro delle Strosce risulti superato. Al riguardo si precisa che la sezione n.70 è ubicata in corrispondenza di una incisione localizzata che delimita una zona di pertinenza fluviale depressa e circoscritta (vedi Figura 3-5): l'eventuale esondazione che ne risulterebbe andrebbe pertanto ad interessare detta area di pertinenza fluviale senza determinare alcuna condizione di rischio idraulico.

Quanto sopra esposto fornisce risposta alla richiesta di integrazioni progettuali espresse dalla Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, Settore Genio Civile Valdarno Superiore (pratica SiDIT n 547/2021 - Procedimento n.685/2021) circa la compatibilità della massima portata duecentennale, nella configurazione di progetto, con la capacità idraulica del corpo idrico ricettore costituito dal Borro delle Strosce presso il ponte della S.P. n. 43 della Libbia fino alla confluenza in Arno....";

- in relazione agli approfondimenti richiesti sulla congruenza del progetto con la pianificazione di bacino, il proponente ha evidenziato che "...In riferimento alla congruenza del progetto con la pianificazione di bacino non si riscontrano motivi ostativi...". Infatti esaminando il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) ad oggi vigente dell'Autorità Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (approvato con DPCM 6 maggio 2005), è risultato che tutta l'area estrattiva ricade in pericolosità PF1_Bassa, come si evince dalla cartografia allegata ed agli atti, e che il limite riferito alla PF2_Media coincide con la scarpata boscata, la quale è stata esclusa dalla coltivazione;

Dato atto che

con la nota prot. n. 0282438 del 14/07/2022, il Settore VIA ha indetto e convocato la presente riunione della Conferenza dei Servizi istruttoria, ai sensi dell'art.14, comma 1, della L. 241/1990, al fine concludere l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento di VIA in parola, nonché acquisire gli ulteriori elementi informativi e le valutazioni dei seguenti Soggetti interessati:

Provincia di Arezzo, Comune di Arezzo, Azienda USL Toscana Sud Est Dip. Prevenzione di Arezzo, ARPAT – Area Vasta Sud - Dipartimento di Arezzo, Autorità Idrica Toscana Conferenza territoriale 6 Ombrone, Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per le province di Siena Arezzo e Grosseto, Nuove Acque S.p.A., Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale, R.F.I. Italia – Direzione Territoriale Produzione Firenze, Settore Autorizzazioni Ambientali, Settore Tutela della natura e del mare, Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche, Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio, Settore Sismica, Settore Logistica e Cave, Settore Tutela acqua, territorio e costa, Settore Genio Civile Valdarno Superiore;

ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6, della L. 241/1990 è stata altresì invitata la Proponente Innocentini Santi & Figli S.r.l. e le altre due ditte a suo tempo interessate all'attività di escavazione Renone Arezzo S.r.l. e Inerti Cocci S.r.l.;

ai sensi della L.R. 40/2009 art. 25 comma 3 bis, dell'odierna seduta della Conferenza di Servizi è stato dato avviso sul sito web della Regione Toscana. A seguito di detta pubblicazione, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

DATO ATTO altresì che

l'odierna seduta di Conferenza avente luogo in data 28/07/2022 in modalità videoconferenza, è stata aperta alle ore 10:05 dalla Responsabile del Settore VIA Arch. Carla Chiodini, che ha verificato la validità delle presenze nonché delle deleghe prodotte, con i seguenti risultati:

Soggetto	Rappresentante	Funzione
Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore	Geom. Piero Paliotta	Delegato
Comune di Arezzo	Dott. Alessandro Forzoni	Responsabile

sono presenti in rappresentanza del proponente i consulenti/progettisti Dott. Geol. Lorenzo Sedda e Dott. Geol. Paolo Silvestrelli;

sono infine presenti i funzionari regionali Ing. Valentina Gentili e Dott.ssa Geol. Barbara Menichetti per il Settore VIA e la Dott.ssa Geol. Marianna Zenone per il Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore;

il Settore VIA apre la seduta ricordando che il fine della seduta di Conferenza dei Servizi istruttoria è quello di svolgere un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento di proroga in oggetto acquisendo al riguardo gli elementi informativi, nonché le valutazioni dei Soggetti interessati.

Ricorda le conclusioni della precedente riunione ed illustra brevemente i contenuti delle controdeduzioni trasmesse.

Il Settore VIA procede quindi ad informare i presenti dei contributi tecnico istruttori pervenuti successivamente alla precedente riunione di CdS del 28/06/2022 e di seguito sintetizzati:

- RFI nel proprio contributo del 19/07/2022 evidenzia che, "...omississ... vista la documentazione resa disponibile si precisa che l'elettrodoto citato nella relazione del proponente non è più di questa Società ma è stato acquisito dalla Società Terna S.p.A....";

- il Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore nel proprio contributo del 25/07/2022, esaminato il documento contenente le integrazioni del proponente conclude come segue:

"... La relazione idrologico idraulica redatta sulla base delle richieste di integrazioni avanzata dallo scrivente Settore e finalizzata alla verifica del principio di invarianza idraulica, ovvero della valutazione dell'incidenza delle modificazioni prodotte dalla realizzazione della rete drenante della cava, al regime idraulico esistente, dimostra che la configurazione di progetto, rispetto allo stato attuale, è caratterizzata da un incremento delle portate al colmo in tutti gli scenari analizzati, con incrementi percentuali compresi tra il 2.5 e il 46% per TR = 25 anni e tra il 20 e il 25% per TR = 200 anni.

La stima degli effetti indotti dalla realizzazione del nuovo reticolo di drenaggio della cava al regime idraulico esistente del Borro delle Strosce, in particolare in corrispondenza dell'attraversamento della S.P. n. 43, è stato effettuato con l'allestimento di un modello idraulico monodimensionale del tratto di Borro delle Strosce in regime di moto permanente con il software Hec Ras.

I risultati delle simulazioni idrauliche implementate con il programma Hec-Ras mostrano come per gli scenari analizzati non si verifichi un significativo incremento dei battenti in alveo rispetto alla condizione di stato attuale. In particolare, dall'analisi dei valori di quota del pelo libero nel tratto analizzato risulta che la realizzazione dell'intervento di progetto comporterebbe un incremento della quota del pelo libero in alveo in corrispondenza dell'attraversamento della S.P. n. 43 pari a circa 10 cm sia nello scenario duecentennale che venticinquennale, che tuttavia risulta essere ampiamente contenuto in alveo. Le simulazioni hanno altresì evidenziato che in corrispondenza della sez. 70 per entrambi gli scenari (attuale e di progetto) il ciglio di sponda sinistro venga sormontato in corrispondenza di una incisione localizzata, senza che comunque ciò comporti un aggravio del rischio indotto dallo stato post operam.

Sulla base della valutazione della documentazione agli atti di questo Settore, si comunica, per quanto di

competenza, il parere favorevole, ricordando che l'autorizzazione con concessione idraulica per lo scarico acque meteoriche nel Borro delle Strosce Comune di Arezzo – di cui alla pratica SIDIT 547/2021 - sarà rilasciata nell'ambito del procedimento di "autorizzazione all'escavazione ed al ripristino di una cava di inerti in loc. le Strosce ai sensi della L.R. 35/2015" di competenza del Comune di Arezzo...".

Terminata l'illustrazione dei contributi istruttori acquisiti agli atti, si apre il dibattito tra i presenti.

Interviene il Comune di Arezzo ricordando di avere in corso il procedimento di Autorizzazione all'escavazione ai sensi della L.R. 35/2015, che è stato sospeso in attesa degli esiti della presente proroga di VIA; evidenzia che tale procedimento è limitato solo alla parte della scheda 18 del PAERP nella disponibilità della ditta Innocentini, non avendo più avuto riscontro da parte delle altre due ditte sulla restante parte del progetto che era stato sottoposto originariamente a VIA.

Rimarcando che è interesse del Comune di Arezzo la coltivazione della risorsa estrattiva, chiede di chiarire in sede di proroga di VIA che il fatto che la coltivazione avvenga per stralci e non unitariamente come previsto nel progetto iniziale, non comporti alcun pregiudizio ai successivi lavori di ripristino ambientale.

Il Settore VIA ricorda che, come risulta dal verbale della precedente riunione della Conferenza, il proponente ha confermato di aver richiesto la proroga del provvedimento di VIA esclusivamente per i terreni nella propria disponibilità, pur impegnandosi a portare a termine il ripristino unitario previsto dalla pronuncia di VIA originaria.

Il Comune chiede comunque di dare atto che qualora si procedesse all'escavazione del lotto Innocentini precedentemente alla realizzazione degli altri due lotti, il progetto di ripristino assentito nel provvedimento di VIA originario non riceva alcun pregiudizio.

Interviene il proponente riferendo che dai contatti avuti sia la ditta Inerti Cocci che la ditta Renone Arezzo non sono più interessate all'attività estrattiva, ma la ditta Innocentini ha contattato sia la Renone Arezzo che gli altri proprietari delle particelle interessate dall'attività estrattiva allo scopo di arrivare ad escavare la scheda 18 in toto; tali proprietari si sono resi disponibili a cedere le aree.

Nell'intenzione del proponente c'è quindi l'interesse ad escavare l'intera scheda 18 del PAERP e, in sede autorizzativa, si auspica di poter presentare un documento che attesti le trattative in corso.

Il Comune rimarca comunque la necessità di evidenziare già in sede di proroga di VIA che anticipare i lavori sui terreni nell'attuale disponibilità della ditta Innocentini non pregiudichi in alcun modo il ripristino ambientale dell'intera area della scheda 18.

La Conferenza concorda con il Comune su tale evidenza che il progetto non pregiudica in alcun modo la realizzazione del ripristino ambientale dell'intera area della scheda 18.

Terminati gli interventi, il Settore VIA dà atto che il proponente ha fornito gli approfondimenti richiesti nella precedente riunione della Conferenza in merito alla verifica di congruenza del progetto con la pianificazione di bacino, come sopra riportato; ritiene comunque opportuno indicare al proponente le raccomandazioni formulate dalla competente Autorità di Bacino nel contributo istruttorio del 13/06/2022 riportato nel precedente verbale del 28/06/2022.

Il Settore VIA evidenzia inoltre che l'istruttoria condotta, alla luce degli approfondimenti idraulici forniti nelle integrazioni del 14/07/2022 e del contributo finale del Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore, ha di fatto costituito la verifica di ottemperanza della prescrizione n. 1 di cui alla D.G.C. n. 223/2017 che recitava:

"1. Del canale di drenaggio delle acque meteoriche:

Il progetto dovrà prevedere opere idrauliche finalizzate allo sbocco del canale di drenaggio superficiale dell'area estrattiva in argomento, eventualmente includendo anche il contributo idrico dell'area 22 del PAERP, nel Borro delle Strosce, con tracciato che nella parte finale è da ritrovare nei pressi della fascia di rispetto dell'elettrodoto, questo anche se detta soluzione comportasse la realizzazione di contenute opere di regimazione idraulica nel Borro delle Strosce nei pressi dell'immissione del canale, nelle forme che saranno assentite dall'autorità idraulica".

Tale prescrizione risulta pertanto superata, dando atto che il Genio Civile ha assentito alla soluzione proposta dal proponente a seguito degli approfondimenti idraulici forniti nelle integrazioni del 14/07/2022.

Si ritiene comunque necessario ricordare al proponente che nell'ambito del successivo procedimento di Autorizzazione all'escavazione ed al ripristino della cava ai sensi della L.R. 35/2015 di competenza comunale sarà rilasciata dal Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore (n. pratica SIDIT 547/2021) l'Autorizzazione con concessione idraulica per lo scarico delle acque meteoriche nel Borro delle Strosce nel Comune di Arezzo.

Dopo ampia discussione, viene condiviso che sussistono le condizioni per il rilascio della proroga richiesta, con l'indicazione di alcune raccomandazioni che vengono riportate nella parte finale del presente verbale, di cui tener conto nella successiva fase autorizzativa di competenza comunale;

VISTA la disciplina regionale in tema di "Proroga dei termini" (art. 57 della vigente L.R. 10/2010) e l'art. 25, comma 5, del D.Lgs 152/2006;

VISTO che la richiesta di proroga in esame riguarda la istanza di proroga dell'efficacia del provvedimento conclusivo del procedimento di VIA di cui alla Delibera di Giunta Comunale di Arezzo n. 223/2017, per un periodo pari a cinque anni, per le seguenti motivazioni: *"il progetto non è stato ancora avviato"*;

PRESO ATTO che, con riferimento alle motivazioni che hanno determinato l'impossibilità dell'attuazione del progetto il Proponente nella documentazione depositata a corredo dell'istanza ha dichiarato che non è stato ancora possibile iniziare l'attività di escavazione di cui al progetto sottoposto alla VIA originaria non essendo ancora stata rilasciata la relativa Autorizzazione ai sensi della L.R. 35/2015 da parte del Comune di Arezzo e che la realizzazione dell'intervento in progetto richiederà una tempistica per la sua completa realizzazione pari a cinque anni, come dettagliato nella documentazione allegata all'istanza;

DATO ATTO che l'attività istruttoria della presente Conferenza dei Servizi in merito alla richiesta di proroga in esame è stata approfonditamente espletata alla luce di tutti i contributi tecnici istruttori acquisiti, nonché di quanto emerso dalla discussione svolta durante la prima riunione di Conferenza dei Servizi del 28/06/2022 e in quella odierna;

RITENUTO, sulla base dei contributi espressi, che non vi siano motivi ostativi al rilascio della proroga richiesta;

PRESO ATTO delle motivazioni esposte dal proponente riguardo alla proroga di che trattasi, nonché delle considerazioni sopra riportate;

VALUTATO in base all'istruttoria condotta sulla base della documentazione depositata agli atti, dei contributi tecnici acquisiti nel corso del procedimento nonché di quanto emerso nel corso dei lavori della Conferenza dei Servizi, che vi siano le condizioni per prorogare la validità dei termini contenuti nel provvedimento conclusivo di VIA (Delibera di Giunta del Comune di Arezzo del 09/05/2017, n. 223) per un periodo di cinque anni (corrispondente al cronoprogramma presentato dal proponente e come adeguatamente motivato nel precedente verbale della Conferenza), fermo restando la validità delle prescrizioni ivi contenute, così come modificate dalla D.G.R. n. 413/2022 relativamente alle prescrizioni n. 4, 5 e 9;

RICORDATO che:

come risulta dal verbale della precedente riunione, la Conferenza ritiene opportuno raccomandare al proponente di presentare al Comune di Arezzo in fase autorizzativa un aggiornamento dell'elaborato *"Planimetria di progetto"* comprensivo della soluzione di dettaglio proposta nella documentazione agli atti del presente procedimento in merito alla viabilità di accesso alla scheda 18 del PAERP, che prevede di riutilizzare la strada vicinale esistente lungo il perimetro della particella n. 1369 anziché tagliare tale particella con una nuova viabilità, al fine di poterne valutare anche gli aspetti legati alle condizioni di sicurezza con l'innesto sulla strada comunale, come peraltro già previsto dalla prescrizione n. 4 di cui alla D.G.R. n. 413/2022;

come risulta dalle premesse del presente verbale, la prescrizione n. 1 di cui alla D.G.C. n. 223/2017 risulta superata, avendo l'istruttoria condotta per il presente procedimento dato atto che il Genio Civile ha assentito la soluzione proposta dal proponente a seguito degli approfondimenti idraulici forniti nelle integrazioni del 14/07/2022, così come previsto nella suddetta prescrizione, pur ritenendo comunque necessario ricordare al proponente che nell'ambito del successivo procedimento di Autorizzazione all'escavazione ed al ripristino della cava ai sensi della L.R. 35/2015 di competenza comunale sarà rilasciata dal Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore (n. pratica SIDIT 547/2021) l'Autorizzazione con concessione idraulica per lo scarico delle acque meteoriche nel Borro delle Strosce nel Comune di Arezzo;

come risulta dalle premesse della precedente D.G.R. n. 413/2022, anche la prescrizione n. 8 di cui alla D.G.C. n. 223/2017 risulta superata, essendo stato smantellato l'impianto di trattamento di inerti ivi citato, come riferito dal proponente stesso e confermato dal Comune di Arezzo nel corso del precedente procedimento;

DATO atto che non è mai pervenuta una manifestazione di interesse da parte delle altre due ditte che erano state coproponenti del progetto sottoposto alla VIA originaria assieme alla Innocentini & Figli S.r.l., nonostante le ripetute richieste inviate dal Settore VIA con note prot. 0213773 del 24/05/2022, prot. 0261200 del 29/06/2022 e prot. 0282438 del 14/07/2022, che risultano essere state correttamente consegnate ai destinatari;

DATO altresì atto che, come risulta dal verbale della precedente riunione della Conferenza, il proponente ha confermato di aver richiesto la proroga del provvedimento di VIA esclusivamente per i terreni nella propria disponibilità, pur impegnandosi a portare a termine il ripristino unitario previsto dalla pronuncia di VIA originaria;

PER TUTTO QUANTO SOPRA esposto, visto e considerato;

LA CONFERENZA
decide di proporre alla Giunta Regionale

A) di prorogare, preso atto delle risultanze istruttorie di cui sopra, ex art. 57 della L.R. 10/2010 per un periodo pari a cinque (5) anni la durata dell'efficacia della pronuncia di compatibilità ambientale di cui al provvedimento conclusivo costituito dalla Delibera di Giunta del Comune di Arezzo n. 223 del 09/05/2017 relativamente al "Progetto unitario di coltivazione inerti e recupero ambientale di una porzione di terreno inserita nella variante di adeguamento al PAERP, scheda 18, Il Pugno – Le Strosce", ubicato nel Comune di Arezzo", come richiesto dalla Ditta Innocentini Santi & Figli S.r.l. (con sede legale in Via Setteponti n. 181 nel Comune di Arezzo; CF/PI 01453370510), per le motivazioni e le considerazioni sviluppate in premessa, fermo restando che:

- il proponente è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;
- la realizzazione degli interventi previsti si deve conformare alle norme tecniche di settore, nonché alla disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;
- sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

e ferma restando la validità delle prescrizioni ivi contenute, così come modificate dalla D.G.R. n. 413/2022 relativamente alle n. 4, 5 e 9 e ad eccezione delle n. 1 e 8 che, come riportato nelle premesse, risultano superate.

La presente proroga è inoltre subordinata al rispetto della seguente ulteriore prescrizione:

1. il proponente è tenuto a portare a termine tutte le opere previste nell'ambito del ripristino unitario assentito nella pronuncia di VIA originaria che gravano sui terreni escavati della scheda 18 del PAERP.

(la presente prescrizione è soggetta a controllo da parte del Comune di Arezzo con il supporto tecnico di ARPAT)

Vengono inoltre indicate al proponente le seguenti **raccomandazioni**, di cui tener conto nella successiva fase

autorizzativa di competenza comunale:

- si ricorda che nell'ambito del procedimento di Autorizzazione all'escavazione ed al ripristino della cava ai sensi della L.R. 35/2015 di competenza comunale sarà rilasciata dal Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore (n. pratica SIDIT 547/2021) l'Autorizzazione con concessione idraulica per lo scarico delle acque meteoriche nel Borro delle Strosce nel Comune di Arezzo;

- si raccomanda di prendere contatti con Terna S.p.A. per acquisire il proprio nulla osta in merito all'elettrodotto citato nella relazione del proponente, che RFI ha dichiarato di essere stato acquisito da Terna;

- si ricorda di presentare al Comune di Arezzo in fase autorizzativa un aggiornamento dell'elaborato "Planimetria di progetto" comprensivo della soluzione di dettaglio proposta nella documentazione agli atti del presente procedimento in merito alla viabilità di accesso alla scheda 18 del PAERP, che come riportato nel precedente verbale di riunione della Conferenza prevede di riutilizzare la strada vicinale esistente lungo il perimetro della particella n. 1369 anziché tagliare tale particella con una nuova viabilità, al fine di poterne valutare anche gli aspetti legati alle condizioni di sicurezza con l'innesto sulla strada comunale, come peraltro già previsto dalla prescrizione n. 4 di cui alla D.G.R. n. 413/2022;

- per quanto riguarda gli aspetti della pianificazione di bacino distrettuale:

a) con riferimento al Piano di Gestione delle Acque (PGA), si ricorda che dovrà essere assicurata l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sul corpo idrico superficiale indicato dall'Autorità di Bacino nel contributo istruttorio riportato nel precedente verbale (FIUME ARNO ARETINO), deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo dello stesso e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità;

b) con riferimento al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), si ricorda che l'intervento dovrà garantire la sicurezza, non determinare condizioni di instabilità e non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.

B) di dare atto che presso la sede del Settore VIA, Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento.

Del presente verbale viene data lettura da parte del Settore VIA ai presenti che lo confermano e viene disposto di inviare il verbale tramite e-mail per l'acquisizione della firma digitale.

Non essendovi null'altro da discutere, la Responsabile del Settore VIA conclude i lavori della Conferenza alle ore 11:00.

Firenze, 28 Luglio 2022

I Partecipanti alla Conferenza	Firma
Geom. Piero Paliotta	<i>Firmato digitalmente</i>
Dott. Alessandro Forzoni	<i>Firmato digitalmente</i>

La Responsabile
Settore VIA-VAS
Arch. Carla Chiodini
Firmato digitalmente



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 08/08/2022 (punto N 34)

Delibera N 964 del 08/08/2022

Proponente

MONIA MONNI
DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Carla CHIODINI

Direttore Edo BERNINI

Oggetto:

PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis. "Progetto di razionalizzazione funzionale degli impianti di servizio e contestuale recupero di nuove volumetrie" presso l'impianto di gestione integrata dei rifiuti sito in località Legoli, Comune di Peccioli (PI).
Proponente: Belvedere S.p.A. - Indizione di Contraddittorio ex art. 54 della L.R. 10/10.

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS
Monia MONNI	Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Modalità di svolgimento del Contraddittorio ex art. 54 della L.R. 10/10.

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Allegati n. 1

A *Modalità di svolgimento del Contraddittorio ex art. 54 della L.R. 10/10.*
40ffae5bb55829427fdb0646e487a64579c055bb737e3a4d6c2db9a97adf0962

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. n. 1/2009 - *“Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”*;

VISTA la Direttiva VIA 2011/92/UE *concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati*, così come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

VISTO il D.lgs. 152/2006 - *“Norme in materia ambientale”*;

VISTA la L.R. 10/2010 - *“Norme in materia di valutazione ambientale strategica(VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”* - così come modificata dalla L.R. n. 25 del 25 maggio 2018, ed in particolare l'art. 54 intitolato *“Contraddittorio”*;

VISTA la L. 241/90 - *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”*;

VISTA la L.R. 40/09 - *“Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”*;

DATO ATTO che:

- la proponente Società Belvedere S.p.A. (avente sede legale in Peccioli (PI), Via Marconi n. 5 C.F. e P.IVA 01404590505,), ha depositato al Settore Valutazione di Impatto Ambientale – Valutazione Ambientale Strategica della Regione Toscana (di seguito Settore VIA) in data 13/09/2021, con nota acquisita al protocollo regionale n. 0354385, istanza di avvio del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (di seguito PAUR) per il *“Progetto di razionalizzazione funzionale degli impianti di servizio e contestuale recupero di nuove volumetrie”* presso l'impianto di gestione integrata dei rifiuti sito in località Legoli, Comune di Peccioli (PI), ai sensi degli articoli 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e 73-bis della L.R. 10/2010, nonché la relativa documentazione;

il progetto è sottoposto alla procedura di VIA regionale, in quanto rientra nella tipologia elencata nell'Allegato III alla parte seconda del D.Lgs.152/2006, alla lettera ag), denominata: *“ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato”* e si riferisce ad un progetto compreso nell'Allegato III, alla lettera p, denominata: *“Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m³ (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152): discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m³”*;

il progetto prevede una razionalizzazione dei sistemi di gestione del percolato e del biogas, una complessiva riorganizzazione funzionale e una nuova collocazione degli impianti di servizio, oltre ad una diversa conformazione morfologica dell'area di messa in posto dei rifiuti, mediante la realizzazione delle seguenti opere: argine di sbarramento del percolato, sistema di raccolta e sollevamento del percolato, impianti di gestione del biogas e del percolato, demolizione vecchi impianti e servizi, realizzazione di viabilità di accesso e nuova area accettazione/uffici/spogliatoi, impianto antincendio ed elettrico, realizzazione di ingressi controllati, regimazione acque pluviali e opere per la mitigazione dell'impatto ambientale. Le opere da realizzare consentiranno di ottenere un ulteriore volume utile per lo smaltimento pari a circa 5.275.000 m³, in grado di garantire una capacità di smaltimento dell'impianto per circa 22 anni;

il progetto ricade nel territorio del Comune di Peccioli e interessa a livello di impatti anche il Comune di Palaia;

il procedimento è finalizzato al rilascio del PAUR, comprensivo del provvedimento di VIA e delle seguenti autorizzazioni: Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) (che ai sensi dell'Allegato IX alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sostituisce le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, autorizzazione unica alla realizzazione ed all'esercizio per gli impianti di smaltimento rifiuti) il Permesso a Costruire; autorizzazione unica di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; parere di conformità del progetto alla normativa di prevenzione incendi; autorizzazione idraulica e concessione uso suolo; autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico e parere sull'assetto idrogeologico;

il procedimento, una volta espletata la fase di verifica di completezza documentale, è stato avviato in data 16/12/2021 mediante la pubblicazione sul sito web della Regione Toscana dell'avviso al pubblico. Tale forma di pubblicità ha tenuto luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

a seguito di detta pubblicazione sono pervenute n. 8 osservazioni;

CONSIDERATO che

le suddette osservazioni evidenziano criticità sulle diverse componenti ambientali, criticità a livello di impatto paesaggistico e conseguenze socio-economiche per il territorio; due di queste fanno espressa richiesta dello svolgimento di una fase di contraddittorio;

le suddette osservazioni risultano acquisite al procedimento e saranno analizzate durante l'istruttoria dal Settore procedente, congiuntamente ai pareri e contributi tecnici resi dagli Enti e dai soggetti competenti;

TENUTO CONTO delle richieste di cui sopra e delle esigenze nelle stesse rappresentate in ordine alle quali gli osservanti sollecitano risposte ed approfondimenti;

RITENUTO, sulla base di quanto osservato da parte del pubblico, di dover attivare una forma di partecipazione ulteriore rispetto alle consultazioni di legge;

CONSIDERATO il numero e il contenuto delle osservazioni presentate, il tutto come sopra sinteticamente riportato;

VISTO l'art. 54 della L.R. 10/10 che, in attuazione dell'art. 7-bis, comma 8 del d.lgs. 152/2006, espressamente prevede (*comma 1*) la possibilità per l'Autorità competente di VIA di disporre con proprio atto lo svolgimento di un sintetico contraddittorio, con riferimento al progetto oggetto di valutazione di impatto ambientale, dettando in proposito specifici criteri;

RITENUTA adeguata, per il caso di specie - in considerazione della tipologia di intervento e degli impatti in analisi, nonché del numero delle osservazioni presentate - la forma del Contraddittorio ex art. 54 della L.R. 10/2010, quale forma di partecipazione idonea a garantire un giusto confronto fra il Proponente e i soggetti che hanno presentato osservazioni;

VISTO il documento "PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis. "Progetto di razionalizzazione funzionale degli impianti di servizio e contestuale recupero di nuove volumetrie" presso l'impianto di gestione integrata dei rifiuti sito in località Legoli, Comune di Peccioli (PI). Proponente: Belvedere S.p.A. Modalità di svolgimento del Contraddittorio ex art. 54 della L.R. 10/10", Allegato A) al presente atto, inerente le modalità di svolgimento del Contraddittorio nell'ambito del procedimento in oggetto;

RITENUTO quindi di procedere relativamente alla forma di consultazione pubblica da attivare nell'ambito del procedimento di cui trattasi;

DATO ATTO che lo svolgimento del Contraddittorio in argomento dovrà avvenire nel rispetto dei termini del procedimento come fissati dalla norma;

A voti unanimi,

DELIBERA

1) di disporre, ai sensi dell'art. 54 della L.R. 10/10, l'indizione di un Contraddittorio in ordine al *“Progetto di razionalizzazione funzionale degli impianti di servizio e contestuale recupero di nuove volumetrie” presso l'impianto di gestione integrata dei rifiuti sito in località Legoli, Comune di Peccioli (PI). Proponente: Belvedere S.p.A.*” attualmente oggetto di procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale avviato in data 16/12/2021 ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. 152/2006 e dell'art. 73-bis della L.R. 10/2010;

2) di dare atto che il Contraddittorio di cui al punto precedente si svolgerà secondo le modalità stabilite nel documento *“PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis. “Progetto di razionalizzazione funzionale degli impianti di servizio e contestuale recupero di nuove volumetrie” presso l'impianto di gestione integrata dei rifiuti sito in località Legoli, Comune di Peccioli (PI). Proponente: Belvedere S.p.A. Modalità di svolgimento del Contraddittorio ex art. 54 della L.R. 10/10.”*, allegato al presente atto (All. A), redatto sulla base dei criteri di cui all'art. 54 della L.R. 10/10;

3) di dare atto che lo svolgimento del Contraddittorio in parola avverrà prima della conclusione della fase di valutazione e che il medesimo non dovrà comportare interruzioni o sospensioni dei termini dell'istruttoria;

4) di dare atto che, ai sensi del richiamato art. 54 della LR10/10, dell'indizione del Contraddittorio disposto con il presente atto, nonché delle relative modalità di svolgimento, sarà data notizia mediante pubblicazione di specifico avviso sul sito istituzionale regionale, da effettuarsi a cura della struttura operativa di cui all'art. 47 della L.R. 10/10.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli artt. 4, 5 e 5bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della medesima legge regionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

La Dirigente Responsabile
CARLA CHIODINI

Il Direttore Ambiente ed Energia
EDO BERNINI

PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis. “Progetto di razionalizzazione funzionale degli impianti di servizio e contestuale recupero di nuove volumetrie” presso l’impianto di gestione integrata dei rifiuti sito in località Legoli, Comune di Peccioli (PI). Proponente: Belvedere S.p.A. Modalità di svolgimento del Contraddittorio ex art. 54 della L.R. 10/10.

1. Premessa

L'art. 54 della L.R. 10/10 titolato “*Contraddittorio*” costituisce una specifica forma di consultazione del pubblico che il legislatore regionale ha mantenuto e previsto in attuazione dell'art. 7 bis, comma 8, del D. Lgs. 152/06, norma che riserva alle Regioni autonomia nella disciplina delle modalità di consultazione del pubblico.

Il medesimo art. 54 della L.R. 10/2010, nel prevedere la generica facoltà dell'Autorità competente di VIA di disporre l'indizione e lo svolgimento di un sintetico contraddittorio con riferimento al progetto oggetto di VIA, indica alcuni criteri generali in applicazione dei quali occorre individuare le specifiche modalità di svolgimento del contraddittorio stesso; nel dettaglio, l'art. 54 citato così prevede:

1. *In attuazione dell'articolo 7 bis, comma 8, del d.lgs. 152/06, l'autorità competente con proprio atto può disporre lo svolgimento di un sintetico contraddittorio, con riferimento al progetto oggetto di valutazione di impatto ambientale.*
2. *Il contraddittorio è moderato dall'autorità competente, tramite la propria struttura operativa di cui all'articolo 47, e si compone di una o più sessioni;*
3. *Al contraddittorio possono partecipare: i soggetti che hanno presentato pareri, contributi e osservazioni, il proponente e gli estensori del progetto e dello studio di impatto ambientale.*
4. *Dell'indizione e delle modalità di svolgimento del contraddittorio viene dato specifico avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell'autorità competente.*
5. *Il verbale del contraddittorio è redatto a cura della struttura operativa di cui all'articolo 47 ed è pubblicato sul sito istituzionale dell'autorità competente, fatte salve le esigenze di riservatezza..*
6. *Nell'atto di cui al comma 1, sulla base dei criteri di cui al presente articolo, sono disciplinate le modalità di svolgimento del contraddittorio.*

Il Contraddittorio consiste quindi in una fase di confronto dei soggetti osservanti, ai quali è in tal modo consentita una partecipazione attiva nel procedimento, con la Società proponente il progetto in oggetto sulle tematiche segnalate nelle osservazioni acquisite al medesimo procedimento. E' altresì ammessa la partecipazione delle Amministrazioni e di tutti i soggetti pubblici interessati.

2. Pubblicità e modalità di svolgimento

Dell'avvenuta indizione e delle modalità di svolgimento del Contraddittorio, come di seguito individuate, deve essere dato specifico Avviso al pubblico sul sito *web* dell'Autorità competente per la VIA, contenente altresì la formale convocazione della sessione nell'ambito del contraddittorio, così come indetto da relativa delibera di Giunta regionale.

Lo svolgimento del Contraddittorio non determina interruzioni o sospensioni dei termini del procedimento in oggetto.

Il Contraddittorio si svolge in un'unica sessione secondo le seguenti modalità:

Allegato A) alla deliberazione avente ad oggetto “PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis. “Progetto di razionalizzazione funzionale degli impianti di servizio e contestuale recupero di nuove volumetrie” presso l’impianto di gestione integrata dei rifiuti sito in località Legoli, Comune di Peccioli (PI). Proponente: Belvedere S.p.A.. - Indizione di Contraddittorio ex art. 54 della L.R. 10/10.”

- il Contraddittorio si svolge nella data fissata dal Settore VIA regionale, quale struttura operativa ex art. 47 della L.R. 10/10, compatibilmente con i tempi del procedimento;
- il contraddittorio si svolge nella modalità della videoconferenza;
- della data di svolgimento del contraddittorio, delle modalità per il collegamento e delle ulteriori misure organizzative è data comunicazione tramite specifico Avviso al Pubblico, pubblicato sul sito web della Regione – sez VIA – a cura della Struttura operativa;
- la discussione è moderata dalla Responsabile o da un funzionario del Settore VIA;
- è consentita la partecipazione di un singolo soggetto in rappresentanza di ciascun Comitato osservante, nonché dei singoli osservanti, previa conferma della partecipazione;
- i partecipanti sono informati circa il trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”, mediante informativa pubblicata sulla pagina dedicata alla VIA del sito web regionale. All'inizio della seduta il moderatore ha cura di richiamare la medesima informativa;
- al fine di agevolare l'ordinato svolgimento della riunione nonché ottenere una trasparente verbalizzazione delle questioni che in quella sede saranno trattate, gli osservanti che prevedono di intervenire al contraddittorio saranno invitati ad anticipare al Settore VIA, una formulazione schematica e sintetica della problematica ambientale di interesse e a comunicare il nominativo della persona che intenderà partecipare; dette comunicazioni saranno da trasmettere nei tempi e nei modi appositamente stabiliti nell'Avviso al Pubblico di cui sopra;
- ciascun partecipante ha a disposizione 15 minuti di tempo per esporre, in sintesi, il quesito di interesse sul quale verranno di conseguenza svolte, nei successivi 15 minuti, le controdeduzioni del proponente; sia l'osservante che il proponente hanno la facoltà di ridurre il tempo a disposizione per l'esposizione dei quesiti, così da poter utilizzare il tempo residuo per eventuale replica;
- i contenuti della discussione sono documentati tramite integrale registrazione su apposito supporto informatico o in alternativa verbalizzazione e conservati agli atti del procedimento;
- un sintetico verbale riportante le modalità di svolgimento della seduta sarà sottoposto ad approvazione, mediante apposizione della firma di ogni soggetto partecipante;
- l'apposizione di suddetta firma costituisce accettazione e conferma di quanto riportato a verbale nonché di presa visione dell'informativa ricevuta circa le modalità di trattamento dei dati ivi contenuti;
- il medesimo verbale è successivamente pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità competente regionale unitamente all'eventuale file audio, fatte salve le esigenze di riservatezza che dovranno essere prontamente evidenziate dai presenti per le parti di proprio interesse.

Allegato A) alla deliberazione avente ad oggetto “PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis. “Progetto di razionalizzazione funzionale degli impianti di servizio e contestuale recupero di nuove volumetrie” presso l'impianto di gestione integrata dei rifiuti sito in località Legoli, Comune di Peccioli (PI). Proponente: Belvedere S.p.A.. - Indizione di Contraddittorio ex art. 54 della L.R. 10/10.”



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 08/08/2022 (punto N 35)

Delibera N 965 del 08/08/2022

Proponente

MONIA MONNI
DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Carla CHIODINI

Direttore Art. 11, comma 2 Reg. interno GR

Oggetto:

VIA postuma ex art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010 e D.G.R. n. 931/2019 con modifiche relativa all'esistente impianto chimico di produzione fertilizzanti situato nel Comune di San Miniato (PI). Proponente Organazoto Fertilizzanti S.p.A. Provvedimento conclusivo.

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS
Monia MONNI	Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Verbale CdS del 04-03-2022
B	Si	Verbale CdS del 14-07-2022

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Allegati n. 2

- A* *Verbale CdS del 04-03-2022*
564fd9ce1589d4df9b2c2b8a5d5ec0f3002f17e3d577c594f3cf0a1e5839145c
- B* *Verbale CdS del 14-07-2022*
36d52f8d3c81dbe59470a07867330b03ccb1d896687639dbd920dfc5cfb190c2

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- la Direttiva VIA 2011/92/UE *concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati*, modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

- il D.Lgs. 152/2006 - *“Norme in materia ambientale”*;

- la L. n. 241/1990 - *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”*;

- la L.R. n. 40/2009 - *“Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”*;

- la L.R. n. 10/2010 - *“Norme in materia di valutazione ambientale strategica(VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”* ed in particolare l'art. 43, comma 6;

RICHIAMATE le proprie delibere:

- G.R. n. 931 del 22/07/2019 - *“Linee guida per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di cui all'art.29 del D.Lgs. 152/06 e art. 43, comma 6, della L.R. 10/2010”*;

- G.R. n. 1196 del 01/10/2019 - *“L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3: aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)”*;

PREMESSO che

la Organazoto Fertilizzanti S.p.A. - con sede legale in Via della Spira, 26 nella frazione di Ponte a Egola nel Comune di San Miniato (PI) C.F. e P.I. 05036850484 (di seguito il Proponente) - in data 31/03/2021 (al protocollo regionale nn. 0141700 - 0141699 - 0141697 - 0141695 - 0141701 - 0141698 - 0141696 - 0141690) - ha depositato presso il Settore regionale Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito Settore VIA) l'istanza di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi degli artt.23 e segg. del D.Lgs. 152/2006 e degli artt.52 e segg. della L.R. 10/2010, relativamente all'esistente impianto chimico per la produzione di fertilizzanti sito in Via della spira n. 26, nella frazione di Ponte a Egola, nel Comune di San Miniato (PI) ed in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dalla Provincia di Pisa con D.D. n. 4192 del 03/10/2011 e s.m.i., trasmettendo i relativi elaborati;

DATO ATTO che

l'attività dell'impianto chimico esistente di cui trattasi è incentrata sulla produzione di concimi organici mediante recupero e riutilizzo di residui di attività conciarie prodotti nel comprensorio, costituiti principalmente da polveri, rasatura, scarti e rifilatura di pellami conciatosi sia al cromo che al vegetale. Il ciclo produttivo si articola essenzialmente in tre diverse linee impiantistiche tra loro interconnesse associabili alla produzione di:

- concime denominato "idrolizzato" prodotto dal recupero di rifiuti non pericolosi;
- concime da miscelazione e cubettatura di "idrolizzato" e materie prime denominato "pellettato";
- concime azotato denominato "cornungia";

con Decreto Dirigenziale del Settore Autorizzazioni Ambientali della Regione Toscana (nel frattempo subentrata alla Provincia ex l.r. 56/2014) n. 55 del 04/01/2019, è stata autorizzata una modifica non sostanziale per alcuni interventi gestionali e impiantistici, alcuni previsti per la risoluzione di non conformità ed azioni di miglioramento rilevate da ARPAT. E' stata inoltre recepita con prescrizioni la richiesta della

Società di poter includere nel conferimento di rifiuti non pericolosi classificati EER 040199 anche ritagli e residui di rasatura di pellami conciati WET WHITE senza cromo e di incrementare il quantitativo complessivo annuo di rifiuti recuperati (sfruttando la capacità di trattamento residua dell'impianto, senza modificare la potenzialità giornaliera) da 26.000 t/anno a 30.000 t/anno con un conseguente aumento della produzione di "concime organico azotato cuoio e pelli idrolizzati" da 15.000 t/anno a 17.100 t/anno;

l'istanza del 31/03/2021 è stata presentata in applicazione dell'art. 43, comma 6 della L.R. 10/2010 (VIA postuma), in occasione del riesame dell'AIA dell'impianto, con modifiche all'impianto consistenti in:

- incremento dei quantitativi annui di rifiuti non pericolosi da sottoporre ad attività di recupero R3;
- incremento del consumo di materie prime impiegate nella produzione di fertilizzanti;
- inserimento tra i rifiuti non pericolosi autorizzati con codice EER 040199 anche dei rifiuti non pericolosi costituiti da ritagli e rasatura pellami conciati WET WHITE senza cromo;
- inserimento tra le emissioni da monitorare della Emissione convogliata E1 costituita dai fumi di combustione caldaia a metano da 3,98 MW;

RILEVATO che:

le attività in oggetto risultano ricomprese nell'Allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, alla lettera e) denominata "*Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro: [...] per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti)*";

il progetto ricade integralmente nel Comune di San Miniato (PI) e gli impatti interessano il territorio del medesimo comune;

il proponente ha provveduto a versare gli oneri istruttori dovuti pari a € 903,12, come da nota di accertamento n. 21834 del 08/04/2021;

il procedimento è stato avviato in data 02/04/2021, con la pubblicazione sul sito web regionale dell'avviso di cui all'art. 23, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 152/2006;

in esito alla fase di consultazione, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il Settore VIA ha chiesto i pareri di competenza e i contributi tecnici istruttori alle Amministrazioni, agli uffici ed alle Agenzie regionali ed agli altri Soggetti interessati e, sulla base degli elementi istruttori acquisiti, con nota del 29/06/2021 ha formulato al Proponente una richiesta di integrazioni e di chiarimento, da depositare entro il termine di 30 giorni;

con nota del 29/07/2021, è stata accolta l'istanza di sospensione di 180 giorni del termine per la presentazione delle integrazioni, richiesta dal Proponente, in applicazione del punto 5 dell'Allegato A alla D.G.R. 931/2019;

in data 24/01/2022, il Proponente ha provveduto a depositare la documentazione integrativa e di chiarimento richiesta;

con nota del 26/01/2022, il Settore VIA ha richiesto pareri e contributi tecnici istruttori sulle integrazioni depositate agli stessi Soggetti coinvolti inizialmente e, contestualmente, ha indetto una Conferenza dei Servizi istruttoria ai sensi dell'art. 14, comma 1 della L. 241/1990, convocando la prima riunione per il 04/03/2022;

con nota del 23/02/2022, il proponente ha depositato ulteriore documentazione integrativa volontaria, di cui è stata data comunicazione dal Settore VIA ai Soggetti interessati al fine di tenerne conto nell'espressione del contributo istruttorio già richiesto;

in data 04/03/2022, anche alla luce dei contributi istruttori acquisiti, si è regolarmente svolta la prima

riunione della Conferenza dei Servizi istruttoria, che si è conclusa aggiornando i propri lavori ad una nuova riunione in considerazione della disponibilità del proponente a presentare alcuni chiarimenti ed approfondimenti entro 90 giorni, come risulta dal verbale della riunione che viene allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

in data 06/06/2022, il proponente ha depositato la suddetta documentazione di chiarimenti e approfondimento e il Settore VIA ha convocato la seconda riunione della Conferenza dei Servizi istruttoria, chiedendo contestualmente di formulare un contributo tecnico istruttorio sulle integrazioni depositate ai Soggetti interessati;

tenuto conto della documentazione complessivamente trasmessa dal Proponente ed anche alla luce degli ulteriori contributi istruttori acquisiti, in data 14/07/2022 si è regolarmente svolta la seconda riunione della Conferenza dei Servizi istruttoria, che ha concluso i propri lavori come descritto nel verbale allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale (Allegato B);

CONSIDERATO che il Verbale della Conferenza dei Servizi istruttoria del 14/07/2022, a conclusione dell'istruttoria svolta ed ivi documentata, attesta il parere favorevole di tutti gli interessati ad esprimere pronuncia positiva di compatibilità ambientale postuma relativamente all'esistente impianto chimico per la produzione di fertilizzanti sito in Via della spira n. 26, nella frazione di Ponte a Egola, nel Comune di San Miniato (PI), subordinatamente al rispetto di specifiche prescrizioni e con l'indicazione di alcune raccomandazioni nello stesso elencate;

PRESO ATTO in particolare che, come risulta dal Verbale della Conferenza dei Servizi istruttoria del 14/07/2022:

il procedimento di VIA postuma ha avuto come oggetto di valutazione l'esistente impianto chimico per la produzione dei fertilizzanti e non la valutazione dei possibili effetti ambientali che potrebbe comportare il successivo impiego di tali fertilizzanti, che oltretutto avverrà con modalità non definibili a priori in termini di localizzazione, quantificazione e tipo di utilizzo; questi ultimi elementi attengono alle competenze dei Soggetti deputati alla certificazione e all'autorizzazione all'utilizzo del prodotto, i quali devono definirne anche le relative modalità;

la Conferenza ritiene opportuno prescrivere al proponente l'effettuazione della sperimentazione pilota di verifica delle caratteristiche dei fertilizzanti prodotti dai rifiuti provenienti da concia "Wet White", proposta dal proponente stesso, ai fini del riesame dell'AIA;

in assenza, come ad oggi, di uno specifico D.M. che disciplina l'*End of Waste*, dovrà inoltre essere definita in sede di riesame dell'AIA, essendo di natura strettamente autorizzativa, la cosiddetta "cessazione della qualifica di rifiuto" per tutti i fertilizzanti prodotti da rifiuti, mediante la verifica del rispetto dei requisiti dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006;

nell'ambito dei lavori della Conferenza, sono stati valutati positivamente gli interventi proposti dal proponente come ulteriori misure di mitigazione al fine di ridurre, rispetto allo stato attuale, le emissioni di polveri (sia convogliate che diffuse) e le emissioni odorigene; l'attuazione di dette misure viene prescritta al proponente;

la Conferenza ritiene altresì necessario prescrivere al proponente uno specifico monitoraggio idrogeochimico della falda e alcune indicazioni per lo scarico delle acque meteoriche non contaminate;

RITENUTO di condividere i contenuti, le motivazioni, le considerazioni e le conclusioni espresse nei verbali della Conferenza dei Servizi istruttoria del 04/03/2022 e del 14/07/2022, così come riportati in allegato a farne parte integrante e sostanziale del presente atto (rispettivamente Allegati A e B);

A voti unanimi

DELIBERA

1) di esprimere, in conformità all'art. 25 del D.Lgs. 152/2006, pronuncia positiva di compatibilità ambientale postuma relativamente all'esistente impianto chimico per la produzione di fertilizzanti sito in Via della spira n. 26, nella frazione di Ponte a Egola, nel Comune di San Miniato (PI), presentata ai sensi dell'art. 43, comma 6 della L.R. 10/2010 da Organazoto Fertilizzanti S.p.A. - con sede legale in Via della Spira n. 26, nella frazione di Ponte a Egola, nel Comune di San Miniato (PI) C.F. e P.I. 05036850484 - comprensiva delle modifiche proposte nella documentazione presentata, per le motivazioni e le considerazioni sviluppate nei verbali della Conferenza dei Servizi istruttoria del 04/03/2022 e del 14/07/2022, allegati a farne parte integrante e sostanziale del presente atto (rispettivamente Allegati A e B), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni riportate nel verbale conclusivo della Conferenza del 14/07/2022 (Allegato B), fermo restando che sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

2) di individuare i Soggetti indicati nelle singole prescrizioni di cui al precedente punto 1) per il controllo dell'adempimento delle prescrizioni, ricordando di comunicare l'esito delle verifiche di ottemperanza anche al Settore VIA regionale. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di dare atto che, in assenza, come ad oggi, di uno specifico D.M. che disciplina l'*End of Waste*, dovrà essere definita in sede di riesame dell'AIA la cosiddetta "cessazione della qualifica di rifiuto" per tutti i fertilizzanti prodotti da rifiuti, mediante la verifica del rispetto dei requisiti dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006;

4) di notificare, a cura del Settore VIA, il presente atto alla società Organazoto Fertilizzanti S.p.A.;

5) di comunicare, a cura del Settore VIA, il presente atto alle altre Amministrazioni, nonché agli Uffici regionali ed agli altri Soggetti interessati;

6) di dare atto che presso la sede del Settore VIA, Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli artt. 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della L.R. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

La Dirigente Responsabile
CARLA CHIODINI



Regione Toscana

Direzione Ambiente ed Energia
Settore *Valutazione di Impatto Ambientale*
Valutazione Ambientale Strategica

CONFERENZA DEI SERVIZI
(artt. 14 e seguenti della L. 241/1990, L.R. 40/2009)

Riunione del 04/03/2022

Oggetto: VIA postuma ex art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010 e D.G.R. n. 931/2019 con modifiche relativa all'esistente impianto chimico di produzione fertilizzanti situato nel Comune di San Miniato (PI). Proponente Organazoto Fertilizzanti S.p.A.

VISTI

- la Direttiva VIA 2011/92/UE *concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati*, modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;
- il D.Lgs. 152/2006 - "*Norme in materia ambientale*";
- la L. n. 241/1990 - "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*";
- la L.R. n. 40/2009 - "*Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa*";
- la L.R. n. 10/2010 - "*Norme in materia di valutazione ambientale strategica(VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)*";

Richiamate le proprie delibere:

- G.R. n. 931 del 22/07/2019 - "*Linee guida per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di cui all'art. 29 del D.Lgs. 152/06 e art. 43, comma 6, della L.R. 10/2010*";
- G.R. n. 1196 del 01/10/2019 - "*L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3: aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)*";

Visto che

la Organazoto Fertilizzanti S.p.A. - con sede legale a San Miniato (PI), in Via della Spira, 26 località Ponte a Egola, C.F.: 05036850484 (di seguito il Proponente) - in data 31/03/2021 (al protocollo regionale nn. 0141700 - 0141699 - 0141697 - 0141695 - 0141701 - 0141698 - 0141696 - 0141690) - ha depositato presso il Settore regionale Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito Settore VIA) l'istanza di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi degli artt. 23 e segg. del D.Lgs. 152/2006 e degli artt. 52 e segg. della L.R. 10/2010, relativamente all'esistente impianto chimico per la produzione di fertilizzanti, ubicato in Via della Spira, 26, nel Comune di San Miniato (PI) ed

in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dalla Provincia di Pisa con D.D. n. 4192 del 03/10/2011 e s.m.i., trasmettendo i relativi elaborati;

l'istanza è stata presentata in applicazione dell'art. 43, comma 6 della L.R. 10/2010, in occasione del riesame dell'AIA in quanto l'installazione, il cui originario insediamento risale ai primi anni '70 del ventesimo secolo, si è sviluppata gradatamente nel tempo e non è mai stata sottoposta a procedure di Valutazione di Impatto Ambientale. L'istanza è relativa all'impianto chimico di produzione fertilizzanti, con modifiche consistenti in:

- incremento dei quantitativi annui di rifiuti non pericolosi da sottoporre ad attività di recupero R3;
- incremento del consumo di materie prime impiegate nella produzione di fertilizzanti;
- inserimento tra i rifiuti non pericolosi autorizzati con codice EER 040199 anche dei rifiuti non pericolosi costituiti da ritagli e rasatura pellami conciati WET WHITE senza cromo;
- inserimento tra le emissioni da monitorare della Emissione convogliata E1 costituita dai fumi di combustione caldaia a metano da 3,98 MW.

Le suddette modifiche non comportano la realizzazione di nuove opere sull'installazione esistente;

il progetto ricade territorialmente nel Comune di San Miniato (PI) e gli impatti interessano il territorio del medesimo comune;

il progetto è sottoposto alla procedura di VIA regionale, in quanto rientra prevalentemente nella tipologia elencata nell'Allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, alle lettere:

- e) denominata *“Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro:*

[...]

- *per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti)*

Dato atto che

il proponente ha provveduto a versare gli oneri istruttori dovuti di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, in applicazione della D.G.R. 1196/2019, Allegato A, pari a € 903,12 come da nota di accertamento n. 21834 del 08/04/2021;

a seguito del positivo esito della verifica di completezza documentale di tutta la documentazione presentata, in data 02/04/2021, il Settore VIA ha provveduto a pubblicare sul sito *web* regionale l'avviso al pubblico di cui all'art. 23, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 152/2006. Detta forma di pubblicità ha tenuto luogo delle comunicazioni di cui agli artt. 7 e 8, commi 3 e 4 della L. 241/1990;

il procedimento è stato pertanto avviato in data 02/04/2021;

a seguito della nota del 02/04/2021 (Prot. n. 0147226) di richiesta dei contributi tecnici istruttori alle Amministrazioni, agli uffici ed alle Agenzie regionali ed agli altri Soggetti interessati, sono stati acquisiti i contributi dei seguenti Soggetti:

- ARPAT (prot. n. 0240029 del 07/06/2021);
 - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot. n. 0240061 del 07/06/2021);
 - Acque S.p.A. (prot. n. 0178109 del 22/04/2021);
 - Cuiodepur S.p.A. (prot. n. 0225799 del 25/05/2021);
- e dei seguenti Settori regionali:
- Servizi pubblici locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche (prot. n. 0232669 del 28/05/2021);
 - Autorizzazioni Ambientali (prot. n. 0237896 del 03/06/2021);
 - Genio Civile Valdarno Inferiore (prot. n. 0209278 del 12/05/2021);
 - Infrastrutture per la Logistica (prot. n. 0200697 del 06/05/2021);
 - Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole (prot. n. 0232050 del 28/05/2021);
 - Programmazione Viabilità (prot. n. 0195571 del 04/05/2021);

in esito alla fase di consultazione, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

con nota del 29/06/2021 (Prot. 0271224), il Settore VIA ha richiesto al proponente documentazione integrativa e di chiarimento, da depositare entro il termine di 30 giorni;

con nota prot. n. 0310531 del 29/07/2021, è stata accolta l'istanza di sospensione dei termini per la presentazione delle integrazioni richieste di 180 giorni, depositata dal Proponente con nota prot. n. 0309850 del 29/07/2021 in applicazione del punto 5 dell'Allegato A alla D.G.R. 931/2019;

con note prot. nn. 0025897 e 0026034 del 24/01/2022, il Proponente ha provveduto a depositare la documentazione integrativa e di chiarimento;

con nota prot. n. 0029536 del 26/01/2022, il Settore VIA ha indetto una Conferenza dei Servizi istruttoria ai sensi dell'art. 14 comma 1 della L. 241/1990, convocando la prima riunione per il giorno 04/03/2022;

nella medesima nota del 26/01/2022 il Settore VIA ha altresì richiesto i pareri di competenza e i contributi tecnici istruttori alle Amministrazioni, agli uffici ed alle Agenzie regionali ed agli altri Soggetti interessati;

con nota prot. 0072745 del 23/02/2022, il proponente ha depositato ulteriore documentazione integrativa volontaria, di cui, con nota Prot. 0073231 del 23/02/2022, è stata data comunicazione dal Settore VIA ai soggetti interessati al fine di tenerne conto nell'espressione del contributo istruttorio già richiesto ai fini dell'odierna riunione;

a seguito delle suddette richieste, sono stati acquisiti i contributi tecnici istruttori dei seguenti Soggetti:

- ARPAT (prot. n. 88366 del 04/03/2022);

e dei seguenti Settori regionali:

- Genio Civile Valdarno Inferiore (prot. n. 0049480 del 08/02/2022);

- Programmazione grandi infrastrutture di trasporto e viabilità regionale (Prot. n. 0057203 del 14/02/2022);

- Servizi pubblici locali, energia, inquinamenti e bonifiche (Prot. n. 0073858 del 24/02/2022);

- Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole (prot. n. 0080208 del 28/02/2022);

- Autorizzazioni Ambientali (prot. n. 0084488 del 02/03/2022);

Dato atto altresì che, in base alla documentazione complessivamente acquisita, emerge, tra l'altro, quanto segue:

l'attività è incentrata sulla produzione di concimi organici mediante recupero e riutilizzo di residui di attività conciarie prodotti nel comprensorio, costituiti principalmente da polveri, rasatura, scarti e rifilatura di pellami conciati sia al cromo che al vegetale. Il ciclo produttivo si articola essenzialmente in tre diverse linee impiantistiche tra loro interconnesse associabili alla produzione di:

- concime denominato "idrolizzato" prodotto dal recupero di rifiuti non pericolosi;

- concime da miscelazione e cubettatura di "idrolizzato" e materie prime denominato "pellettato";

- concime azotato denominato "cornunghia".

La massima capacità produttiva dell'installazione è la seguente:

- potenzialità trattamento di rifiuti pari a 127 t/giorno per 35.000 t/anno;

- consumo di materie prime pari a 230 t/giorno per 75.900 t/anno;

- consumo di S.O.A. di Cat.3 cornunghia pari a 8 t/giorno per 1.200 t/anno;

- consumo concime "cornunghia naturale" per confezionamento finalizzato alla commercializzazione di 2.400 t/anno;

- produzione complessiva di prodotti finiti (fertilizzanti) di 93.700 t/anno;

l'attività è autorizzata con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dalla Provincia di Pisa con D.D. n. 4192 del 03/10/2011, trattandosi di impianto chimico per la produzione di fertilizzanti con codice

IPPC 4.3 "Fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti) ricompresa nella categoria di attività "4. Industria chimica" dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006".

Con l'AIA veniva autorizzato il recupero dei rifiuti non pericolosi indicati nella seguente tabella:

Tipologia Rifiuto	EER	Recupero Codice	Capacità stoccaggio	Trattamento giorno	Trattamento anno
Cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenente cromo	040108	R3	1.200 t	76 t	21.000 t
Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura di pellami	040109	R3	250 t	31 t	3.000 t
Rifiuti non specificati altrimenti (costituiti da ritagli e rasatura pellami conciati al vegetale)	040199	R3	50 t	20 t	2.000 t
TOTALE			1.500	127 t	26.000 t

Il concime "idrolizzato" prodotto con i rifiuti di cui sopra è venduto tal quale (produzione indicata nell'AIA n. 4192/2011 pari a 15.000 t/anno) oppure miscelato con altre materie prime per produrre varie tipologie di concime organico azotato "pellettizzato" (con produzione indicata nell'AIA n. 4192/2011 pari a 50.000 t/anno). E' inoltre presente una linea di produzione di cornungia naturale, sia da SOA (previa frantumazione/macinazione e trattamento termico per la decontaminazione da agenti patogeni, produzione indicata nell'AIA n. 4192/2011 pari a 650 t/anno) che per semplice confezionamento di materiale acquistato come prodotto tecnico, non soggetto alla lavorazione prescritta per i S.O.A. di Cat. 3.

Con Decreto Dirigenziale del Settore Autorizzazioni Ambientali della Regione Toscana (nel frattempo subentrata alla Provincia ex l.r. 56/2014) n. 55 del 04/01/2019, è stata autorizzata una modifica non sostanziale per alcuni interventi gestionali e impiantistici, alcuni previsti per la risoluzione di non conformità ed azioni di miglioramento rilevate da ARPAT. E' stata inoltre recepita con prescrizioni la richiesta della Società di poter includere nel conferimento di rifiuti non pericolosi classificati EER 040199 anche ritagli e residui di rasatura di pellami conciati WET WHITE senza cromo e di incrementare il quantitativo complessivo annuo di rifiuti recuperati (sfruttando la capacità di trattamento residua dell'impianto, senza modificare la potenzialità giornaliera) da 26.000 t/anno a 30.000 t/anno con un conseguente aumento della produzione di "concime organico azotato cuoio e pelli idrolizzati" da 15.000 t/anno a 17.100 t/anno. Nel suddetto D.D. n. 55/2019 di aggiornamento AIA, è stato stabilito che preliminarmente all'introduzione nel processo dei rifiuti da pellami conciati WET WHITE dovesse essere accertato con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, quale autorità competente, l'inquadramento del prodotto ottenuto nell'ambito delle norme sui fertilizzanti, in ragione dell'introduzione nel processo di trattamento dei suddetti rifiuti.

Considerato che la vigenza dell'AIA n. 4192 del 03/10/2011 e s.m.i., come precisato con nota della Provincia di Pisa, viste le modifiche introdotte dal D.lgs 46/2014 al D.lgs 152/06, è stata estesa, ridefinendone la durata per un periodo complessivo di 10 anni dal rilascio e quindi con validità sino alla data del 03/10/2021 e che, come previsto dall'art. 29-octies comma 3 lett. b) del D.Lgs. 152/2006, trascorsi 10 anni dal rilascio dell'AIA debba essere previsto un riesame dell'installazione nel suo complesso, con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione, con nota Prot. n. 0447707 del 21/12/2020 il Settore Autorizzazioni Ambientali ha avviato il procedimento di riesame dell'AIA e contestualmente lo ha sospeso in attesa dell'esito della VIA postuma ai sensi dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/10;

rispetto allo stato autorizzato, ai fini del riesame dell'AIA, il proponente richiede di apportare alcune modifiche, ritenute non sostanziali, finalizzate al miglioramento della gestione e dell'efficienza del processo, che consistono nel dettaglio in quanto di seguito riportato:

- a fronte del mancato riscontro da parte del MiPAF circa le caratteristiche agronomiche delle pelli WET WHITE ("chromiumfree"), previamente sottoposte al processo di idrolisi termo-barica, per evitare ulteriori

periodi di incertezza che si ripercuotono sulle scelte imprenditoriali da adottare e nell'ottica di perseguire il recupero dei rifiuti in luogo dello smaltimento così come indicato dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006 (Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti), il proponente richiede al Settore Autorizzazioni Ambientali competente per il rilascio dell'AIA di inoltrare al Ministero circosanziata richiesta di parere allo scopo di conseguire alla pronuncia circa l'idoneità di sottoporre i rifiuti WET WHITE alla operazione di recupero (R3);

- l'A.I.A. in vigore configura la produzione del concime "idrolizzato" come attività di recupero rifiuti R3 di cui all'allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 con potenzialità di trattamento di 127 t/giorno e 30.000 t/anno. Il proponente chiede, senza modificare la potenzialità giornaliera di trattamento dei rifiuti, di poter trattare fino a 35.000 t/anno. Per tale modifica, mantenendo invariato il numero di giorni lavorativi pari a 330, la potenzialità residua non utilizzata si attesta oltre il 15%;

- la produzione di concime organico azotato "cuoio e pelli idrolizzate" ex allegato 1 punto 5.1 n.18 del D.Lgs.75/2010 è prevista, da autorizzazione, pari a 17.100 t/anno. Il proponente chiede di eliminare il limite indicato alla produzione di tale concime organico in quanto dipendente, a parità di rifiuto conferito all'impianto, dalla quota di prodotto idrolizzato impiegato per la produzione di fertilizzanti di qualità superiore. In altri termini la produzione annuale di tale concime organico azotato può in teoria, al netto delle giacenze, dell'umidità e degli scarti di lavorazione, tendere all'intero quantitativo autorizzato di rifiuti conferibili all'impianto;

- il consumo di materie prime è previsto, da autorizzazione, variabile rispettivamente fino ad un massimo di 50 t/giorno e 21.000 t/anno riferita a ciascuna tipologia di materia prima per un consumo complessivo di 68.500 t/anno. Le quantità delle singole materie prime effettivamente utilizzate nella giornata lavorativa e di conseguenza sull'anno sono periodicamente variabili in dipendenza delle richieste del mercato. Il proponente chiede di eliminare i limiti ai consumi giornalieri e annuali delle specifiche materie prime indicati nella Tab.2. Materie prime dell'A.I.A. e di portare il quantitativo complessivo a 75.900 t/anno corrispondente a circa 230 t/giorno;

- nel comparto di selezione, miscelazione e pellettizzazione del fabbricato n. 4 si genera, fra l'altro, l'emissione convogliata in atmosfera denominata (E5), di tipo continuo, caratterizzata da presenza di polveri e COT originata dall'aria di aspirazione del prodotto in uscita dalle presse cubettatrici. A seguito delle risultanze del campionamento *una tantum* previsto dall'AIA, il proponente chiede di dismettere l'emissione convogliata (E5) con flusso continuo di 1.000 Nm³/h in quanto risultata non significativa ai fini della riduzione delle emissioni diffuse (polveri e contenuto organico) legate al raffreddamento del prodotto cubettato;

- la produzione di concime organico azotato "Miscela di concimi organici azotati" ex allegato 1 punto 5.1 n.15 del D.Lgs.75/2010 è prevista, da autorizzazione, pari a 50.000 t/anno. Il proponente chiede di eliminare il limite indicato alla produzione di tale concime organico in quanto dipendente, a parità di rifiuto conferito all'impianto, dalla quota di prodotto idrolizzato impiegato nella linea di produzione del pellettato. La produzione di tali concimi organici azotati può in teoria, al netto delle giacenze, dell'umidità e degli scarti di lavorazione, tendere alla somma del quantitativo autorizzato di rifiuti conferibili all'impianto e al consumo delle altre materie prime;

- la produzione di concime organico azotato "Cornunghia naturale" ex allegato 1 punto 5.1 n.3 del D.Lgs.75/2010 è prevista, da autorizzazione, pari a 650 t/anno. Il Proponente precisa che la quantità annuale di concime "cornunghia naturale" complessivamente immessa sul mercato da Organazoto risulta in realtà superiore in quanto tale valore autorizzato non tiene conto del quantitativo di cornunghia acquistato come prodotto tecnico, non soggetto alla lavorazione prescritta per i S.O.A. di Cat. 3. Tenuto conto del consumo giornaliero autorizzato di 8 t di S.O.A di Cat.3, il proponente chiede l'autorizzazione alla lavorazione fino a 1.200 t/anno corrispondenti a 150 gg/anno di esercizio per campagne della linea produttiva. La produzione attesa di cornunghia naturale, per effetto dei cali di peso legati al trattamento termico, è pari a circa 1.000 t/anno;

- essendo in vigore il D.Lgs. 15/11/2017 n.183, in attuazione della Direttiva 2015/2193/UE, con cui è stata riordinata la disciplina delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte Quinta del Dlgs 152/2006, il proponente evidenzia che la caldaia a metano di produzione vapore è classificata come "medio impianto di combustione", con potenza termica nominale ≥ 1 MW e < 50 MW ed è stato messo in esercizio successivamente al 20 dicembre 2018. Pertanto rientra nella definizione di "nuovo" impianto con limite di emissione di NOx pari a 100 mg/Nm³ con portata normalizzata al tenore di ossigeno di riferimento pari al 3%.

Nel corso del procedimento di VIA postuma sono state richieste alcune integrazioni e chiarimenti al Proponente e nella documentazione integrativa depositata in data 24/01/2022, il proponente ha depositato lo Studio di Impatto Ambientale revisionato assieme ai seguenti elaborati:

- Verifica criteri di localizzazione del PRB per nuovi impianti di S/R applicata alla installazione esistente;
- Rapporti prova concime “pelli e cuoio idrolizzati”;
- Studio meteo diffusionale emissioni puntuali e diffuse (polveri e odori);
- Piano di gestione e monitoraggio degli odori;
- Comunicazione a Regione/Arpat e ricevuta trasmissione fine lavori realizzazione tettoia;
- Comunicazioni di attivazione fornitura idrica acquedotto per uso idro-sanitario (palazzina uffici e servizi assistenziali);
- Parere MIPAAF inerente metodiche applicabili al settore dei fertilizzanti e valutazione effetti del Cromo.

In particolare, per quanto riguarda gli aspetti programmatici, in merito alla verifica effettuata dei criteri di localizzazione per nuovi impianti di trattamento rifiuti ex Allegato 4 del PRB, il proponente ha evidenziato che l'impianto rientra:

- in riferimento ai criteri localizzativi escludenti nel punto 5.4 - Aree entro la fascia di rispetto di n.2 elettrodotti che interessa locali con presenza di personale per meno di 4 ore al giorno; Aree entro la fascia di rispetto linea ferroviaria PI FI che interessa il piazzale deposito prodotto imballato;
- in riferimento ai criteri localizzativi penalizzanti nei punti 3.5 - Area classificata dal PGRA in pericolosità media da alluvioni P.2 che interessa i vari fabbricati dell'insediamento e 5.12 - Impossibilità di realizzare viabilità per evitare l'interferenza del traffico indotto con i centri abitati, lo stabilimento è interno al centro abitato (zona industriale di “Romaiano”) ma comunque fuori da aree residenziali;
- in riferimento ai criteri localizzativi preferenziali nei punti: 6.2 Dotazione di infrastrutture: Lo stabilimento è all'interno della zona industriale di “Romaiano” ben dotata di infrastrutture; 6.5 Preesistenza di reti di monitoraggio per il controllo ambientale per monitoraggio falda: Nel sedime di stabilimento è presente una stazione di monitoraggio acqua di falda profonda e due piezometri monte/valle per il monitoraggio falda freatica; 6.6. Viabilità di accesso esistente: La zona industriale di “Romaiano” è servita dalla S.G.C FI PI LI e dalla nuova bretella del cuoio; 6.7 Baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione e al sistema di impianti per la gestione dei rifiuti: L'impianto è prossimo alle diverse aree industriali delle province di Pisa Livorno e Firenze e 6.10 Localizzazione in area a destinazione industriale: Impianto già esistente ed interno a comprensori o a destinazione industriale;

per quanto riguarda gli aspetti progettuali, il proponente ha chiarito le potenzialità massime delle singole linee evidenziando che le modifiche richieste non comportano adeguamenti impiantistici e/o l'installazione di apparecchiature aggiuntive;

per quanto riguarda i rifiuti conferiti all'impianto e la relativa richiesta di incremento da 30.000 t/anno a 35.000 t/anno, viene fatta una stima dei quantitativi di ciascuno dei 3 codici EER, che sono destinati al recupero (R3) sulla linea di produzione del concime organico azotato classificato in conformità al punto 18 del capitolo 5 paragrafo 5.1 dell'allegato I al D.Lgs. 75/2010. Il Proponente evidenzia che il metodo WET WHITE sta sostituendo la tecnica di concia al vegetale e che i rifiuti prodotti, costituiti da ritagli e rasatura pellami conciati WET WHITE senza cromo, sono classificati dal produttore non pericolosi con codice EER 040199. Se sarà autorizzato anche per questo codice EER, la ripartizione rispetto alla stima varierà sensibilmente.

Viene fornita una stima del prodotto “idrolizzato” venduto tal quale e di quello utilizzato in miscela per la produzione di fertilizzanti di qualità superiore prendiamo in considerazione, nell'anno preso a riferimento (2019), i quantitativi di rifiuti conferiti all'impianto e la produzione specifica dei fertilizzanti riportati.

Vengono inoltre riportati chiarimenti riferiti al pellicino integrato ritirato, per il quale il proponente dichiara che nel periodo preso a riferimento 2017-2019 il Gestore non ha effettuato ritiri di tali prodotti da società esterne al comprensorio del cuoio toscano, anche se tuttavia, in linea con gli obiettivi dell'economia circolare, l'azienda ritiene che sia legittimata a ritirare tali prodotti anche in ambito regionale, nazionale ed estero.

Viene infine fornito un riscontro analitico esemplificativo in merito alla conformità del prodotto ottenuto dalla attività di recupero rifiuti nel rispetto sia del D.Lgs. 75/2010 sia del nuovo Regolamento (UE) 2019/1009 e allegati i rapporti di prova relativi ad un campione di idrolizzato in grani (venduto tal quale) e ad un campione di idrolizzato in farina (inviato alla linea di produzione concime pellettato).

Nella documentazione integrativa volontaria del 23/02/2022, il proponente ha fornito un riscontro alla nota di avvio da parte del Settore regionale Autorizzazioni Ambientali in data 01 febbraio 2022 relativa ad un ulteriore procedimento inerente l'aggiornamento, per revisione del regime prescrittivo dell'AIA n.55/2019, riportando le proprie osservazioni riguardanti alcuni obblighi del gestore sui seguenti temi:

- obblighi del gestore correlati all'inquadramento, nell'ambito delle norme sui fertilizzanti, del prodotto ottenibile da recupero di rifiuti costituiti da pellami derivanti da concia wet white (ww);
 - obblighi del gestore di eseguire separatamente la futura produzione derivante da scarti di pellami wet-white;
 - obblighi del gestore di trasmettere procedura di lavorazione rifiuti da concia (ww) con preavviso sull'inizio della specifica lavorazione;
 - obblighi del gestore di dettagliare le tipologie di concia (ww) indicando le sostanze utilizzate nel processo di concia presenti nei rifiuti che potrebbero essere trasferite nei fertilizzanti;
- concludendo di invitare l'Ente a riconsiderare ovvero a riformulare, sempre nell'ottica della massima tutela ambientale, le prescrizioni indicate ai punti 1, 2 e 3 tenendo conto della loro pratica applicabilità;

Dato atto che

con nota del 6/01/2022 (Prot. 0029536), il Settore VIA ha indetto e convocato, ai sensi dell'art.14, comma 1, della L. 241/1990, la presente riunione della Conferenza dei Servizi istruttoria al fine di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento di VIA in parola, nonché acquisire gli elementi informativi e le valutazioni dei seguenti Soggetti interessati:

- Comune di San Miniato
- Provincia di Pisa
- ARPAT – Dip. di Pisa
- Azienda USL Toscana Centro – Dip. Prevenzione di Empoli
- IRPET
- Autorità di Bacino distrettuale Appennino Settentrionale
- Autorità Idrica Toscana
- Acque SpA
- Consorzio Cuoiodepur SpA
- ENEL distribuzione S.p.A.
- R.F.I. S.p.A.
- Settore regionale Autorizzazioni Ambientali
- Settore regionale Autorizzazioni rifiuti
- Settore regionale Servizi pubblici locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche
- Settore regionale Tutela della natura e del mare
- Settore regionale Genio Civile Valdarno Inferiore
- Settore regionale Tutela Acqua e Costa
- Settore regionale Tutela riqualificazione e valorizzazione del paesaggio
- Settore regionale Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale
- Settore regionale Autorità di gestione FEASR .Sostegno allo sviluppo delle attività agricole

ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6, della L. 241/1990 è stata altresì invitata la Proponente Organazoto Fertilizzanti S.p.A.;

ai sensi della L.R. 40/2009 art. 25 comma 3 bis, dell'odierna seduta della Conferenza di Servizi è stato dato avviso sul sito *web* della Regione Toscana. A seguito di detta pubblicazione non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

Dato altresì atto che, vista l'evoluzione dei provvedimenti e delle direttive impartite dagli organi preposti per limitare la diffusione del Covid-19, l'odierna seduta di Conferenza avente luogo in data 04/03/2022, avviene in videoconferenza, ed è stata aperta alle ore 10.15 dalla Responsabile del Settore VIA Arch. Carla Chiodini, che ha verificato la validità delle presenze, nonché delle deleghe prodotte, con i seguenti risultati:

Soggetto	Rappresentante	Funzione
ARPAT - Dipartimento di Pisa	Marco Paoli	Responsabile

Sono presenti in rappresentanza del Proponente Organazoto Fertilizzanti S.p.A. Massimo Caponi e Marco Viti e come consulenti/progettisti Giorgio Valentini e Roberto Baraglia;

sono infine presenti i funzionari regionali Pietro Carnevali e Valentina Gentili per il Settore VIA; Alessandro Sanna per il Settore Autorizzazioni Ambientali;

il Settore VIA apre la seduta evidenziando che il fine della seduta della Conferenza dei Servizi istruttoria è quello di svolgere un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento di VIA postuma relativamente all'esistente impianto chimico per la produzione di fertilizzanti, ubicato in Via della Spira, 26, nel Comune di San Miniato (PI), nonché di acquisire gli elementi informativi e le valutazioni dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA).

Il Settore VIA ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010, la procedura di VIA postuma si riferisce all'esercizio di attività per le quali all'epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna valutazione di impatto ambientale e che attualmente rientrano nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, e che la stessa, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche è finalizzata all'individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all'attività esistente. Ciò premesso, vengono informati i presenti circa i pareri ed i contributi tecnici pervenuti alla data odierna (conservati agli atti del Settore VIA e pubblicati sul sito *web* regionale) e di seguito in sintesi riportati:

- con nota del 04/05/2021 (Prot. 0195571), il Settore regionale "Programmazione Viabilità" evidenzia che, per quanto di competenza, non rileva elementi di particolare rilevanza;

- con nota del 06/05/2021 (Prot. 200697) espressa sulla documentazione iniziale, il Settore regionale "Settore Infrastrutture per la Logistica" evidenzia che, nel tratto prossimo all'impianto sono previste opere di potenziamento per la "Velocizzazione della tratta Empoli-Pisa" per incrementare la velocità a 160-180 km/h, al fine di consentire il potenziamento del trasporto regionale su questa linea.

Rilevando, inoltre, che tra i soggetti coinvolti nel procedimento risulta correttamente tra gli indirizzi la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., quale Ente Gestore delle infrastrutture ferroviarie nazionali, il Settore ne raccomanda il coinvolgimento per le valutazioni di competenza ed in particolare per la verifica dell'eventuale interferenza delle previsioni con la fascia di rispetto ferroviaria, oltre che con le opere di potenziamento della linea in programma.

Nella successiva nota del 14/02/2022 (Prot. 0057203) espressa sulla documentazione integrativa, lo stesso Settore ha confermato il parere precedente, evidenziando inoltre che con ordine di servizio n.7 del 21/05/2021 gli è stata conferita la competenza in merito alle infrastrutture ferroviarie di interesse statale e regionale;

- con nota del 07/06/2021 (Prot. 0240061), espressa sulla documentazione iniziale, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale rileva quanto segue:

"- In riferimento al PGRA - Piano di Gestione del rischio di Alluvioni -, l'impianto in esame ricade prevalentemente tra le Aree a pericolosità da alluvione media (P2), disciplinate dall'art. 9 delle norme di piano. In tali aree la regione disciplina le condizioni di gestione del rischio idraulico per la realizzazione degli interventi. Vista la tipologia delle modifiche in oggetto, non è necessario acquisire il parere di questa Autorità di bacino distrettuale.

- In riferimento al PAI - Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico -, l'impianto in esame non ricade tra le aree a pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana, pertanto non è prevista l'espressione del parere da parte di questa Autorità di bacino distrettuale.

- In riferimento al PBI - Piano di bacino, stralcio Bilancio Idrico - l'impianto in oggetto ricade tra le aree "a disponibilità molto inferiore alla ricarica" (D4), disciplinate dall'art. 9 delle norme di PBI, pertanto eventuali nuovi prelievi idrici potranno essere assoggettati a limitazioni o condizionamenti di cui alla stessa disciplina normativa di PBI.

- in riferimento al PGA - Piano di Gestione delle Acque - si segnala che i corpi idrici che potrebbero essere interessati dagli interventi sono i seguenti:

corpo idrico superficiale "FIUME ARNO VALDARNO INFERIORE", classificato in stato ecologico CATTIVO ed in stato chimico NON BUONO.

corpo idrico sotterraneo “CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA – ZONA S. CROCE”, classificato in stato quantitativo NON BUONO (obiettivo del raggiungimento dello stato buono al 2027) e stato chimico NON BUONO (obiettivo del raggiungimento dello stato buono al 2027).

Si precisa che la normativa del PGA non prevede l'espressione di parere da parte di questo ente ma, considerati gli obiettivi del Piano e della Direttiva 200/60/CE, dovrà essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità”;

- con nota del 22/04/2021 (Prot. 178109), espressa sulla documentazione iniziale, Acque S.p.A. rileva che, per quanto riguarda l'acquedotto, la zona è servita dalla rete del civico acquedotto, non risultano interferenze con impianti e/o strutture in propria gestione e l'impianto in oggetto non impatta sugli acquiferi sfruttati dal Gestore. Per quanto riguarda la fognatura nera, la zona è servita da fognatura industriale non in propria gestione;

- con nota del 12/05/2021 (Prot. 0209278), espressa sulla documentazione iniziale, il Settore regionale “Settore Genio Civile Valdarno Inferiore” rileva quanto segue:

- *l'approvvigionamento idrico dell'impianto chimico sito in località Ponte a Egola nel Comune di San Miniato è garantito tramite l'acquedotto comunale e mediante due pozzi, essendo il proponente titolare di concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee per un quantitativo pari a mc/anno 24000 ad uso produzione beni e servizi (ex industriale), rinnovata con decreto n. 6600 del 10/05/2020 con scadenza fissata al 18/09/2024;*

- *lo stabilimento sul confine nord presenta interferenze con il tracciato del Rio Malucco, corso d'acqua ricompreso nel reticolo idrografico di cui all'art. 22, lett. e) della L.R. n.79/2012, così come aggiornato con D.C.R.T. n. 28 del 29/04/2020, pertanto nella fascia di 10 metri a partire dal ciglio superiore di sponda del suddetto corso d'acqua trovano applicazione le misure di tutela dei corsi d'acqua stabilite all'art.3 della suddetta L.R. n.41/2018. Nella suddetta fascia di rispetto nella tavola grafica “Layout dell'impianto”, Elaborato ET 2.3, non viene rappresentata la presenza di alcun manufatto;*

- *dall'analisi della tavola “Planimetria dell'impianto e rete idrica”, Elaborato ET 3.2, si rileva la presenza di una “fognatura acque meteoriche su superfici coperte e/o non operative (AMDNC)” a servizio del piazzale di stoccaggio del prodotto imballato, la quale scarica nel rio Malucco. Il tratto terminale di tale fognatura sembrerebbe insistere sulla particella n. 315 del foglio di mappa 13 del Comune di San Miniato, di proprietà del proponente”.*

Pertanto nella richiesta di integrazioni del 29/06/2021, sono stati chiesti al proponente chiarimenti circa la proprietà della sopraccitata fognatura a servizio del piazzale di stoccaggio del prodotto imballato e la presenza della necessaria autorizzazione idraulica ex R.D. 523/1904 e relativa concessione ai fini dello scarico nel Rio Malucco.

Nella successiva nota del 08/02/2022, espressa sulla documentazione integrativa, il Genio Civile prende atto dei chiarimenti forniti dal proponente. In particolare evidenzia che “nell'elaborato tecnico A0, Integrazioni e chiarimenti, si riscontra l'affermazione secondo cui “le particelle identificate al Catasto terreni del Comune di San Miniato Fg. 13 particelle 315 e 342 sono state acquisite da Organazoto Fertilizzanti in epoca recente”. Nello stesso elaborato tuttavia si riscontra che “la fossa campestre intubata che convoglia nel Rio Malucco le acque meteoriche (AMDNC) incidenti sul piazzale inghiaiato è di proprietà comunale”.

Stante quanto sopra e considerato che la medesima fognatura a servizio del piazzale di stoccaggio del prodotto imballato sembrerebbe comunque insistere interamente sulle suddette particelle catastali di proprietà del proponente siamo a proporre di recepire nell'atto conclusivo del procedimento in oggetto la seguente prescrizione:

- *il proponente dovrà presentare al Settore Genio Civile Valdarno Inferiore specifica istanza tesa all'ottenimento della necessaria autorizzazione idraulica R.D. 523/1904 e conseguente concessione suoli demanio idrico relativamente allo scarico della fognatura a servizio del piazzale di stoccaggio del prodotto imballato recapitante nel Rio Malucco. Quanto sopra salvo la presentazione al medesimo Settore regionale di opportuni atti che dimostrino chiaramente che la suddetta fognatura si configura come fognatura pubblica comunale”;*

- con nota del 28/05/2021 (Prot. 0232050) e confermato successivamente con nota del 28/02/2022 (Prot. 0080208) espressa sulla documentazione iniziale, il Settore regionale “Settore Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole” non rileva particolari elementi ostativi per gli aspetti agricoli di competenza.

Per gli aspetti relativi alla previsione dell'impiego in agricoltura dei fertilizzanti organici prodotti dall'impianto, il Settore richiama le vigenti normative in materia (D.Lgs. 75 del 29 aprile 2010 – *“Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”* e s.m.i.). A garanzia della qualità dei fertilizzanti prodotti, per alcuni dei quali è stato autorizzato l'impiego anche per l'agricoltura biologica, il Settore raccomanda l'esecuzione sugli stessi di un periodico monitoraggio qualitativo, ai fini della verifica del rispetto delle concentrazioni minime in elementi fertilizzanti ed in particolare delle concentrazioni massime di contaminanti previste dalle specifiche norme settoriali di prodotto.

“Circa la garanzia e la verifica dell'assenza di rilevanti impatti negativi sulle componenti ambientali (aria, acqua, suolo) delle aree circostanti, con particolare riferimento alla salubrità e qualità dei prodotti agroalimentari ed in generale all'esercizio delle attività agricole, si rinvia alle eventuali determinazioni e prescrizioni che saranno indicate dalle Autorità Ambientali e Sanitarie a tale riguardo”;

- con nota del 28/05/2021 (Prot. 232669), il Settore regionale “Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche” rileva quanto segue, per quanto riguarda la pianificazione sulla componente rifiuti: *“L'attività di gestione rifiuti effettuata nello stabilimento riguarda e riguarderà il recupero di soli rifiuti speciali non pericolosi provenienti dall'industria conciaria.*

La gestione dei rifiuti speciali è regolata dai criteri di mercato; gli impianti che accolgono tali tipologie di rifiuti non necessitano di una pianificazione di dettaglio come invece prevista per i rifiuti urbani.

Le operazioni di stoccaggio e trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi, effettuate nello stabilimento, si collocano pertanto nel libero mercato e non presentano elementi di contrasto con i principi generali espressi nel vigente Piano regionale di gestione rifiuti e bonifica dei siti inquinati (Prb), approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 94/2014”.

Criteri di localizzazione

Il piano regionale di gestione rifiuti e bonifica siti inquinati contiene nell'allegato 4 i criteri localizzativi dei nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (urbani e speciali), suddivisi tra criteri escludenti, penalizzanti e preferenziali.

Circa l'applicazione dei criteri all'attività svolta nello stabilimento si fa presente quanto segue.

Secondo le previsioni contenute nella legge regionale 10/2010 (art. 43 comma 6) la procedura di Valutazione di impatto ambientale postuma è finalizzata all'individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all'attività esistente.

Pertanto nell'ambito di tale procedura, nella quale dovranno essere presi in considerazione tutti i piani e i programmi che abbiano attinenza con l'inserimento ambientale dell'impianto e i suoi impatti, si ritiene non ci si possa esimere dalla valutazione di criteri contenuti in un piano settoriale, come il piano regionale rifiuti e bonifiche sopracitato, riguardante proprio la gestione dei rifiuti.

Considerato che per la prima volta viene effettuata una valutazione di impatto ambientale dello stabilimento e trattandosi di procedura “a posteriori” da applicare agli impianti esistenti, si precisa che la verifica di conformità dell'area con i suddetti criteri di localizzazione, da svolgere nell'ambito del presente procedimento, ha unicamente lo scopo di valutare eventuali criticità e, se necessario, mettere in atto azioni di mitigazione degli impatti connessi.

Nello studio di impatto ambientale è stata esaminata la localizzazione dello stabilimento in rapporto ai contenuti di alcuni piani settoriali, ma lo specifico aspetto legato alla coerenza con i contenuti del PRB non è stato trattato e si ritiene pertanto debba essere oggetto di integrazione.

Il proponente dovrà pertanto produrre una analisi dello stabilimento in rapporto ai criteri di localizzazione contenuti nel paragrafo 3.5 dell'allegato 4 al Prb, applicabile all'attività di gestione rifiuti effettuata. La verifica dovrà essere accompagnata da idonea cartografia tecnica a supporto dell'analisi svolta, nonché dalla valutazione delle eventuali criticità emerse e, ove necessario, dalla previsione di interventi di mitigazione degli impatti”.

Pertanto nella richiesta di integrazioni del 29/06/2021, è stato chiesto al proponente di presentare una analisi dello stabilimento in rapporto ai criteri di localizzazione contenuti nel PRB, ricordando che la verifica della localizzazione in rapporto al piano regionale, da effettuare nell'ambito del procedimento di Valutazione di impatto ambientale postuma, ha unicamente lo scopo di valutare eventuali criticità e, se necessario, mettere in atto azioni di mitigazione degli impatti connessi.

Nella successiva nota del 24/02/2022 (Prot. 0073858) espressa sulla documentazione integrativa, il Settore SPLEIB ha espresso un parere favorevole per la componente rifiuti sulla pianificazione, assumendo l'attività dei rifiuti inerti non pericolosi coerente con i principi contenuti nel PRB.

In merito alla verifica dei criteri di localizzazione effettuata dal proponente, il Settore ha espresso un parere favorevole con le seguenti prescrizioni/raccomandazioni:

Considerato che la verifica dei criteri nella via postuma ha unicamente lo scopo di valutare eventuali criticità e, ove necessario, mettere in atto azioni di mitigazione degli impatti connessi, in merito alla localizzazione si fa presente quanto segue.

Deve essere valutato, con i soggetti competenti, se siano necessarie opere di compensazione e/o accorgimenti specifici per l'area, in modo particolare:

- *con il gestore delle linee elettriche e il gestore della linea ferroviaria per relative fasce di rispetto interessate;*
- *con l'autorità di bacino, per le opere legate all'aspetto del rischio idrogeologico del comparto;*
- *con il comune di San Miniato relativamente agli insediamenti residenziali limitrofi.*

Si segnala la necessità, prima della conclusione del procedimento, che la società dimostri l'assenza del criterio escludente "Aree interne al limite delle aree di protezione ambientale, così come definite dalla l.r. 27 luglio 2004, n.38, agli articoli 14-15 e 18. In assenza dell'individuazione da parte della Provincia di tali aree di protezione ambientale, le medesime hanno un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione delle risorse idriche sotterranee di cui al comma 1 art. 3 L.R. 38/2004".

In merito alla componente qualità dell'aria, il Settore esprime un parere favorevole con le seguenti prescrizioni/raccomandazioni:

Per quanto in premessa, si rende necessario che nelle attività ricadenti nei comuni appartenenti alle aree di superamento di cui alla dgr n.1182/2015 e comprese nella tabella soprastante, siano attuate necessarie misure di mitigazione e/o contenimento relativamente all'inquinante oggetto della criticità e dei suoi precursori.

Nel corso della procedura autorizzatoria, si raccomanda pertanto l'applicazione delle MTD, ovvero fissati limiti emissivi coerenti con le stesse MTD e più restrittivi di quelli comunemente applicati, con particolare riferimento inquinanti emessi (NOx, CO, COT e polveri).

Nell'ottica del principio generale secondo il quale la qualità dell'aria nelle zone dove questa è buona dovrà essere mantenuta tale (lettera d art. 1 del decreto legislativo n.155/2010), si raccomanda altresì che anche nei comuni non inclusi nelle aree di superamento nell'ambito della procedure autorizzatoria sia prevista l'applicazione delle MTD per l'abbattimento alle emissioni che emettono PM10 o suoi precursori ovvero la fissazione di valori limite coerenti con esse previsti dalle BAT di settore, nonché l'impiego di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico;

- con nota del 25/05/2021 (Prot. 225799), espressa sulla documentazione iniziale, "Cuoioedepur S.p.A." esprime un parere favorevole, per il procedimento in oggetto, relativamente alla componente scarichi idrici nella pubblica fognatura "... con l'obbligo che il titolare dello scarico rispetti le seguenti disposizioni:

1. *rispettare le prescrizioni previste dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato in merito alla normativa specifica in materia;*
2. *rispettare quanto prescritto nell'autorizzazione A.I.A., con specifico riferimento ai limiti e alle prescrizioni contenuti nel vigente Regolamento di Accettabilità degli Scarichi in Fognatura del Consorzio Cuoioedepur SpA approvato dall'ex AATO n.2 con delibera n.45 del 13/12/2010 e recepito dall'Autorità Idrica Toscana;*
3. *effettuare gli adeguati controlli e manutenzioni ai manufatti di pretrattamento e di scarico delle acque di lavorazione, così come definito all'art. 23 del suddetto Regolamento;*
4. *comunicare al Consorzio Cuoioedepur SpA sia i valori prelevati dalle diverse forme di approvvigionamento idrico, che i valori scaricati nella condotta fognaria;*
5. *fornire all'ente gestore del servizio di depurazione tutte le informazioni che verranno eventualmente richieste e rendere sempre accessibili i luoghi da cui ha origine lo scarico, per eventuali campionamenti e controlli che si possano rendere necessari al fine della corretta gestione del servizio;*
6. *comunicare eventuali variazioni dei cicli produttivi, nonché delle materie prime avviate alla trasformazione, che possano apportare una significativa variazione qualitativa delle acque reflue evacuate in fognatura;*
7. *stoccare i materiali e le materie prime, nonché i prodotti impiegati nel ciclo di lavorazione, in idonee vasche di contenimento atte a eliminare o ridurre i rischi legati a sversamenti accidentali, come previsto al comma 3 dell'art 21 dal Regolamento;*
8. *nel caso di sversamenti accidentali o di rottura delle vasche di contenimento delle materie prime o dei prodotti utilizzati nelle lavorazioni, la Ditta dovrà garantire che quanto sversato non confluisca direttamente nella pubblica fognatura o nel sistema di collettamento delle AMD;*
9. *comunicare tempestivamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica controlloutenti@cuioedepur.it, amministrazione@pec.it o telefonicamente al numero 0571 44871, anomalie qualitative dello scarico,*

indicando la causa dell'anomalia, la data e l'ora in cui è stata riscontrata, i tempi previsti per risolvere il guasto ed i provvedimenti adottati per ridurre al massimo l'impatto ambientale. La Ditta dovrà infine comunicare l'avvenuto ripristino delle normali condizioni di scarico;

10. nei casi in cui, a causa di manutenzioni o cessazioni programmate dell'attività produttiva, la Ditta ritenga si possano verificare anomalie quali-quantitative dello scarico, deve darne comunicazione al Consorzio Cuoioedepur SpA ai seguenti indirizzi di posta elettronica controlloutenti@cuoioedepur.it, amministrazione@pec.it o telefonicamente al numero 0571 44871”;

- con nota del 12/05/2021 (Prot. 0209278), espressa sulla documentazione iniziale, il Settore regionale “Autorizzazioni Ambientali” conclude quanto segue:

“Si tratta di un'installazione AIA esistente di produzione di fertilizzanti (anche mediante recupero di rifiuti non pericolosi) attualmente autorizzata con AIA rilasciata con determinazione Dirigenziale della Provincia di Pisa n. 4192 del 03/10/2011 e s.m.i..

La Società riferisce modifiche per incremento (su base annuale) del quantitativo di rifiuti potenzialmente recuperati, delle materie prime impiegate per la produzione di fertilizzanti e per la SOA cornunghia introdotta in assenza di variazione dichiarata dei quantitativi di rifiuti stoccati (1500t) e della potenzialità giornaliera (127t/giorno).

Limitatamente alle materie di competenza di questo Settore ed in riferimento al procedimento di VIA in oggetto del presente contributo, rimandando per quanto attiene alle ulteriori valutazioni specifiche delle componenti ambientali al parere tecnico dell'Agenzia Regionale per la Protezione ambientale della Toscana (ARPAT), si ritiene che la documentazione trasmessa dalla Società sia da integrare per quanto evidenziato con sottolineatura nel paragrafo istruttorio”;

Nella richiesta di integrazioni del 29/06/2021 sono stati chiesti al proponente gli aspetti sollevati e nella successiva nota del 02/03/2022 (Prot. 0084488) espressa sulla documentazione integrativa, il Settore Autorizzazioni Ambientali ha concluso di ritenere “... di dover prevedere, tra le prescrizioni del procedimento di VIA cui all'oggetto, sicuramente un monitoraggio attento dei parametri per i quali sono previsti limiti definiti dalle norme di settore agronomico, ma a scopo conoscitivo e anche se non sussiste un obbligo (ai sensi del D.Lgs 75/2010), una analisi anche dei parametri ambientalmente rilevanti presenti nei rifiuti conciarati quali il Cromo totale e gli idrocarburi (C> 12) essendo che queste componenti vanno ad influenzare, anche se in maniera poco preoccupante, sicuramente non favorevolmente, la qualità ambientale dei terreni dove i fertilizzanti derivanti da rifiuti industriali conciarati sono destinati e, solo attraverso un uso consapevole dei prodotti si può evitare impieghi impropri che possono comportare indesiderati fenomeni di accumulo e alterazione della qualità naturale dei terreni. Un periodico ma costante e poco oneroso monitoraggio di queste due sostanze inquinanti di significato non agronomico e di relativa persistenza ambientale possono essere anche utili a definire se sussistono, nelle varie fasi di processo che generano questi scarti industriali, variazioni qualitative del rifiuto legate a problematiche di filiera, di genesi o di cattiva conservazione del rifiuto utilizzato.

Si ritiene che il gestore a prescindere dagli obblighi normativi suddetti e dai limitati parametri per i quali è necessario effettuare le caratterizzazioni secondo la norma agronomica, debba monitorare costantemente i prodotti e porsi parte attiva nel segnalare a chi autorizza la immissione in commercio dei fertilizzanti la presenza di sostanze che in fase di registrazione dei prodotti non sono state valutate.

Lo stesso organo di ispezione frodi alimentari e agronomiche ICQRF del Ministero, nella nota acquisita agli atti al prot. n. 0049309 del 08/02/2022 inerente un contributo per un procedimento di diffida (di cui al D.D. 19651/2021) evidenzia testualmente “il campione è risultato “regolare” alle analisi eseguite dal Laboratorio di Catania di ICQRF per il parametro previsto per il tipo di fertilizzante [...] ma è necessario segnalare che la norma tecnica sui fertilizzanti, il D.lgs 75/2010, non contempla gli aspetti di impatto ambientale specifici per i prodotti ottenuti dalla trasformazione dei rifiuti di processi industriali, come per esempio il cuoio o i rifiuti urbani”.

Con riferimento agli scarichi idrici, i reflui prodotti sono convogliati, mediante pubblica fognatura, per il trattamento ad un impianto di depurazione esterno gestito dalla Società Consorzio Cuoio-Depur S.p.A., soggetto differente dal GSII per il quale non sembra sussistere preciso allineamento con le previsioni di cui all' art. 5 comma 2 della L.R. 20/2006. Per l'impianto di depurazione citato è stata recentemente rilasciata autorizzazione integrata ambientale per il codice IPPC 6.11 (All. VIII alla Parte Seconda del D.lgs 152/06 e s.m.i.).

Nell'ambito del procedimento di riesame AIA per l'installazione in oggetto gestita da Organazoto

Fertilizzanti S.p.A., saranno definiti, con il supporto tecnico di ARPAT, i dettagli del monitoraggio ed i parametri caratteristici dello scarico non tipicamente ascrivibile a reflui conciarci.

Si rileva infine che con nota datata 22/11/2021 (Allegato A5 delle integrazioni trasmesse), la Società ha comunicato che è stata realizzata la copertura di confinamento del corridoio tra il fabbricato di produzione del concime pellettato e quello di stoccaggio materie prime, essiccamento e confezionamento del concime prodotto. La Società ha quindi dichiarato che è stato integralmente messo in esercizio il sistema di recupero delle AMDNC incidenti sulle coperture e di raccolta della AMPP di dilavamento dei piazzali in attuazione al Piano approvato di prevenzione e gestione delle acque meteoriche dilavanti ex L.R. 20/2006 e Regolamento di attuazione 46/R/2008.

Per quanto attiene alle valutazioni specifiche delle componenti ambientali inerenti la documentazione tecnica trasmessa dalla Società Organazoto Fertilizzanti S.p.A., si rimanda in ogni caso al parere dell'organo tecnico della Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT)";

- con nota del 07/06/2021 (Prot. 240029), espressa sulla documentazione iniziale, ARPAT - Dipartimento di Pisa ha rilevato la necessità di chiedere al proponente documentazione integrativa relativamente alle componenti ambientali atmosfera e rumore, riportando alcune prescrizioni che potranno essere recepite nella successiva fase autorizzativa;

Nella successiva nota del 04/03/2022 espressa sulla documentazione integrativa, ARPAT ha concluso che quanto segue:

In relazione alle valutazioni condotte sulla documentazione integrativa fornita, onde poter esprimere un parere positivo e definitivo sugli aspetti della VIA, si ritiene opportuno attendere che la ditta si esprima in merito a quanto evidenziato al paragrafo MODELLISTICA PREVISIONALE che per chiarezza riportiamo a seguire: In aggiunta, per ridurre l'apporto delle sorgenti diffuse sembra necessario eseguire interventi maggiormente invasivi tipo la chiusura degli ambienti, la loro aspirazione e l'abbattimento prima dell'emissione in atmosfera. Tale aspetto a nostro avviso dovrebbe essere ulteriormente indagato al fine di fornire un documento esaustivo, a fronte di quanto evidenziato nel presente parere, in cui l'azienda definisca ulteriori criteri da adottare per un miglioramento contenitivo (rispetto all'attuale) delle emissioni polverulente dagli stoccaggi in termini di strutture e materiali utilizzati per le stesse.

Sempre per gli aspetti legati al procedimento di VIA riteniamo che il procedimento di VIA, quando sarà concluso, indichi una scadenza temporale ben definita (a nostro avviso 1 anno) entro la quale sia fornito quanto richiesto ed evidenziato al paragrafo **SUOLO e SOTTOSUOLO**.

In tale paragrafo ARPAT riporta che *“Con DD4192 del 3/10/2011 (punto 5.7 allegato A e tab.11) era stata prescritta l'installazione di una rete di monitoraggio delle acque sotterranee con campionamento semestrale e rendicontazione annuale dei risultati. I piezometri sono stati realizzati nel 2012 (ns. prot.12093/12) con attivazione del monitoraggio periodico prescritto.*

Nel 2018, nell'ambito dell'istanza di riesame AIA viene inviata la relazione relativa alla perforazione dei due piezometri (allegato A4 alla documentazione). La tabella 11 dell'allegato A è stata inoltre integrata come da tabella seguente con i metodi di rilevamento dei parametri di caratterizzazione acque di falda. (...)

Nell'ambito del riesame AIA e VIA postuma in oggetto è stata prodotta una relazione di fattibilità geologica (doc ET44) datata marzo 2021 nella quale sono riportate le principali caratteristiche geologiche e idrogeologiche dell'area. In particolare si osserva un andamento della falda freatica nord-sud coerente con l'assetto stratigrafico che vede l'area industriale dove è ubicato l'impianto in oggetto posizionata sulla conoide del torrente Egola costituita da depositi alluvionali limo-sabbiosi interdigitati con i depositi alluvionali medio-distali del fiume Arno. La falda freatica si presenta prossima al piano campagna con significative escursioni stagionali. (...)

Pertanto ARPAT, *“Nonostante sia stata ottemperata la prescrizione relativa al monitoraggio delle acque sotterranee (...) ritiene necessaria, ai fini anche della rispondenza dell'attuale AIA agli aggiornamenti normativi della parte seconda del Dlgs 152/2006 introdotti dal Dlgs 46/2014 in tema di monitoraggio delle acque sotterranee, una verifica delle condizioni idrogeochimiche della falda da effettuarsi mediante l'esecuzione delle seguenti attività:*

- trasmissione dei dati tecnici dei due pozzi industriali presenti sul sito;
- trasmissione su tabella editabile dei dati chimici del monitoraggio periodico delle acque sotterranee

effettuato fino ad oggi;

- *inserimento della misura del potenziale redox nel set analitico delle prove in campo;*
 - *prova di pompaggio e risalita sui due piezometri al fine di determinare le caratteristiche di permeabilità dell'acquifero freatico;*
 - *campionamento in contraddittorio con questo ufficio per la validazione e aggiornamento dei metodi di campionamento e analisi. Il campionamento riguarderà sia i due piezometri della rete di monitoraggio sia i due pozzi industriali per i quali si raccomanda l'installazione, se non già presenti, di appositi punti di campionamento. In tale ambito saranno effettuate anche le determinazioni dei componenti maggiori (cationi e anioni) ai fini della classificazione delle acque sotterranee;*
 - *trasmissione della relazione idrogeochimica con classificazione delle acque e definizione delle sue principali caratteristiche qualitative;*
 - *ricostruzione, mediante misure piezometriche stagionali, delle oscillazioni della falda freatica e correlazione con l'area soggetta a eccessivo emungimento individuata dall'Autorità di Bacino.*
- Si raccomanda di comunicare con congruo anticipo l'esecuzione delle attività in campo che prevedono la verifica e validazione da parte di questo ufficio in modo da poter programmare le relative ispezioni.*

Per gli aspetti relativi alla fase autorizzativa, il parere di ARPAT anticipa già alcune prescrizioni che potranno essere recepite nell'atto finale, riportate nel proprio contributo (e nel prosieguo del presente verbale) in grassetto. In particolare, per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, ARPAT riferisce che *“La documentazione esaminata fornisce i chiarimenti e le informazioni richieste dalla Regione Toscana relativamente ai punti C.1.a, C.1.b e C.1.c. della nota prot. RT n. 271224 del 29/6/2021.*

*(...) Per quanto osservato, i livelli di impatto per il PM10 risultano nel complesso rilevanti anche se ciò deriva in parte dai livelli di fondo dell'area, dal metodo di stima adottato (per il 90.4° percentile annuo delle concentrazioni medie giornaliere) e soprattutto dal contributo dei livelli emissivi attribuiti alle sorgenti diffuse introdotte nella nuova simulazione. Al riguardo si ritiene in primo luogo di osservare che nella documentazione non è esplicitato come sono state schematizzate queste sorgenti. Considerando le informazioni presentate si osserva che l'emissione sembra prodursi principalmente attraverso alcune pareti non tamponate dei vari locali nei quali si svolge l'attività; in tal caso sia la quantificazione dei livelli di emissione sia la schematizzazione delle sorgenti risultano elementi che richiedono una specifica analisi non presente nella documentazione e che possono introdurre una notevole incertezza nelle stime. **In tale contesto, considerando la dotazione impiantistica dello stabilimento, la richiesta espressa dal Dipartimento ARPAT di Pisa di portare a 5 mg/Nm³ il valore limite di emissione per tutte le sorgenti convogliate dotate di filtri a maniche costituisce un ottimo elemento per attenuare e mantenere i livelli di impatto potenziali entro valori di accettabilità. In aggiunta, per ridurre l'apporto delle sorgenti diffuse sembra necessario eseguire interventi maggiormente invasivi tipo la chiusura degli ambienti, la loro aspirazione e l'abbattimento prima dell'emissione in atmosfera. Tale aspetto a nostro avviso dovrebbe essere ulteriormente indagato al fine di fornire un documento in cui l'azienda non ravvisi la necessità di alcun miglioramento contenitivo (rispetto all'attuale) delle emissioni polverulente dagli stoccaggi in termini di strutture e materiali utilizzati per le stesse.***

*Relativamente all'impatto olfattivo lo studio eseguito indica che con i ratei emissivi di odore derivati dalla campagna di monitoraggio eseguita nel novembre 2021 i livelli di impatto stimati risultano significativi, ma rispettano per quasi tutti i recettori i livelli di accettabilità proposti nelle Linee Guida della Provincia di Trento; in tal caso l'impatto più rilevante appare quello associato alle sorgenti convogliate. Evidenziando i notevoli limiti relativi al monitoraggio eseguito sulle sorgenti diffuse ed ancora alla loro schematizzazione modellistica, **si ritiene necessario che tale monitoraggio venga proseguito su tutte le sorgenti almeno in una nuova campagna da effettuarsi nel periodo estivo, ovvero in condizioni meteorologiche nelle quali in genere i fenomeni legati all'odore risultano usualmente enfatizzati. In tal caso si ritiene necessario che la metodologia dei campionamenti relativi alle sorgenti diffuse venga preliminarmente discussa con ARPAT.** Una volta che il monitoraggio delle sorgenti di odore sia stato in grado di produrre ratei di emissione ritenuti sufficientemente rappresentativi, appare possibile fissare dei valori obiettivo alle sorgenti espressi*

come concentrazioni di odore capaci di garantire il mantenimento dell'impatto entro le soglie di accettabilità indicate dalle Linee Guida della Provincia di Trento. Si ritiene infine che l'ipotesi del proponente di installare una stazione meteorologica presso lo stabilimento costituisca un utile strumento sia per valutare eventuali episodi di disturbo olfattivo, sia per una meno incerta valutazione dell'impatto associato allo stabilimento Organazoto Fertilizzanti spa.

Terminata l'illustrazione dei pareri pervenuti, il Settore VIA chiede al proponente alcuni chiarimenti emersi dall'istruttoria condotta in merito ai seguenti punti:

1) approfondimenti richiesti da ARPAT in merito alle misure di contenimento delle polveri, come riportato nel seguente passaggio del proprio contributo:

per ridurre l'apporto delle sorgenti diffuse sembra necessario eseguire interventi maggiormente invasivi tipo la chiusura degli ambienti, la loro aspirazione e l'abbattimento prima dell'emissione in atmosfera. Tale aspetto a nostro avviso dovrebbe essere ulteriormente indagato al fine di fornire un documento esaustivo, a fronte di quanto evidenziato nel presente parere, in cui l'azienda definisca ulteriori criteri da adottare per un miglioramento contenitivo (rispetto all'attuale) delle emissioni polverulente dagli stoccaggi in termini di strutture e materiali utilizzati per le stesse.

ARPAT illustra quanto riportato nel proprio contributo e riferisce che la diffusione di odori riguarda più che altro le emissioni convogliate, mentre sulle emissioni diffuse polverulente sono gli stoccaggi che presentano ancora alcune criticità, per cui ha chiesto al Gestore se ulteriori interventi possono essere migliorativi o meno, considerando come ultima soluzione un potenziamento del sistema di contenimento con paratie o sistemi ulteriori;

il proponente dichiara di non aver potuto leggere in tempo utile per l'odierna riunione il contributo ARPAT, per cui si riserva di approfondire questo aspetto dopo averlo visionato con attenzione;

ARPAT spiega che nel proprio parere il proponente potrà trovare un'ampia descrizione di quanto presentato nella documentazione e una valutazione approfondita fatta dal settore specialistico sulla modellistica diffusionale, che ha portato alle conclusioni sopra riportate. Consigliava quindi di individuare bene le criticità riscontrate nel modello per eventualmente correggerle e riapplicare il modello; solo se verranno confermate le suddette criticità, si potrà parlare di un potenziamento dei contenimenti delle emissioni polverulente;

il funzionario del Settore Autorizzazioni Ambientali, presente ai fini istruttori, spiega che, per le emissioni diffuse che generano un inquinamento atmosferico in quantità tale da creare un riscontro oggettivo di molestia anche olfattiva, l'AIA conterrà prescrizioni idonee di contenimento delle emissioni diffuse in base alla norma; rileva che ARPAT in questo caso individua azioni e situazioni che possono essere oggetto di miglioramento, ai fini della VIA postuma.

Sulla questione del limite di 5 mg/Nm³ sui filtri a maniche, evidenzia che in base alle performance dei filtri a manica tale limite viene quasi sempre rispettato; in ogni caso, a livello autorizzativo, sarà approfondito tale aspetto;

2) monitoraggio odorigeno da incrementare con la previsione di una nuova stazione meteorologica, come riportato nel seguente passaggio del contributo di ARPAT:

monitoraggio venga proseguito su tutte le sorgenti almeno in una nuova campagna da effettuarsi nel periodo estivo, ovvero in condizioni meteorologiche nelle quali in genere i fenomeni legati all'odore risultano usualmente enfatizzati. In tal caso si ritiene necessario che la metodologia dei campionamenti relativi alle sorgenti diffuse venga preliminarmente discussa con ARPAT.

Si ritiene infine che l'ipotesi del proponente di installare una stazione meteorologica presso lo stabilimento costituisca un utile strumento sia per valutare eventuali episodi di disturbo olfattivo, sia per una meno incerta valutazione dell'impatto associato allo stabilimento Organazoto Fertilizzanti spa.

il Settore VIA chiede ad ARPAT se tale aspetto debba essere approfondito già in sede di VIA postuma o, come scritto nel contributo, conferma che attenga aspetti autorizzativi;

il Proponente precisa di essere collegato alla stazione di San Romano 24 ore su 24;

ARPAT conferma che l'impianto è collegato al telerilevamento di San Romano, ma solo per alcuni parametri; odori e polveri non vengono valutati a livello di telerilevamento. Con la richiesta avanzata, viene chiesto un contributo ulteriore di monitoraggio sulle polveri e sugli odori. ARPAT si è espressa favorevolmente sulla proposta di una centralina avanzata dal proponente e, in risposta alla richiesta del Settore VIA, conferma che il monitoraggio proposto potrà essere esaminato nel piano di gestione degli odori in sede di riesame dell'AIA, avendo valutato positivamente la documentazione presentata ai fini della VIA postuma per questa componente ambientale;

il Proponente condivide l'opportunità di rimandare tale aspetto al riesame dell'AIA, anche in considerazione del fatto che potrà essere effettuata una campagna estiva di monitoraggio, e si riserva di approfondire tale aspetto in quella sede;

4) la verifica dell'eventuale interferenza delle previsioni di progetto con la fascia di rispetto ferroviaria:

il proponente conferma quanto già dichiarato nella documentazione agli atti, ovvero che per quanto riguarda la fascia di rispetto ferroviaria di 30 m misurato dal piede del rilevato ferroviario, il Proponente fa presente che tutti i fabbricati esistenti sono esterni alla fascia di rispetto, mentre sono ricompresi in tale fascia quota parte del piazzale inghiaiato, dedicato allo stoccaggio del prodotto imballato, e la relativa recinzione di delimitazione della proprietà in fregio a Via del Tannino.

Con riferimento al PRIM, l'intervento descritto nella scheda menzionata dal Settore programmazione viabilità, che nel 2014 era allo stadio di fattibilità, ha lo scopo di velocizzare, più che di potenziare, la tratta ferroviaria Empoli-Pisa. Fatti salvi eventuali sviluppi legati allo studio di fattibilità, non si prevedono interferenze con le opere in programma. Il Proponente fa inoltre presente che i fabbricati esistenti distano dall'attuale tracciato ferroviario non meno di 48 m dal piede del rilevato ferroviario e che un eventuale potenziamento della linea, con aggiunta di binari sul lato della proprietà di Organazoto Fertilizzanti andrebbe ad interferire con il Rio Malucco che corre lungo il confine Nord dello stabilimento a ridosso del rilevato ferroviario.

Eventuali ampliamenti hanno quindi una disponibilità di 18 metri dall'attuale piede del rilevato ferroviario;

5) verifica dell'assenza del criterio escludente del PRB "Aree interne al limite delle aree di protezione ambientale, così come definite dalla l.r. 27 luglio 2004, n.38, agli articoli 14-15 e 18. In assenza dell'individuazione da parte della Provincia di tali aree di protezione ambientale, le medesime hanno un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione delle risorse idriche sotterranee di cui al comma 1 art. 3 L.R. 38/2004". Si chiede conferma al proponente se vale quanto dichiarato a pag. 4 della *Relazione di verifica dei criteri di localizzazione* che il pozzo più vicino è situato a 3 km;

il proponente dichiara che nel SIA ha riportato la cartografia con la posizione dei pozzi, pertanto si riserva di effettuare un controllo su tale cartografia per effettuare la verifica del criterio escludente citato;

6) il Settore VIA chiede al proponente se ha preso in esame la possibilità di apporre pannelli fotovoltaici sulle coperture dei capannoni esistenti, al fine di un recupero energetico;

il proponente dichiara di non averlo preso in esame, ma si riserva di analizzare la possibilità;

anche il funzionario del Settore Autorizzazioni Ambientali, presente ai fini istruttori, invita il proponente a considerare tale possibilità, che potrebbe rappresentare anche un vantaggio economico per l'azienda;

7) si chiede al proponente se ha rinnovato la certificazione ambientale, dal momento che UNI EN ISO 14001:2015 (registro 01 104 1817537 rilasciato da TÜV Rheinland valido fino al 03/09/2021) citata nella documentazione risulta scaduta;

il proponente dichiara di averla rinnovata successivamente al deposito dell'istanza e la certificazione rinnovata risulta valida fino al 2024.

Interviene il proponente per esprimere alcune considerazioni in merito alla seguente prescrizione proposta

dal Genio Civile:

- il proponente dovrà presentare al Settore Genio Civile Valdarno Inferiore specifica istanza tesa all'ottenimento della necessaria autorizzazione idraulica R.D. 523/1904 e conseguente concessione suoli demanio idrico relativamente allo scarico della fognatura a servizio del piazzale di stoccaggio del prodotto imballato recapitante nel Rio Malucco. Quanto sopra salvo la presentazione al medesimo Settore regionale di opportuni atti che dimostrino chiaramente che la suddetta fognatura si configura come fognatura pubblica comunale".

Il proponente precisa che non ha avuto tempo di verificare presso il Comune l'eventuale richiesta, comunque precisa che il tratto di fognatura esterna allo stabilimento recapita nel Rio Malucco ed è sotto la sede stradale di proprietà comunale; si riserva di verificare presso il Comune se tale tratto di fognatura risulti pubblico (e in tal caso lo scarico delle AMDNC si configura come lo scarico delle acque dei tetti), oppure può chiedere al comune di allacciarsi alla condotta fognaria bianca che si trova dall'altra parte della strada che confluisce nel Rio Malucco (in tal caso potrebbe deviare lo scarico del piazzale fino alla fognatura bianca), oppure come ultima possibilità il proponente potrà chiedere la richiesta di autorizzazione idraulica con concessione demaniale per lo scarico, come richiesto dal Genio Civile.

Pertanto il proponente si riserva di trasmettere gli esiti dei contatti con il Comune nelle integrazioni che si è impegnato già a trasmettere per gli altri argomenti;

il funzionario del Settore Autorizzazioni Ambientali, presente ai fini istruttori, precisa che tale aspetto potrà essere approfondito in sede di riesame dell'AIA nell'ambito del piano di gestione delle acque meteoriche dilavanti;

il proponente precisa di aver presentato il piano di gestione delle acque ai fini dell'aggiornamento dell'AIA del 2019, che si è realizzato completamente con la realizzazione della tettoia del fabbricato n. 9; pertanto in sede di riesame dell'AIA confermerà lo stesso piano di gestione delle acque già presentato.

Relativamente al wet white (WW), il Settore VIA ritiene che per quanto riguarda la VIA postuma in esame possa essere presa in esame la seguente prescrizione proposta dal Settore Autorizzazioni Ambientali, rimandando al riesame dell'AIA gli aspetti più di dettaglio, anche in considerazione del fatto che il WW non è ancora utilizzato dall'azienda:

un monitoraggio attento dei parametri per i quali sono previsti limiti definiti dalle norme di settore agronomico, ma a scopo conoscitivo e anche se non sussiste un obbligo (ai sensi del D.Lgs 75/2010), una analisi anche dei parametri ambientalmente rilevanti presenti nei rifiuti conciarati quali il Cromo totale e gli idrocarburi (C> 12) essendo che queste componenti vanno ad influenzare, anche se in maniera poco preoccupante, sicuramente non favorevolmente, la qualità ambientale dei terreni dove i fertilizzanti derivanti da rifiuti industriali conciarati sono destinati e, solo attraverso un uso consapevole dei prodotti si può evitare impieghi impropri che possono comportare indesiderati fenomeni di accumulo e alterazione della qualità naturale dei terreni. Un periodico ma costante e poco oneroso monitoraggio di queste due sostanze inquinanti di significato non agronomico e di relativa persistenza ambientale possono essere anche utili a definire se sussistono, nelle varie fasi di processo che generano questi scarti industriali, variazioni qualitative del rifiuto legate a problematiche di filiera, di genesi o di cattiva conservazione del rifiuto utilizzato;

il funzionario del Settore Autorizzazioni Ambientali, presente ai fini istruttori, illustra il processo mediante il quale nasce il pellame WW, precisando che possono essere utilizzate sostanze di varia tipologia, tra cui alluminio e zirconio, di cui non sappiamo se gli organi del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali hanno valutato gli effetti ambientali ed agronomici derivanti da queste sostanze che ritroviamo nel prodotto fertilizzante messo in commercio;

dopo ampia discussione, i partecipanti alla Conferenza dei Servizi istruttoria concludono ritenendo che sia oggetto di valutazione della VIA postuma l'impianto esistente e si riserva di approfondire, ai fini della prossima riunione gli eventuali passaggi valutativi da effettuare in relazione all'attività relativa al WW, anche con riferimento al parere già espresso con nota prot. 300754 del 06/06/2018 del Settore VIA;

il proponente ribadisce che la modifica AIA con DD n. 55/2019 prevede già il codice CER 040199 relativo al WW unitamente ai rifiuti di medesimo CER concitati a vegetale. L'istanza di riesame dell'AIA inviata prima della VIA postuma prevede che vengano inserite una serie di modifiche che non erano previste nella suddetta modifica AIA, inserendo tra l'altro una proposta per eseguire una sperimentazione sul prodotto ottenuto dal rifiuto WW. Chiede pertanto che l'aspetto sia valutato in sede di VIA postuma, si rende disponibile a fornire un contributo di approfondimento sugli aspetti sollevati e chiede che il monitoraggio che eventualmente verrà prescritto comprenda un livello di dettaglio sulle modalità e i criteri a cui attenersi;

al termine della discussione, il Settore VIA chiede al proponente la tempistica con la quale presume di trasmettere gli approfondimenti che ha dichiarato di voler effettuare;

il proponente si impegna a depositare tali approfondimenti entro 90 giorni dalla data odierna, consapevole che ciò comporterà un allungamento dei termini del procedimento;

Valutata pertanto la necessità di:

- a) acquisire gli approfondimenti richiesti, come riportato nelle premesse, che il proponente si è impegnato a trasmettere al Settore VIA entro 90 giorni dalla data odierna;
- b) acquisire gli ulteriori contributi istruttori anche da parte dell'Azienda USL e del Comune di San Miniato, ritenuti rilevanti ai fini dell'istruttoria;

PER TUTTO QUANTO SOPRA esposto, visto e considerato, i presenti decidono di sospendere e aggiornare i lavori della Conferenza dei Servizi istruttoria ad una successiva riunione, da convocarsi con separata nota a cura del Settore VIA regionale a seguito del deposito delle integrazioni volontarie sopra riportate da parte del proponente.

Del presente verbale viene data lettura da parte della Presidente ai partecipanti, che lo confermano e viene successivamente inviato per la sottoscrizione con le firme digitali.

Non essendovi null'altro da discutere, la Presidente conclude i lavori e chiude la riunione della Conferenza alle ore 13:45.

Firenze, 4 Marzo 2022

I partecipanti alla Conferenza	Firma
Carla Chiodini	Firmato digitalmente
Marco Paoli	Firmato digitalmente



Regione Toscana

Direzione Ambiente ed Energia
Settore *Valutazione di Impatto Ambientale*
Valutazione Ambientale Strategica

CONFERENZA DEI SERVIZI
(artt. 14 e seguenti della L. 241/1990, L.R. 40/2009)

Riunione del 14/07/2022

Oggetto: VIA postuma ex art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010 e D.G.R. n. 931/2019 con modifiche relativa all'esistente impianto chimico di produzione fertilizzanti situato nel Comune di San Miniato (PI). Proponente Organazoto Fertilizzanti S.p.A.

LA CONFERENZA DI SERVIZI

Richiamato integralmente il verbale della precedente seduta di Conferenza dei Servizi del 04/03/2022 che aggiornava i lavori ad una nuova riunione, programmata in data odierna, valutata la necessità di:

- acquisire gli approfondimenti richiesti, come riportato nelle premesse, che il proponente si era impegnato a trasmettere al Settore VIA entro 90 giorni dalla data odierna;
- acquisire gli ulteriori contributi istruttori anche da parte dell'Azienda USL e del Comune di San Miniato, ritenuti rilevanti ai fini dell'istruttoria;

Dato atto che, successivamente alla precedente riunione:

con nota del 08/03/2022 (Prot. 0094988), il Settore VIA ha trasmesso ai partecipanti e per opportuna conoscenza anche agli altri Enti ed Uffici interessati il verbale della riunione;

in data 06/06/2022 il Proponente ha depositato la documentazione di approfondimento con n. 2 PEC acquisite al protocollo regionale ai nn. 0229319 e 0229318;

con nota Prot. 0231385 del 06/06/2022, il Settore VIA ha convocato la seconda riunione di Conferenza dei Servizi istruttoria chiedendo contestualmente di formulare un contributo tecnico istruttorio sulle integrazioni depositate;

a seguito della suddetta nota, sono stati acquisiti i contributi tecnici istruttori da parte dei seguenti Soggetti:

- Genio Civile Valdarno Inferiore (Prot. 0260735 del 29/06/2022);
- Settore regionale Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale (0258340 del 27/06/2022);
- Settore regionale Autorizzazioni Ambientali (Prot. 0276224 del 09/07/2022);
- ARPAT - Dipartimento di Pisa (Prot. 0281540 del 13/07/2022);
- Comune di San Miniato (in attesa di protocollazione, anticipato via e-mail in data 14/07/2022);

tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte e i pareri sono stati pubblicati sul sito web della Regione Toscana;

Dato atto che la documentazione complessivamente depositata dal Proponente consiste in:

- documentazione iniziale depositata in data 31/03/2021 protocollo regionale nn. 0141700 - 0141699 - 0141697 - 0141695 - 0141701 -0141698 - 0141696 – 0141690;
- integrazioni trasmesse in data 24/01/2022 protocollo regionale nn. 0025897 e 0026034;
- integrazioni volontarie trasmesse in data 23/02/2022 Prot. 0072745;
- integrazioni di approfondimento a seguito della riunione di CdS del 04/03/2022, depositata in data 06/06/2022 protocollo regionale nn. 0229319 e 0229318;

Dato atto altresì che

il Settore VIA ha convocato in seconda seduta l'odierna Conferenza dei Servizi istruttoria ai sensi dell'art. 14 comma 1 della L. 241/1990, al fine di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento di VIA in parola, nonché acquisire gli elementi informativi e le valutazioni dei Soggetti interessati:

- Comune di San Miniato
- Provincia di Pisa
- ARPAT – Dip. di Pisa
- Azienda USL Toscana Centro – Dip. Prevenzione di Empoli
- IRPET
- Autorità di Bacino distrettuale Appennino Settentrionale
- Autorità Idrica Toscana
- Acque SpA
- Consorzio Cuoioedepur SpA
- ENEL distribuzione S.p.A.
- R.F.I. S.p.A.
- Settore regionale Autorizzazioni Ambientali
- Settore regionale Autorizzazioni rifiuti
- Settore regionale Servizi pubblici locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche
- Settore regionale Tutela della natura e del mare
- Settore regionale Genio Civile Valdarno Inferiore
- Settore regionale Tutela Acqua e Costa
- Settore regionale Tutela riqualificazione e valorizzazione del paesaggio
- Settore regionale Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale
- Settore regionale Autorità di gestione FEASR .Sostegno allo sviluppo delle attività agricole

ai sensi dell'art. 14-*ter*, comma 6, della L. 241/1990 è stata altresì invitata la Proponente Organazoto Fertilizzanti S.p.A.;

ai sensi della L.R. 40/2009 art. 25 comma 3-*bis*, dell'odierna seduta della Conferenza dei Servizi è stato dato avviso sul sito web della Regione Toscana. A seguito di detta pubblicazione non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

Dato altresì atto che, nel rispetto delle misure previste per la prevenzione del contagio da COVID-19, l'odierna seduta di Conferenza avente luogo in data 14/07/2022, avviene in videoconferenza, ed è stata aperta alle ore 10.13 dalla Responsabile del Settore VIA Arch. Carla Chiodini, che ha verificato la validità delle presenze, nonché delle deleghe prodotte, con i seguenti risultati:

Soggetto	Rappresentante	Funzione
ARPAT Dipartimento di Pisa	Marco Paoli	Responsabile

Sono presenti in rappresentanza del Proponente Organazoto Fertilizzanti S.p.A. Massimo Caponi e Marco Viti e come consulenti/progettisti Giorgio Valentini e Roberto Baraglia;

sono infine presenti i funzionari regionali:

- Pietro Carnevali e Valentina Gentili per il Settore VIA;
- Chiara Caprioli, Dario Biondi e Alessandro Sanna per il Settore Autorizzazioni Ambientali;

il Settore VIA apre la seduta ricordando che il fine della Conferenza dei Servizi istruttoria è quello di svolgere un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento di VIA postuma relativamente agli esistenti impianti all'esistente impianto chimico per la produzione di fertilizzanti, ubicato in Via della Spira, 26, nel Comune di San Miniato (PI), nonché di acquisire gli elementi informativi e le valutazioni dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA).

Il Settore VIA ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010, la procedura di VIA postuma si riferisce all'esercizio di attività per le quali all'epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna valutazione di impatto ambientale e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, e che la stessa, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche è finalizzata all'individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all'attività esistente.

Ciò premesso, vengono sintetizzati i contenuti degli approfondimenti presentati successivamente alla riunione della Conferenza del 04/03/2022 dal Proponente:

A seguito di ulteriori approfondimenti inerenti la dislocazione dei fabbricati presenti in stabilimento, il layout impiantistico, la viabilità operativa dei mezzi d'opera e l'analisi dei dati di monitoraggio delle emissioni convogliate intenderà adottare ulteriori misure di mitigazione atte a ridurre, rispetto allo stato attuale, le emissioni di polveri sia convogliate sia diffuse. In particolare:

a) revisione quadro emissivo: il proponente recepisce la richiesta di ARPAT di ridurre a 5 mg/Nm³ il valore limite di emissione per tutte le sorgenti convogliate dotate di abbattimento a filtri a maniche e a 10 mg/Nm³ il valore limite per le altre emissioni dotate di sistemi di abbattimento ad umido. A tal proposito, il proponente chiede di rendere cogenti i limiti proposti trascorsi almeno 12 mesi dal rilascio della nuova AIA in maniera da avere un tempo congruo finalizzato ad efficientare ove necessario i sistemi di abbattimento esistenti;

b) chiusura degli ambienti: al fine di ridurre le emissioni diffuse dai cumuli delle materie prime in stoccaggio e durante la movimentazione delle medesime a mezzo di pala meccanica, il proponente intende attrezzare di serranda motorizzata ad impacchettamento verticale il varco di accesso alla nuova tettoia (fabbricato n.9) sul fronte sud, lato palazzina uffici, da mantenere normalmente in posizione chiusa. I tempi di apertura saranno strettamente limitati all'ingresso/uscita degli automezzi di conferimento materie prime c/o le baie interne e al transito della pala meccanica. Ciò limiterà l'eventuale incremento della velocità del vento (effetto venturi), l'erosione per effetto aeraulico dei cumuli di materie prime allestiti presso le baie interne e la diffusione di polveri verso il piazzale sud, lato palazzina uffici, durante lo scarico/trasferimento delle materie prime.

Inoltre il proponente intende installare a parziale chiusura del fronte di accesso alla baia di stoccaggio materie prime del fabbricato n.6, delle strisce flessibili in PVC fissate all'intradosso di copertura della baia. La parziale chiusura per problemi di operatività dei mezzi d'opera e viene scartata la chiusura completa con sistemi motorizzati per i costi relativi. Comunque la parziale chiusura dovrebbe permettere di ridurre la diffusione di polveri nella fase di scarico e movimentazione delle materie prime in baia e di ostacolare l'erosione per effetto aeraulico dei cumuli di materie prime presenti in baia.

Il proponente esclude invece la chiusura della tettoia (fabbricato n.9) sul fronte nord lato ferrovia a causa di interferenze con le installazioni impiantistiche presenti e per un aggravio del rischio in caso di incendio ed esclude la chiusura anche parziale delle baie di stoccaggio dei rifiuti (fabbricati n.2 e n.6) in quanto ritiene che il contributo alla diffusione di polveri dei residui di cuoio e pelli in stoccaggio sia residuale rispetto alle altre attività di stabilimento sia per le relative pezzature che per il contenuto di acqua anche superiore al 50%.

In merito all'abbattimento delle emissioni diffuse nelle zone di lavorazione, il proponente propone le seguenti modifiche:

- eliminazione cassonetto di raccolta polveri dallo scarico della coclea T09 di trasferimento materiale fine di sottovaglio del prodotto pellettato con convogliamento in recipiente conico mantenuto sotto aspirazione;
- eliminazione cassonetto di raccolta polveri dallo scarico valvola stellare in testa alla coclea di estrazione polveri T15 separate dal filtro a maniche asservito alla emissione E8 con convogliamento in recipiente conico mantenuto sotto aspirazione;
- eliminazione coclea T12 di estrazione polveri dal fondo dei 3 cicloni a secco CS4, CS5 e CS6 asserviti al forno "Scolari 2";

- eliminazione cassonetto di raccolta polveri dallo scarico valvola stellare VS01 in testa alla coclea di estrazione polveri T13 separate dal filtro a maniche asservito alla emissione E4 con convogliamento delle medesime in recipiente conico mantenuto sotto aspirazione;
- captazione scarico coclea T06 di trasferimento polveri da vibrovaglio del prodotto essiccato nel box di stoccaggio concime/cornunghia "fine" recuperata con convogliamento delle medesime in recipiente conico mantenuto sotto aspirazione;
- estensione e potenziamento del sistema di captazione polveri della linea di vagliatura della materia prima: fosfato naturale tenero o fosforite con installazione di una cappa sulla tramoggia di carico del materiale effettuato con pala meccanica con una portata di aspirazione.

Sono previste aspirazioni localizzate in corrispondenza del salto del materiale dal nastro di estrazione materiale da fondo tramoggia al piede dell'elevatore a tazze e dello scarico del materiale di sopravaglio. Rimane sottoposta ad aspirazione l'attuale cappa installata al di sopra del box di stoccaggio del materiale "fine" vagliato.

In conclusione, il proponente propone il seguente nuovo quadro emissivo di progetto:

Sigla	Descrizione emissione	Portata secca (Nm ³ /h)	Sezione (m ²)	V effluo (m/s)	Temperatura (K)	Altezza Camino (m)	Durata		Impianto abbattimento	Inquinanti valori limite		
							h	g		Inquinanti	Valore proposto mg/Nm ³	Valore autorizzato mg/Nm ³
E1	Impianto medio di combustione a metano	8.200	0,50	6,2	378	10	24	330	-	NO _x	100 (*)	- (**)
E2	Depressurizzazione sfere idrolisi e forno torrefazione idrolizzato	20000	0,56	11,3	313	36	24	330	Ciclone a secco Venturi scrubber Colonna lavaggio monostadio	COT	75	100
										Polveri totali	10	20
										Cromo totale	0,5	0,5
										NH ₃	25	25
E3	Mulino di macinazione idrolizzato	3000	0,13	8,1	333	10	24	330	Ciclone a secco	Polveri totali	10	15
E4	Captazione polveri sospese depositi prodotti sfusi	18000	0,3	16,7	288	11	24	330	Filtro a maniche	Polveri totali	5	10
E6	Raffreddamento prodotto idrolizzato	6000	0,2	9,6	313	12	24	330	Ciclone a secco	Polveri totali	10	15
E7	Movimentazione e miscelazione linea concime cubettato	13000	0,2	18	288	12	24	330	Filtro a maniche	Polveri totali	5	8
E8	Aspirazione linea confezionamento in big-bag	10000	0,2	13,9	288	12	24	330	Filtro a maniche	Polveri totali	5	8
E9	Aspirazione linea confezionamento in sacchi	16000	0,20	22,2	288	12	24	330	Filtro a maniche	Polveri totali	5	8
E10	Scarico prodotto idrolizzato. Deumidificazione prodotti idrolizzato e cubettato. Trattamento termico cornunghia	83000	3	8,8	313	13	24	330	Cidoni a secco Colonna di lavaggio doppio stadio	COT	50	50
										Polveri totali	10	10
										Cromo totale	0,5	0,5
										NH ₃	10	10
E11	Deumidificazione prodotti idrolizzato e cubettato. Trattamento termico cornunghia	84000	1,50	18,4	323	12	24	330	Cidoni a secco Colonna di lavaggio doppio stadio	COT	50	50
										Polveri totali	10	10
										Cromo totale	0,5	0,5
										NH ₃	10	10
E12	Aspirazione linea confezionamento in big-bag	15000	0,2	20,8	288	12	24	330	Filtro a maniche	Polveri totali	5	8
E13	Macinazione cornunghia	6000	0,20	9,1	298	10	24	330	Ciclone a secco Filtro a maniche	Polveri totali	5	10
E14	Essiccazione pallet e vagliatura fosforite	21000	0,3	19,4	288	15	24	330	Cidoni a secco Filtro a maniche	Polveri totali	5	Emissione in progetto

(*) Il limite è riferito alla portata normalizzata con ossigeno di riferimento pari al 3%.

(**) Nella attuale autorizzazione l'emissione E1 è classificata come non significativa, non soggetta ad autorizzazione secondo la normativa vigente alla data di rilascio dell'AIA 4192. La D.D. 55/2019 (cfr. paragrafo 2.2 dell'allegato A) ricorda alla ditta l'obbligo di ottemperare a quanto introdotto nel TUA dal D.Lgs. 183/2017 in attuazione della Direttiva 2015/2193/UE ma non prescrive né limiti alle emissioni né metodiche di campionamento e analisi (cfr. Tab 8 Emissioni convogliate).

Al fine di ridurre ulteriormente le emissioni odorigene il proponente propone le seguenti modalità operative:

- 1) in data 13/05/2022 ha emesso l'ordine di acquisto per fornitura, installazione e attivazione di centralina meteorologica professionale dotata di gruppo anemometrico e termoigrometrico allo scopo di ottenere dati, per almeno un anno solare, funzionali alla definizione del campo di vento sull'area di interesse. I dati verranno acquisiti su base oraria con rilevazione ogni 15 minuti. La centralina verrà installata su palo ancorato sulla copertura della palazzina uffici;
- 2) si rende disponibile ad eseguire, nel mese di luglio del corrente anno, una nuova campagna di monitoraggio odori sulle sorgenti convogliate e diffuse. Il programma di esecuzione delle misure di campo è stato comunicato ad ARPAT con nota acquisita al protocollo regionale n. 0240007 del 13/06/2022. Nel rispetto di tale programma si chiede all'Ente medesimo di fornire in tempo utile indicazioni in merito alla metodologia dei campionamenti relativi alle sorgenti diffuse;
- 3) nella nuova campagna di cui al punto precedente la misura delle emissioni odorigene diffuse dai cumuli di materie prime in stoccaggio verrà eseguita applicando tecniche e metodologie indicate da ARPAT, verificandone preliminarmente la loro pratica applicabilità in termini di costi aziendali da sostenere e disponibilità dei laboratori di campionamento ed analisi presenti sul mercato;
- 4) acquisiti i dati per la ricostruzione del campo di vento e di misura delle emissioni diffuse di cui alle attività dei suddetti punti 1) e 3), provvederà, non prima di un anno dalla installazione e messa in marcia operativa

della centralina meteo, a far girare nuovamente il “modello di dispersione” in maniera da ottenere una nuova valutazione del quadro emissivo inerente ai parametri odori e polveri.

A questo proposito il Proponente si rende disponibile a recepire indicazioni circa la schematizzazione delle sorgenti diffuse sia odorigene sia polverulente salvo verificarne con il professionista incaricato l'effettiva implementazione nel modello di dispersione adottato con la necessità o meno di dover ricorrere ad altri software di calcolo più complessi, eventualità che si tradurrebbe in ulteriore aggravio di costi per il proponente.

Nella documentazione il proponente ha presentato un elaborato denominato “*A13 Studio meteo diffusionale*” per la valutazione di PM10 e odori, aggiornato a seguito della proposta di attuazione delle misure di contenimento emissioni precedentemente descritte e basato sul nuovo quadro emissivo. Allo scopo di ottenere risultati confrontabili il suddetto studio adotta i medesimi input delle versioni precedenti in termini di campo di velocità del vento, schematizzazione sorgenti diffuse, correzione della velocità del vento etc.

Inoltre, con riferimento specifico alla nuova campagna di monitoraggio delle emissioni odorigene, sollecitata da ARPAT per la definizione di ratei di emissione rappresentativi che a parere dell'Ente medesimo potranno consentire di fissare in corrispondenza delle sorgenti dei valori sentinella da non superare, il proponente tiene a rimarcare che l'attività dal punto di vista odorigeno è non critica ovvero con impatto odorigeno nettamente inferiore rispetto alle attività del settore conciario presenti nel comprensorio di “Romaiano”.

Il modello meteo diffusionale fin qui applicato ha restituito presso i recettori residenziali e non residenziali valori in unità odorimetriche congruenti con i livelli di accettabilità proposti nelle Linee Guida della Provincia di Trento. Si presume che anche a seguito di una maggiore accuratezza e sforzo profuso nella modellazione, come richiesto da ARPAT, i futuri risultati non potranno che confermare quanto già simulato e riscontrabile sul campo.

In riferimento alla localizzazione del sito il proponente precisa che:

- tutti i fabbricati esistenti dell'insediamento produttivo sono esterni alla fascia di rispetto di 30 metri misurata da piede del rilevato ferroviario, mentre sono ricompresi in tale fascia quota parte del piazzale inghiaiato, dedicato allo stoccaggio del prodotto imballato, e la relativa recinzione di delimitazione della proprietà in fregio a Via del Tannino;
- i fabbricati esistenti distano dall'attuale tracciato ferroviario non meno di 48 metri dal piede del rilevato ferroviario. Un eventuale potenziamento della linea, con aggiunta di binari sul lato della proprietà di Organazoto Fertilizzanti andrebbe ad interferire con il Rio Malucco che corre lungo il confine Nord dello stabilimento a ridosso del rilevato ferroviario. Eventuali interventi di ampliamento manterrebbero la fascia di rispetto nel caso l'impronta delle opere si mantenga entro i 18 m dal piede dell'attuale rilevato ferroviario;
- con riferimento al PRIM, l'intervento descritto nella scheda menzionata dal Settore regionale Programmazione Viabilità, che nel 2014 era allo stadio di fattibilità, ha lo scopo di velocizzare, più che di potenziare, la tratta ferroviaria Empoli-Pisa. Fatti salvi eventuali sviluppi legati allo studio di fattibilità, non si prevedono interferenze con le opere in programma.

In merito alla verifica dei criteri del PRB riferita alla presenza di pozzi, il proponente chiarisce l'assenza di pozzi concessionati ad uso idropotabile nell'intorno di circa 3 km di distanza dall'insediamento, confermata anche dalla cartografia del Comune di San Miniato e specificatamente dalla TAV G10a – Carta delle aree sensibili o degradate, quadro conoscitivo del Piano Strutturale; inoltre evidenzia la conferma dal Responsabile Gestione Operativa del Settore Idrico e Fognario dell'Area Empolese-Valdelsa di Acque S.p.A. (contattato informalmente dal Proponente).

Rispetto alla possibile installazione di pannelli fotovoltaici evidenzia di non avere a breve in programma di installare impianti fotovoltaici sulla copertura degli immobili.

In merito al rinnovo della certificazione ambientale, viene allegato il certificato di conformità del SGA adottato alla UNI EN ISO 14001:2015, rilasciato da TUV Rheinland ed avente validità fino al 03/09/2024.

In merito ai rilievi del Genio Civile il proponente comunica:

- di non avere avuto tempo di verificare presso il Comune di San Miniato se il tratto fognario esterno allo stabilimento che recapita nel Rio Malucco sia stato preso in carico dal Comune ovvero risulta pubblico. In quest'ultimo caso lo scarico delle AMDNC si configura alla stessa stregua dello scarico delle acque di copertura dei fabbricati che recapita nel collettore fognario (condotta bianca);
- di chiedere al Comune, come possibilità in alternativa, di allacciare tale scarico di AMDNC alla condotta fognaria bianca che si trova dall'altra parte della strada (via del Tannino) che confluisce nel Rio Malucco (in

tal caso lo scarico del piazzale sterrato verrebbe deviato fino alla fognatura bianca);

- di procedere come ultima possibilità alla richiesta c/o il Genio Civile di autorizzazione idraulica con concessione demaniale per lo scarico nel Rio Malucco.

A seguito di rilievi di campo e verifiche dimensionali il proponente è intenzionato ad apportare una modifica alla rete fognaria interna all'insediamento in maniera da convogliare il flusso di acque meteoriche di pertinenza del piazzale sterrato nell'esistente collettore di raccolta acque meteoriche di post prima pioggia incidenti sul piazzale asfaltato nord.

Il collettore esistente, che è allacciato alla fognatura comunale (condotta bianca di Via del Tannino), è dimensionato per smaltire entrambi i suddetti flussi idrici (cfr. A15- Verifica idraulica capacità di deflusso collettore acque di piazzale nord).

Nella planimetria sono riportati anche gli interventi, elencati di seguito, realizzati per un più efficace gestione e allontanamento delle acque meteoriche di dilavamento:

- 1) installazione di valvola di non ritorno a valle del pozzetto di By-pass per eccesso flusso acque meteoriche incidenti sulle coperture dei fabbricati n.2 e n.6. L'intervento è di tipo analogo a quello eseguito sul piazzale nord, già oggetto di richiesta di chiarimenti e successiva approvazione da parte di ARPAT;
- 2) realizzazione di linea a caditoie di raccolta AMC in fregio al fabbricato 6 (baia stoccaggio SOA – proteine animali trasformate PAP);
- 3) realizzazione di pozzetto con pompa di sollevamento acque meteoriche di post prima pioggia incidenti sul piazzale sud dello stabilimento.

In riferimento alla produzione di fertilizzanti da rifiuti, il Proponente ricorda di aver presentato al MIPAAF domanda di iscrizione al "Registro dei fertilizzanti" per i fertilizzanti ex All. 13 IT All. 1.5.1.18 - Cuoio e pelli idrolizzati, consentiti in agricoltura biologica, aventi le seguenti denominazioni commerciali:

- ❖ INNOVATION 10 green
- ❖ INNOVATION 14 white

Il primo fertilizzante è ottenuto come miscela di "Cuoio e pelli idrolizzati" derivanti da idrolisi termobarica di rifiuti costituiti da pelli e pellami conciati al cromo e da "WW", mentre il secondo è ottenuto esclusivamente da idrolisi termobarica di rifiuti provenienti da concia "WW".

Il MIPAAF, in data 15 dicembre 2021, ha iscritto nel "Registro dei fertilizzanti" entrambi i prodotti, di fatto fornendo nell'ambito delle norme sui fertilizzanti l'inquadramento specifico del prodotto ottenuto dal trattamento del flusso dei rifiuti indicati come ritagli e dalla rasatura pellami conciati WET WHITE senza cromo e legittimando Organazoto Fertilizzanti alla immissione dei medesimi sul mercato.

Tuttavia in previsione di attuare a regime i contenuti della prescrizione n. 20 contenuta nell'Allegato A al D.D. Regione Toscana n.55 del 04/01/2019 orientata alla caratterizzazione dei rifiuti in ingresso e di recepire le richieste del Settore regionale Autorizzazioni Ambientali in merito alla ricerca di taluni parametri nei prodotti ottenuti da idrolisi termobarica di rifiuti provenienti da concia "WW", il proponente propone in via preliminare di eseguire una sperimentazione pilota.

Il protocollo di sperimentazione verrà attuato, previa approvazione dell'Ente, secondo i seguenti punti:

- a) RICERCA DI MERCATO - Si prevede di effettuare un censimento presso le aziende conciarie che producono pelli WW allo scopo di ricavare informazioni quali-quantitative sulla tipologia di prodotti chimici che vengono utilizzati nei relativi processi. Ai soli fini della sperimentazione, le informazioni raccolte, saranno trascritte nella scheda riportata in calce. A ciascuna azienda sarà anche richiesta un'analisi chimica di caratterizzazione del rifiuto EER 04 01 99. Dall'esame di dette rilevazioni, verrà selezionato un certo numero di aziende, "rappresentative" delle diverse tipologie di concia WW che generano i rifiuti da testare nella sperimentazione. Il numero inizialmente previsto è di 5 – 6 aziende;
- b) CONFERIMENTO RIFIUTI WW - Da ognuna delle aziende selezionate verranno approvvigionate 5 – 6 t di rifiuti speciali non pericolosi classificati con codice EER 04 01 99, unitamente alle analisi di caratterizzazione fornite dal produttore. I rifiuti da WW saranno pesati, scaricati in apposita area delimitata con barriera amovibile in cls (tipo new-jersey), dal resto dei rifiuti già autorizzati, ricavata nelle attuali baie di stoccaggio rifiuti, e presi in carico sul registro di C/S;
- c) CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI WW - Presso l'installazione di ORGANAZOTO, ciascuno dei singoli rifiuti conferiti sarà campionato in maniera rappresentativa e caratterizzato analiticamente a cura di laboratorio di fiducia del Proponente. Viene proposto un set di parametri da ricercare con le relative metodiche proposte. I dati raccolti potranno fornire indicazioni sul tipo di processo di concia WW, ovvero sull'utilizzo o meno di Sali di cromo, altri metalli utilizzati nel processo (Fe, Al, Zr, Ti), idrocarburi, aldeidi, solventi aromatici etc;
- d) FORMULAZIONE DELLA MISCELA DI RIFIUTI WW DA AVVIARE AL PROCESSO DI IDROLISI - Il proponente provvede alla formazione di un coacervo dei rifiuti da concia WW costituito da aliquote dei

rifiuti caratterizzati al punto precedente. Le percentuali dei rifiuti costituenti il raggruppamento di rifiuti da avviare a trattamento saranno individuate allo scopo di rappresentare al meglio le possibili criticità desunte dai dati di caratterizzazione dei singoli rifiuti. Il peso totale del rifiuto da trattare sarà di circa 20 t;

e) IDROLISI DEL RIFIUTO (PROCESSO BATCH) - Con tale quantitativo di rifiuto WW di cui al punto che precede si prevede, nella fase di idrolisi, di utilizzare una autoclave rotante per 3 cicli consecutivi (capacità di carico pari a 6 - 7 Mg per batch) e mantenere in marcia il forno di essiccamento ed i sistemi di macinazione, vagliatura e raffreddamento posti a valle per circa 4 ore. Prima di iniziare il trattamento del rifiuto WW si provvederà al completo svuotamento e pulizia della linea di produzione del materiale idrolizzato (nastri di carico e autoclavi rotanti, forno, mulino, raffreddatore e relativi sistemi di trasporto del materiale). Il materiale idrolizzato ed essiccato è depositato in unico cumulo con granulometria inferiore a 6 mm, separatamente dagli altri concimi;

f) CARATTERIZZAZIONE DEL MATERIALE IDROLIZZATO - Il prodotto "idrolizzato proteico" ottenuto da tali lavorazioni sarà campionato in maniera rappresentativa e caratterizzato analiticamente a cura di laboratorio di fiducia di ORAGANAZOTO. Viene proposto un set di parametri da ricercare. Il protocollo analitico comprende la determinazione dei parametri obbligatori per la verifica della idoneità del materiale come fertilizzante utilizzando i metodi analitici previsti dal MIPAAF per i controlli ufficiali ex art.6 c.2 del Dlgs 75/2010;

g) CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI ED EMISSIONE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL MATERIALE IDROLIZZATO - L'interpretazione dei risultati a valle della campagna sperimentale costituisce la fase più complessa in quanto per il prodotto idrolizzato oltre ai parametri per i quali la normativa sui fertilizzanti impone specifici limiti, saranno rilevati anche ulteriori parametri che dovranno essere valutati in termini di livelli di "accettabilità" non definiti a priori. Sarà necessario definire a quali livelli di concentrazione detti parametri possano ritenersi "significativi", anche in considerazione della circostanza che gli Idrolizzati proteici prodotti sono destinati all'uso agronomico in funzione di specifiche "dosi di impiego" (kg/ha).

Ciò premesso, il proponente ritiene che il metodo da utilizzare nell'interpretazione dei dati di analisi sull'idrolizzato prodotto dalla sperimentazione pilota sia basato in via prioritaria sulla verifica del rispetto dei limiti di legge per i parametri normati dal D.Lgs. 75/2010, tenendo conto anche delle modifiche introdotte dal nuovo Regolamento (efficaci a partire dal luglio 2022), ma estendendolo anche ad altre tipologie di parametri quali i microelementi e potenziali contaminanti.

Viene presentata una proposta di protocolli analitici da applicare per le finalità dell'attività sperimentale pilota, distinguendo due tipologie di protocolli:

- protocollo per la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso;
- protocollo per la caratterizzazione del Prodotto idrolizzato.

Nella Tabella 5 di pag. 24 del documento "Elaborato tecnico A16" si elencano i parametri che vengono proposti per la caratterizzazione dei rifiuti EER 40 01 99 WW, indicando anche i metodi analitici che si ritengono idonei per le esigenze della caratterizzazione.

Per quanto attiene la caratterizzazione dell'Idrolizzato proteico ottenuto dalle prove batch, il protocollo analitico deve comprendere, necessariamente, la determinazione dei parametri obbligatori per la verifica della sua idoneità come fertilizzante utilizzando i metodi analitici di legge. Nella successiva Tabella 6 riportata alle pagine 25-26, vengono proposti ulteriori parametri analitici per la caratterizzazione dell'idrolizzato proteico in fase di sperimentazione pilota.

In caso di rispetto dei suddetti limiti il Proponente richiede quanto segue ai fini del riesame dell'AIA:

- 1) l'idrolizzato proteico ottenuto dai rifiuti WW consegua la qualifica di EoW;
- 2) possa essere di conseguenza emessa la dichiarazione di conformità ex art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006.

A seguito della emissione della dichiarazione di conformità rispetto ai prodotti già approvati dal MIPAAF e iscritti al Registro, il fertilizzante potrà essere commercializzato t.q. con la denominazione INNOVATION 14 white oppure con denominazione INNOVATION 10 green nel caso sia aggiunto ad altri prodotti idrolizzati provenienti da rifiuti conciatati al cromo o al vegetale.

Segnala per analogia che la società ILSA S.p.A. di Arzignano (VI) – azienda leader nella produzione di fertilizzanti di origine naturale - ha recentemente ottenuto dalla Provincia di Vicenza l'approvazione di una modifica dell'A.I.A. che consiste nella produzione di Idrolizzati proteici a partire da rifiuti EER 04 01 99 derivanti da produzioni wet-white. Tali idrolizzati proteici sono della stessa tipologia di quelli che Organazoto Fertilizzanti intende produrre a partire da rifiuti originati da "concia WW".

Nella fase istruttoria per ottenere l'autorizzazione alla modifica dell'A.I.A., la suddetta società ha presentato

delle analisi chimiche di caratterizzazione unitamente a una serie di sperimentazioni agronomiche sull'idrolizzato. La problematica che oggi interessa Organazoto Fertilizzanti è stata positivamente portata a soluzione da parte di ILSA S.p.A. dimostrando l'assenza di fenomeni di fitotossicità da parte degli idrolizzati WW impiegati ai dosaggi massimi consigliati.

In questa ottica il proponente ha affidato al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell'Università di Bologna una ricerca sulla tematica Valutazione delle prestazioni agronomiche e dell'effetto sul microbioma del suolo di un concime organico azotato ricavato da pellami concianti wet white. Tale studio, il cui termine è previsto entro la fine del corrente anno, è finalizzato ad esplorare in via comparativa le prestazioni agronomiche di Idrolizzati proteici ottenuti da rifiuti derivanti da concia WW e da rifiuti "convenzionali" da concia al Cromo. Saranno valutati gli "effetti" dell'impiego di tali fertilizzanti anche sui principali indicatori chimici e biochimici del suolo e sull'accrescimento e sull'efficienza d'uso dei nutrienti nel mais. In questo modo la sperimentazione metterà in evidenza anche eventuali effetti indesiderati derivanti dall'impiego di tali fertilizzanti ai dosaggi massimi.

In conclusione, il proponente ritiene che la sperimentazione pilota proposta costituisca la via preferita per dare risposta a tutte le residue perplessità che affliggono il procedimento autorizzativo in merito alla possibilità di produrre i richiesti idrolizzati proteici da rifiuti WW.

Ad integrazione delle caratterizzazioni previste per legge, il proponente si impegna a produrre gli esiti della sperimentazione in corso presso l'Università di Bologna per fugare ogni dubbio sulla reale utilità dell'uso del prodotto.

Agli esiti positivi di tale sperimentazione pilota, il proponente ritiene quindi non sussistano ulteriori ostacoli per inserire i rifiuti EER 04 01 99 da concia WW nel proprio processo produttivo trattandoli in maniera separata o congiunta con gli altri rifiuti EER 04 01 08, EER 04 01 09 e con quelli aventi il medesimo codice EER 04 01 99 provenienti da processi di concia "al vegetale".

Vengono poi informati i presenti circa i pareri ed i contributi tecnici pervenuti successivamente allo svolgimento della precedente riunione della Conferenza (conservati agli atti del Settore VIA e pubblicati sul sito *web* regionale) e di seguito in sintesi riportati:

- il Settore regionale Genio Civile Valdarno Inferiore nella nota del 29/06/2022 evidenzia che "[...] *Esaminata la documentazione scaricata all'indirizzo indicato nella suddetta nota, si prende atto di quanto rappresentato nell' "Elaborato tecnico A10: INTEGRAZIONI VOLONTARIE" circa il fatto che a seguito di rilievi di campo e verifiche dimensionali il Proponente è intenzionato ad apportare una modifica alla rete fognaria interna all'insediamento in maniera da convogliare il flusso di acque meteoriche di pertinenza del piazzale sterrato nell'esistente collettore di raccolta acque meteoriche di post prima pioggia incidenti sul piazzale asfaltato nord. Il suddetto collettore esistente risulterebbe allacciato alla fognatura comunale (condotta bianca di Via del Tannino).*

In tale contesto dunque non si configurerebbero specifiche competenze di questo Settore.

Resta il fatto che qualora invece il Proponente decidesse di perseguire l'ipotesi progettuale iniziale, come possibile alternativa, allora lo stesso dovrà presentare a questo Settore specifica istanza tesa all'ottenimento della necessaria autorizzazione idraulica R.D. 523/1904 e conseguente concessione suoli demanio idrico relativamente allo scarico della fognatura nel Rio Malucco. Quanto sopra salvo la presentazione di opportuni atti che dimostrino chiaramente che il tratto di fognatura in argomento si configuri come fognatura pubblica comunale";

- il Settore regionale Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale, nella nota del 27/06/2022, evidenzia che "[...] *Vista la nota di codesto Settore richiamata sopra, dalla localizzazione delle opere in questione in relazione alle strade regionali e alle infrastrutture di trasporto stradali e ferroviarie di interesse nazionale, si conferma quanto indicato con nostra precedente nota protocollo n. 0057203/O.050.040.010 del 14/02/2022, di cui si allega copia.*

Si ricorda che le strade regionali sono gestite dalle Province toscane e dalla Città Metropolitana di Firenze ex art. 23 della LR n°88/98 e che ai medesimi Enti sono delegate le competenze che la legislazione vigente attribuisce all'Ente proprietario; pertanto si rinvia al parere della Provincia per gli ulteriori aspetti di competenza. Le strade statali sono gestite da ANAS S.p.A., la rete autostradale dalle società Concessionarie";

- il Settore regionale Autorizzazioni Ambientali, nella nota dell'11/07/2022, ha comunicato quanto segue:

"Con note protocollo n. 237896 del 3/06/2021 e protocollo n. 0076369 del 25/02/2022, questo Settore aveva

inviato precedente parere in relazione alle procedure art. 43 comma 6 L.R. n. 10/2010 avviate dalla società Organazoto Fertilizzanti S.p.A., riportando la situazione autorizzativa ed individuando la necessità di alcune integrazioni anche in relazione al fatto che, con la scadenza della Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Pisa, si andava a prospettare un potenziamento della attività di fabbricazione di fertilizzanti senza modifica di processi o impianti.

La ditta fabbrica vari concimi e prodotti fertilizzanti partendo da sottoprodotti di origine animali acquistando anche fertilizzanti da altre società per miscelare i prodotti poi commercializzati, queste componenti entrano nel ciclo produttivo come materie prime.

Oltre a queste componenti i processi di fabbricazione prevedono anche l'introduzione di rilevanti quantità di tre tipologie di rifiuto conciarario, già descritti nella documentazione originariamente presentata dalla società.

Oltre agli impatti diretti conseguenti all'esercizio della attività (scarichi, emissioni, rumore, ecc) ben inquadrabili nell'ambito della Autorizzazione Integrata, è utile ricordare che la Organazoto Fertilizzanti S.p.A. produce fertilizzanti di varie tipologie destinati ad essere addizionati con i terreni in proporzioni varie secondo le prassi agronomiche.

L'impatto di questi prodotti nel normale utilizzo con i sistemi naturali non è valutabile da questo Settore che non autorizza l'immissione in commercio e non definisce i criteri di utilizzo.

Premesso quanto sopra, rilevato che i fertilizzanti attualmente prodotti dalla Società risultano iscritti nel registro del MIPAAF, che autorizza la loro immissione in commercio (secondo le procedure e le previsioni degli artt. 5, 8 e 9 del D.lgs 75/2010), e rimandando integralmente alla nota emessa da questo Settore a giugno 2021 (prot. n. 237896 del 3/06/2021) per ciò che attiene l'inquadramento della attività e della situazione autorizzatoria nelle voci dettagliate, ed alla nota prot. n. 0076369 del 25/02/2022 per quanto attiene alle integrazioni per la riunione del 04/03/2022, si osserva quanto segue.

La Società, con note agli atti al prot. n. 0229319 e prot. n. 0229318 del 06/06/2022, ha trasmesso la documentazione di approfondimento (che si era riservato di depositare nella riunione della Conferenza dei Servizi del 04/03/2022). Si rileva, in particolare, che la Società ha proposto una sperimentazione orientata alla caratterizzazione dei rifiuti in ingresso e alla ricerca di taluni parametri nei prodotti fertilizzanti ottenuti da idrolisi termobarica di rifiuti provenienti da concia wet-white.

Vista la natura strettamente tecnica della proposta presentata, visto quanto previsto dalla normativa vigente riguardante la valutazione della "cessazione di rifiuto" che prevede un contributo obbligatorio e vincolante di ARPAT (art. 184-ter del D.lgs 152/06 e s.m.i.), si rimanda, in questa fase, la valutazione della proposta al parere dell'Agenzia.

Si rileva che nella documentazione di approfondimento trasmessa non sembra essere stata dichiarata da parte del tecnico incaricato dalla Società l'assenza di rischi o potenziali impatti negativi sull'ambiente per i fertilizzanti prodotti.

Inoltre sottolineiamo che, nell'ambito dei procedimenti in corso (di VIA postuma e di riesame AIA), come già evidenziato nei nostri precedenti contributi, dovrà essere valutata la "cessazione di rifiuto" per tutti i fertilizzanti prodotti dalla Società, con verifica del rispetto dei requisiti dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, in assenza ad oggi di uno specifico D.M. che disciplina l'End of Waste.

Precisiamo che in tale ambito potranno quindi essere stabiliti, se ritenuto necessario, specifici monitoraggi e prescrizioni.

A riguardo, con riferimento al contributo espresso da ARPAT per la riunione della Conferenza di Servizi del 04/03/2022 (agli atti al prot. n. 0088366 del 04/03/2022), in particolare al paragrafo "rifiuti", si richiede ad ARPAT se sono pervenuti gli aggiornamenti riguardo agli approfondimenti in corso presso la propria Direzione Tecnica.

Inoltre si precisa di ritenere opportuno approfondire e valutare, nell'ambito della Conferenza di Servizi in oggetto, le osservazioni evidenziate nel medesimo paragrafo "rifiuti" (parte sottolineata) del contributo ARPAT sopra citato.

Per quanto attiene alle valutazioni specifiche delle componenti ambientali inerenti la documentazione tecnica trasmessa dalla Società Organazoto Fertilizzanti S.p.A., si rimanda in ogni caso al parere dell'organo tecnico della Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT)";

- il Dipartimento di Pisa dell'ARPAT, nella nota del 13/07/2022, non pone controindicazioni all'accoglimento della richiesta di aggiornamento del quadro emissivo proposto negli approfondimenti

depositati il 6/6/2022 e conclude il proprio parere in materia di VIA come segue:

“In relazione alle integrazioni fornite si ritiene che la Società abbia positivamente risposto alle osservazioni emerse nella CdS del 4.03.2022 da parte di ARPAT, fornendo una valutazione documentata e dettagliata degli interventi da intraprendere ai fini di migliorare complessivamente gli impatti di natura odorigena e particellare verso l'esterno dell'impianto e contestualmente anche per quanto riguarda la salubrità degli ambienti di lavoro. Per quanto riguarda l'esecuzione di una nuova campagna in periodo estivo ARPAT si rende disponibile a fornire indicazioni specifiche al fine di applicare i modelli con la migliore definizione dei dettagli, in particolare sulla metodologia di indagine da applicare alle sorgenti areali per quantificare la diffusione degli odori verso i recettori”;

- il Comune di San Miniato - Servizi Tecnici, nella nota del 14/07/2022, comunica quanto segue:

“... Il complesso industriale della Soc. Organazoto Fertilizzanti S.p.a. ricade secondo il vigente Piano Strutturale approvato con Del. C.C. n. 15 del 21.03.2005, aggiornato alla variante n. 5 adottata Del. C.C. n. 91 del 19.12.2019 efficace dalla data di pubblicazione sul BURT n. 18 del 29.04.2020 dell'U.T.O.E. 1- "Città Industriale", dal vigente Regolamento Urbanistico approvato con Del. C.C. n. 60 del 07.08.2015 aggiornato all'ultima variante n. 4 adottata con Del. C.C. n.91 del 19.12.2019 efficace dalla data di pubblicazione sul BURT n. n. 18 del 29.04.2020 in "Area produttiva di consolidamento e dal vigente 2° Piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni approvato con Del. C.C. n.61 del 07.08.2015 in "ambito 1.2.2". Il complesso industriale ad uso produzione fertilizzanti è costituito da vari fabbricati con annesso piazzale circostante a tutto il complesso che sono stati realizzati in diverse fasi negli anni che vanno dal 1972 ad oggi; l'ultimo intervento di ampliamento è stato presentato con SCIA in data 20.05.2020 ed è relativo alla realizzazione all'interno del resede di riferimento ed in aderenza agli edifici principali di una tettoia in struttura metallica su una superficie pavimentata in calcestruzzo, di cui è stata comunicata la fine lavori in 11.11.2021;

L'area non è soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi della parte III del d.Lgs. 42/2004 né a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923 e della legge regionale 39/2000; sussiste il vincolo di inedificabilità assoluta per 30 mt misurato dal piede del rilevato ferroviario del tratto Firenze - Pisa, e per 10 mt. dal ciglio del corso d'acqua del Rio Malucco, posti entrambi sul confine nord della proprietà.

Per quanto riguarda il rischio idraulico, il Piano di Gestione rischio alluvioni del Bacino dell'Arno (PGRA) classifica l'area dell'insediamento in "classe di pericolosità da alluvione media P2" corrispondente ad area inondabile da eventi con tempo di ritorno maggiore di 30 anni e minore/uguale a 200 anni, pertanto l'intervento di ampliamento è stato consentito ai sensi dell'art. 12 c. 3 della L.R. 41/2018.

Per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche non contaminate dei piazzali di stoccaggio del prodotto imballato che, secondo l'integrazione presentata alla Regione Toscana in data 06.06.2022, saranno convogliate nella fognatura bianca pubblica di via del Tannino, si chiede al richiedente, in considerazione delle attuali problematiche di deflusso già presenti sulla suddetta fognatura, di prevedere il convogliamento delle acque dei piazzali direttamente nel rio Malucco. Si ritiene peraltro che tali soluzioni possono essere valutate anche in sede di AIA nel Piano di gestione delle acque meteoriche”.

Terminata quindi l'illustrazione dei pareri e contributi tecnici pervenuti nel complesso ai fini istruttori, considerati anche quelli già riportati nella precedente riunione, si apre la discussione dei presenti.

La Conferenza prende atto che gli approfondimenti forniti dal proponente in data 06/06/2022 hanno riguardato tutti gli argomenti oggetto di discussione della precedente riunione, fornendo i chiarimenti richiesti e ulteriori elementi utili alla valutazione.

Prende altresì atto che ARPAT ha valutato positivamente gli interventi proposti come ulteriori misure di mitigazione proposte dal proponente al fine di ridurre, rispetto allo stato attuale, le emissioni di polveri (sia convogliate che diffuse) e le emissioni odorigene, ritenendo quindi di prescrivere al proponente di attuarle.

In merito agli aspetti sollevati dal Settore regionale Autorizzazioni Ambientali (AA) nel contributo istruttorio del 09/07/2022 sopra riportato, il Settore VIA precisa che il presente procedimento di VIA postuma ha come oggetto di valutazione l'esistente impianto chimico fino alla produzione dei fertilizzanti e non la valutazione dei possibili effetti ambientali che potrebbe comportare il successivo impiego di tali fertilizzanti, che oltretutto avverrà con modalità non definibili a priori in termini di localizzazione, quantificazione e tipo di utilizzo. Questi ultimi elementi attengono alle competenze dei Soggetti deputati alla certificazione e all'autorizzazione all'utilizzo del prodotto, i quali devono definirne anche le relative modalità.

Si riporta, a titolo di esempio, il caso di un impianto di produzione di automobili: in una eventuale VIA

postuma si valuterebbero gli impatti per la produzione delle automobili e non i possibili effetti della loro futura circolazione effettuata dai singoli guidatori.

Il Settore VIA evidenzia inoltre che la valutazione della *“cessazione di rifiuto” per tutti i fertilizzanti prodotti - da rifiuto - dalla Società, con verifica del rispetto dei requisiti dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, in assenza ad oggi di uno specifico D.M. che disciplina l'End of Waste* è di natura strettamente autorizzativa e deve essere definita in sede di riesame dell'AIA.

ARPAT concorda nel dover affrontare in questa sede la valutazione degli impatti della produzione dell'azienda, piuttosto che gli effetti collegati all'impiego successivo che i prodotti avranno, rimandando ulteriori approfondimenti alla successiva fase di riesame dell'AIA.

Organozoto specifica che i fertilizzanti non vengono prodotti tutti da rifiuti, ma alcuni da materie prime acquistate sul mercato. Esprime la propria posizione che la questione *end of waste* sia presa in considerazione esclusivamente per la richiesta di immissione nel processo produttivo dei rifiuti con codice EER 040199 provenienti da concia wet white.

In merito al tratto fognario esterno allo stabilimento che recapita nel Rio Malucco, preso atto della richiesta del Comune di San Miniato di prevedere direttamente il convogliamento delle acque dei piazzali nel Rio Malucco in considerazione delle attuali problematiche di deflusso già presenti nella suddetta fognatura, la Conferenza ritiene di prescrivere al proponente di presentare al competente Settore Genio Civile Valdarno Inferiore specifica istanza tesa all'ottenimento della necessaria autorizzazione idraulica R.D. 523/1904 e conseguente concessione suoli demanio idrico relativamente allo scarico della fognatura a servizio del piazzale di stoccaggio del prodotto imballato recapitante nel Rio Malucco. Altre soluzioni potranno essere valutate anche in sede di riesame dell'AIA nel Piano di gestione delle acque meteoriche dilavanti, come già ritenuto nella precedente riunione di CdS.

Organozoto precisa che la proprietà è confinante con il Rio Malucco, pertanto non ha la necessità di chiedere permessi a soggetti terzi.

In merito alla Proposta di sperimentazione pilota per l'idrolisi termobarica di rifiuti EER 04 01 99 derivanti da processi di concia wet white proposta sul wet white dal proponente negli approfondimenti depositati in data 6/6/2022, il Settore VIA chiede al proponente che tempi prevede per l'effettuazione della sperimentazione proposta, al fine di poterne valutare gli esiti già in sede di riesame dell'AIA.

Il proponente ritiene che possa essere conclusa presumibilmente entro settembre-ottobre 2022.

ARPAT in linea di massima condivide l'impostazione della sperimentazione pilota proposta, ritenendo necessario effettuare i dovuti approfondimenti anche sugli inquinanti minori che hanno una valenza tossicologica significativa, come il Cromo totale, il Cromo (VI) e gli idrocarburi.

Organozoto conferma di aver previsto la sperimentazione pilota su tutti i parametri analitici per la caratterizzazione dell'idrolizzato proteico indicati nella tabella 6 delle integrazioni a pag. 25-26 dell'Elaborato tecnico A16, oltre agli altri parametri integrativi riportati a seguire (compreso il Cromo). Illustra quindi in maniera dettagliata quanto previsto nella sperimentazione proposta.

Dai chiarimenti forniti ARPAT prende atto che la ditta prevede già di valutare anche gli idrocarburi qualora risultassero presenti nel rifiuto a concentrazioni significative.

La Conferenza ritiene pertanto di prescrivere al proponente l'effettuazione della sperimentazione pilota proposta ai fini del riesame dell'AIA, comunicando preventivamente ad ARPAT quando ne verrà dato inizio.

Come già comunicato nella nota pervenuta al protocollo regionale n. 240007 del 13/06/2022, il proponente dichiara che è stata effettuata in data 7/7/2022 la campagna estiva di monitoraggio delle emissioni odorigene (senza la presenza di ARPAT) e programmata per il 21/7/2022 l'attività in campo per il monitoraggio dei piezometri e dei pozzi sulla base di quanto richiesto da ARPAT nel contributo istruttorio riportato nel precedente verbale.

Sta attendendo da parte del Settore Modellistica dell'ARPAT indicazioni sulle modalità di installazione della

centralina meteo-climatica. Resta in attesa di eventuali comunicazioni sulle modalità di applicazione del modello diffusionale per le sorgenti diffuse.

Considerato, in merito alla documentazione complessivamente presentata dal Proponente, quanto riportato nei pareri e contributi tecnici istruttori pervenuti sopra riportati;

Aspetti generali

con riferimento al PIT-PPR (Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico), il progetto interessa la Scheda d'ambito di paesaggio n.5. Val di Nievole e Val d'Arno inferiore.;

l'area dove è ubicato l'intervento previsto non ricade in zona soggetta soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs. 42/2004;

il progetto non interessa Siti della rete Natura 2000, pSIC e siti di interesse regionale (sir); l'area naturale protetta più vicina dista dal sito oltre 1 km in linea d'aria, in direzione sud, ed è la Zona di Protezione Speciale (ZSC) IT5170010 - Boschi di Germagnana e Montalto;

l'area dove è ubicato l'intervento non ricade in zona soggetta soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923;

il sito produttivo in esame non ricade in alcuna perimetrazione di aree da bonificare;

il Comune ricade in zona sismica 3. Secondo il Piano Strutturale del Comune di S.Miniato, l'area si colloca all'interno della UTOE 1- Città industriale (cfr. tav.Qc1-set 2019 del 2° R.U. Variante n.3) e tra le destinazioni d'uso ammesse c'è quella produttiva industriale e artigianale;

per quanto riguarda la pianificazione di bacino, l'area ricade interamente all'interno del bacino del Fiume Arno. In riferimento al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA), l'impianto in esame ricade prevalentemente tra le Aree a pericolosità da alluvione media (P2), disciplinate dall'art. 9 delle norme di piano. In tali aree la Regione disciplina le condizioni di gestione del rischio idraulico per la realizzazione degli interventi.

Secondo il Piano Strutturale vigente l'insediamento ricade in prevalenza all'interno di un'area a pericolosità idraulica elevata I3 interessata da allagamenti per eventi compresi tra $30 < Tr \leq 200$ anni, e in parte (piazzi esterni) in pericolosità idraulica molto elevata I4, rientrante cioè fra le aree interessate da allagamenti per eventi con $Tr \leq 30$ anni. È infatti soggetta ad un battente idraulico duecentennale compreso tra 2,5 m e 2,75 m. La suddetta I3 classificazione trova riscontro nelle verifiche idrologiche-idrauliche dove si osserva che l'area in esame ricade nella Cella Eg_{fi}; in tale macrocella idraulica si ha un inviluppo dei massimi valori dei battenti Tr 200 anni pari a 21,8 m s.l.m., mentre un inviluppo dei battenti Tr 30 anni pari a 18,69 m s.l.m. riferito all'esondazione del Fiume Arno: la quota media dello stabilimento risulta di circa +19,4 m sul l.m.m. e pertanto non interessata da esondazione del fiume Arno con Tr 30 anni.

In riferimento al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) l'impianto in esame non ricade tra le aree a pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana.

In riferimento al Piano di Bilancio Idrico (PBI), l'impianto in oggetto ricade tra le aree "a disponibilità molto inferiore alla ricarica" (D4), disciplinate dall'art. 9 delle norme di PBI, pertanto eventuali nuovi prelievi idrici potranno essere assoggettati a limitazioni o condizionamenti di cui alla stessa disciplina normativa di PBI.

In riferimento al Piano di Gestione delle Acque (PGA) i corpi idrici che potrebbero essere interessati dagli interventi sono i seguenti:

- corpo idrico superficiale "Fiume Arno Valdarno Inferiore", classificato in stato ecologico *cattivo* ed in stato chimico *non buono*.
- corpo idrico sotterraneo "corpo idrico del Valdarno Inferiore e Piana costiera Pisana – Zona S. Croce", classificato in stato quantitativo *non buono* (obiettivo del raggiungimento dello stato buono al 2027) e stato chimico *non buono* (obiettivo del raggiungimento dello stato buono al 2027).

L'Autorità di Bacino ricorda che: considerati gli obiettivi del Piano e della Direttiva 200/60/CE, dovrà essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o

quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità.

Inoltre, l'area ove ricade l'impianto si colloca all'interno dell'acquifero di Fucecchio – S. Croce sull'Arno, il cui bilancio idrico evidenzia una situazione ai limiti dell'equilibrio causata dall'alta densità dei prelievi da falda ad uso prevalentemente industriale all'interno del cosiddetto "comprensorio del cuoio".

Per queste note criticità tale comprensorio è oggetto di un Accordo di programma Integrativo per la gestione della risorsa idrica, di cui sono firmatari Ministero dell'Ambiente, Regione, Autorità di bacino, Province, enti locali e categorie produttive, che prevede, tra l'altro, la totale sostituzione dei prelievi da falda ad uso industriale con acqua reflua opportunamente trattata e convogliata;

lo stabilimento sul confine nord presenta interferenze con il tracciato del Rio Malucco, corso d'acqua ricompreso nel reticolo idrografico di cui all'art. 22, lett. e) della L.R. n.79/2012, così come aggiornato con D.C.R.T. n. 28 del 29/04/2020, pertanto nella fascia di 10 metri a partire dal ciglio superiore di sponda del suddetto corso d'acqua trovano applicazione le misure di tutela dei corsi d'acqua stabilite all'art.3 della suddetta L.R. n.41/2018. Nella suddetta fascia di rispetto non è presente alcun manufatto;

l'area si colloca al di fuori delle aree di rispetto delle fonti di approvvigionamento idropotabili. I pozzi più vicini utilizzati ("pozzo 3 nuovo" di Acque S.p.A., loc. S.Pierino) si collocano infatti ad una distanza di oltre 3 km dallo stabilimento;

lo stabilimento ricade all'interno del centro abitato ma a distanza dagli insediamenti residenziali superiore a 500 metri;

l'area dove è ubicato l'impianto ricade all'interno delle seguenti fasce di rispetto:

- elettrodotto ad alta tensione a 132 kV in linea aerea San Romano – Castelfiorentino, cod.431, gestito da ENEL distribuzione, che interessa aree dello stabilimento a presenza saltuaria di personale operativo;
- elettrodotto ad alta tensione a 132 kV in linea aerea San Romano – La Roffia, cod.439, gestito da ENEL distribuzione che lambisce lo spigolo nord-est dell'area di stabilimento;
- ferrovia Firenze-Pisa, che interessa parte del piazzale inghiaiato a nord dello Stabilimento;

La fascia di rispetto di prima approssimazione relativa alla linea a 132 kV che attraversa da sud-est a nord-ovest lo stabilimento non interessa locali in cui vi è la presenza di personale per più di 4 ore al giorno;

l'installazione risulta coerente con gli obiettivi generali del PAER, in quanto, in particolare:

- adotta politiche energetiche volte al risparmio energetico, avendo installato, fra l'altro, un recuperatore di calore, a scambio indiretto, di preriscaldamento dell'acqua di alimentazione alla caldaia a metano di 3,98 MW per la produzione vapore utilizzato per l'idrolisi dei residui del settore conciario;

- dal 04/09/2018 adotta un sistema di gestione conforme alla certificato di conformità del SGA adottato alla UNI EN ISO 14001:2015, rilasciato da TUV Rheinland ed avente validità fino al 03/09/2024, volto a tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle proprie attività, ricercandone sistematicamente il miglioramento in modo coerente, efficace e soprattutto sostenibile.

- è stata riconosciuta dal Comune di San Miniato ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009 con autorizzazione n.106/2013 del 2/7/2013 come da rettifica Prot.23207 del 19/07/2016 e per transcodifica della precedente autorizzazione n.102 del 05/08/2010 rilasciata ai sensi dell'abrogato Reg. (CE) 1774/2002 per le seguenti attività identificate negli elenchi del Ministero della salute (Stabilimenti di Sottoprodotti di Origine Animale (S.O.A.) - Sezione XII):

- ABP 680 UFERT 2 (Impianto di produzione fertilizzanti a partire da S.O.A. di categoria 2)
- ABP 680 UFERT 3 (Impianto di produzione fertilizzanti a partire da S.O.A. di categoria 3)

- costituisce l'anello finale del ciclo virtuoso di recupero e riutilizzo di residui di attività conciaria prodotti nel comprensorio, costituiti principalmente da polveri, rasatura, scarti e rifilatura di pellami conciati;

in base ai livelli di qualità dell'aria e delle sorgenti di emissione ed al quadro conoscitivo del Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA), il Comune di S. Miniato rientra nel Piano di Azione Comunale (PAC) d'area dei 16 comuni dell'area di superamento denominata "comprensorio del cuoio di Santa Croce sull'Arno". Per il settore industriale il PAC non prevede particolari interventi per la riduzione di emissioni;

in base al Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di San Miniato vigente, l'insediamento ricade in area classificata in Classe V – Aree prevalentemente industriali ex D.P.C.M 14/11/97;

per quanto riguarda il Piano Regionale delle Bonifiche e dei rifiuti (PRB), si prende atto che, come riportato sia nel verbale della precedente riunione che nelle premesse del presente verbale, il proponente ha completato la verifica dei criteri richiesti dal Settore regionale Servizi pubblici locali, Energia e inquinamenti;

Aspetti progettuali

Prendendo atto che il progetto esaminato riguarda solo l'esistente impianto di produzione fertilizzanti, si ritiene che per le attività che si svolgono nell'installazione, intesa nel suo complesso, il proponente debba verificare, al momento della presentazione dell'istanza di riesame AIA, lo stato di applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD o BAT) riportate sui seguenti documenti di riferimento:

- Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage (July 2006)
 - Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Large Volume Inorganic Chemicals- Ammonia, Acids and Fertilisers (August 2007)
 - Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector (2016)
 - DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/902 DELLA COMMISSIONE del 30 maggio 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica.
- La società Organazoto Fertilizzanti S.p.A. ha adottato un sistema di gestione ambientale conforme ai requisiti alla ISO 14001/UNI EN 14001:2015;

pur trattandosi di una VIA postuma di installazione esistente, nella documentazione depositata il proponente ha preso in esame anche le alternative progettuali:

Alternativa zero: è la cessazione della stessa, evento che il Proponente ritiene non sostenibile in ragione dei ridotti impatti negativi sull'ambiente e dell'impatto positivo sull'assetto socio-economico. Nel contempo l'alternativa zero non è un'alternativa perseguibile dal punto di vista imprenditoriale perché verrebbe meno lo scopo di impresa sviluppato in circa 50 anni di attività della Società Organazoto S.p.A.;

Alternative di localizzazione: la delocalizzazione dell'attività è una alternativa non sostenibile dall'azienda dal punto di vista economico. Inoltre dal punto di vista ambientale il sito è preferibile a molti altri sulla base dei seguenti fattori favorevoli:

- il trasferimento dell'attività comporterebbe la necessità di individuare un'altra grande area da destinare ad industriale, con un incremento di consumo del suolo di circa 3 ettari;
- l'attività è insediata da molti decenni nel sito a destinazione d'uso industriale/artigianale esistente. Ciò consente di poter usufruire infrastrutture a servizio del sito quali viabilità, energia elettrica, acqua industriale ed altre utilities esistenti con ripercussioni positive sia in termini di investimento che ambientali;
- la distanza del sito da diversi clienti già serviti risulta strategica;
- la viabilità stradale di accesso al sito è perlopiù esterna ai principali centri abitati;
- il sito dista oltre 500 m dai centri abitati più vicini;

Alternative di processo: il ciclo di produzione dell'installazione nel sito oggetto di studio è rappresentato da uno schema di produzione specifico e specialistico sviluppatosi e acquisito dal Proponente negli anni.

Fermi restando i rifacimenti parziali e gli upgrade tecnologici che periodicamente si rendono necessari per mantenere l'installazione alla massima efficienza produttiva, considerati la tipologia di materia prima utilizzata e la tipologia di prodotto finito il ciclo produttivo adottato, secondo il Proponente, è da ritenersi ottimale. Al momento non sono allo studio modifiche alla tecnologia produttiva;

Aspetti ambientali

Per quanto riguarda la *componente atmosfera* ed in particolare le emissioni in atmosfera associate alle attività svolte all'interno dell'impianto, il Proponente fa presente che risultano autorizzate nell'ambito dell'AIA.

Con riferimento alla linea di produzione del concime "idrolizzato" le emissioni sono:

- emissione convogliata in atmosfera (E1), a frequenza intermittente, costituita dai fumi di combustione della centrale termica di produzione vapore;
- emissione convogliata di tipo periodico, caratterizzata da presenza di sostanze odorigene (ammoniaca e SOV) provenienti dal vapore acqueo esausto in uscita dalle sfere di cottura dei rifiuti di conceria. Gli incondensabili separati per raffreddamento dal vapore acqueo condensato sono inviati al sistema di abbattimento a umido a monte della emissione in atmosfera (E2);

- emissione convogliata, di tipo continuo, caratterizzata da presenza di polveri, cromo e sostanze odorogene (ammoniaca e SOV) derivanti dal forno di essiccamento. Il flusso gassoso in uscita dal forno di essiccamento è soggetto ad abbattimento a secco seguito da abbattimento a umido prima della emissione in atmosfera (E2);
- emissione convogliata in atmosfera (E3), di tipo continuo, caratterizzata da presenza di polveri derivante dall'aria di trasporto pneumatico, depurata con sistema a secco, della fase di vagliatura e macinazione del materiale idrolizzato;
- emissione convogliata in atmosfera (E6), di tipo continuo, caratterizzata da presenza di polveri originata dall'aria, depurata con sistema a secco, di raffreddamento del materiale idrolizzato;
- emissioni convogliate in atmosfera, di tipo periodico, caratterizzate da presenza di polveri generate dalla aspirazione dei sistemi di confezionamento dei diversi fertilizzanti prodotti. L'aria trattata con sistemi di abbattimento a secco è emessa in atmosfera rispettivamente per il confezionamento in sacchi (E9), e per il confezionamento in big-bags (E8) ed (E12).

Con riferimento alla linea di produzione del concime "pellettato" le emissioni sono:

- emissione convogliata in atmosfera (E7), di tipo continuo, caratterizzata da presenza di polveri originata dall'aria di aspirazione, depurata con sistema a secco, dei sistemi di vagliatura, miscelazione e stoccaggio del materiale da pellettare
- emissioni convogliate, di tipo continuo, caratterizzate da presenza di polveri, cromo e sostanze odorogene (ammoniaca e SOV) derivanti dai forni di deumidificazione e stabilizzazione. Il flusso gassoso in uscita dal forno Scolari 1 è soggetto ad abbattimento a secco seguito da abbattimento a umido prima della emissione in atmosfera (E10). In maniera analoga il flusso gassoso in uscita dal forno Scolari 2 è soggetto ad abbattimento a secco seguito da abbattimento a umido prima della emissione in atmosfera (E11).
- emissione convogliata in atmosfera (E4), di tipo continuo, caratterizzata da presenza di polveri originata dall'aria di aspirazione, depurata con sistema a secco, dei sistemi di vagliatura e stoccaggio del concime pellettato in attesa del confezionamento.

Con riferimento alla linea di produzione del concime "cornunghia", l'emissione convogliata in atmosfera (E13), di tipo periodico, è caratterizzata da presenza di polveri originata dall'impianto di aspirazione aria, depurata con sistema a secco, dei sistemi di trasporto pneumatico e deposito della cornunghia macinata.

A seguito delle risultanze del campionamento una tantum previsto dall'AIA, il proponente chiede di dismettere l'emissione convogliata (E5) con flusso continuo di 1.000 Nmc/h, in quanto risultata non significativa ai fini della riduzione delle emissioni diffuse (polveri e contenuto organico) legate al raffreddamento del prodotto cubettato.

In riscontro ai rilievi di ARPAT formulati nel contributo del 4/3/2022, il proponente ha fornito negli approfondimenti trasmessi in data 6/6/2022 la proposta del nuovo quadro emissivo riportato nelle premesse e ha inoltre proposto interventi come ulteriori misure di mitigazione per le polveri (convogliate e diffuse) sopra riportati, che ARPAT ha valutato positivamente. Si ritiene pertanto di prescrivere al proponente di attuare tali interventi, rimandando al riesame dell'AIA la valutazione del nuovo quadro emissivo proposto.

Per quanto riguarda le emissioni odorogene, i calcoli presentati inizialmente evidenziano un impatto odorogeno dell'impianto in linea con i valori di accettabilità definiti dalle Linee Guida della Provincia Autonoma di Trento. Questi valori si presentano abbastanza contenuti, considerando anche il fatto che le citate Linee guida non definiscono una distinzione tra impianti esistenti e nuovi come in altre Linee Guida sugli odori.

L'impatto si presenta più rilevante nel punto n° 7, con concentrazioni comunque ampiamente inferiori a 5 UO/m³, corrispondenti ad una debole percezione dell'odore.

Le aree con concentrazione superiore a 5 UO/m³ risultano collocate all'interno dell'impianto.

I valori medi annuali risultano in genere inferiori a 1 UO (soglia percettiva) su tutte le postazioni, con valori più significativi nelle immediate vicinanze.

Si sottolinea che i valori di accettabilità delle Linee Guida della Provincia Autonoma di Trento presentano valori molto contenuti, utilizzati nel presente documento come punto di riferimento in quanto l'attuale legislazione nazionale e regionale non hanno definito valori limite di riferimento.

Si ritiene che l'impatto odorogeno dell'impianto, valutato alla massima potenzialità di trattamento per un numero di giorni ipotetici di marcia pari a 365 gg all'anno, sia poco significativo.

Il Proponente ha presentato anche il piano di gestione degli odori, in conformità alla BAT 20 di cui alla Decisione (UE) 2016/902 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma

della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica e quale specifica sezione appendice del Piano di Monitoraggio e Controllo.

Il Piano prevede delle rilevazioni analitiche della concentrazione di odore nei punti E2, E10 e E11 e nella zona stoccaggio rifiuti (residui conceria/lavorazioni pellami); misure da adottare in caso di eventi odorigeni. E' previsto anche in caso di valide segnalazione di molestia olfattiva pervenuta dai residenti e/o dal personale occupato nel comprensorio di "Romaiano". Infine vengono previste le azioni di intervento.

In riscontro ai rilievi di ARPAT formulati nel contributo del 4/3/2022, il proponente ha aggiunto gli interventi come ulteriori misure di mitigazione per le emissioni odorigene riportati nelle premesse, che ARPAT ha valutato positivamente. Si ritiene pertanto di prescrivere al proponente di attuarle;

in merito alla *componente ambiente idrico*: l'approvvigionamento di acqua a servizio delle attività dell'impianto, usata prevalentemente per la preparazione dei reagenti e per i lavaggi delle apparecchiature, è garantito tramite acquedotto comunale e mediante due pozzi, di cui il proponente è titolare di concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee per un quantitativo pari a m³/anno 24000 ad uso produzione beni e servizi (ex industriale), rinnovata con decreto n. 6600 del 10/05/2020 con scadenza fissata al 18/09/2024;

Per quanto riguarda gli scarichi idrici dell'insediamento risultano:

- acque meteoriche di dilavamento non contaminate (AMDNC) costituite dalla quota di quelle raccolte sulle superfici coperte, e non riutilizzate, dei vari fabbricati e dalle acque di post prima pioggia raccolte sui piazzali operativi. Tali quantitativi di pertinenza dei fabbricati dell'insediamento sono convogliati, senza contabilizzazione, nella fognatura bianca di via della Spira;
- acque reflue assimilabili alle domestiche derivanti dai servizi igienici della palazzina uffici e dell'edificio dei servizi assistenziali a supporto dell'attività, scaricate in fognatura nera;
- acque reflue industriali costituite dalle acque di prima pioggia di dilavamento dei piazzali operativi, dalle acque di rigenerazione colonne scambiatrici per la produzione di acqua demineralizzata, dalle acque di spurgo degli impianti di abbattimento ad umido delle emissioni.

Tutte le acque reflue industriali e quelle assimilabili alle domestiche defluiscono, attraverso la rete fognaria dello stabilimento, in una vasca munita di griglia per la separazione dei solidi grossolani (dimensione >1 cm). Le acque sono sollevate nel pozzetto di campionamento finale a mezzo di pompa di rilancio e convogliate per gravità nel collettore della fognatura nera di Via della Spira. La linea di rilancio acque reflue è equipaggiata di misuratore di portata e di campionatore automatico installati dal Consorzio Cuoioedepur (gestore del depuratore terminale). Non sono previsti sistemi di trattamento finalizzati alla riduzione del carico inquinante in quanto i limiti autorizzati, di scarico in fognatura pubblica, sono quelli del Regolamento di accettabilità di Cuoioedepur per le attività in cat.G.

Lo scarico in fognatura nera è autorizzato in A.I.A. vigente per il quantitativo annuale massimo di 12.852 m³. Nel 2019 sono stati scaricati 9.270 m³.

Limiti autorizzati per l'immissione in pubblica fognatura (Regolamento di Accettabilità di Cuoioedepur):

Parametro	Valore Limite scarico in fognatura (t/l)
pH	4 - 13
Materiali grossolani	Assenti
Solidi sedimentabili	300
Solidi sospesi	3.000
COD (Determinato dopo due ore di sedimentazione a pH 7)	4.000
Cromo (III)	25
Solfuri	20
Solfati	3.500
Cloruri	3.000
Tensioattivi	70
Sostanze attive BIAS	40
Azoto ammoniacale (NH4+)	800

Per tutti gli altri parametri, non regolamentati con i limiti della tabella di cui sopra, valgono i limiti di concentrazione stabiliti alla tabella 3 dell'Allegato V del D.Lgs 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura. I controlli di valutazione della conformità allo scarico vengono effettuati su campioni medi, raccolti in

conformità alle modalità previste nel Regolamento di accettabilità degli scarichi in fognatura e come definito nelle procedure adottate dal Servizio Controllo Utenti.

I dati analitici, sono ad oggi risultati conformi ai relativi limiti, previsti per la specifica categoria, nonché a quanto indicato alla tabella 3 dell'Allegato V del D.Lgs 152/06.

È stato presentato il piano per la gestione delle AMD come richiesto dal D.P.G.R. 46/R/2008, da cui si evince che l'azienda presenta una superficie contaminata di piazzali pari a 6.213 m² per un totale stimato di 3.394 m³ annui ai acque meteoriche contaminate. Tale quantitativo risulta essere convogliato in fognatura industriale.

Dall'analisi della tavola "Planimetria dell'impianto e rete idrica", Elaborato ET 3.2, si rileva la presenza di una "fognatura acque meteoriche su superfici coperte e/o non operative (AMDNC)" a servizio del piazzale di stoccaggio del prodotto imballato, la quale scarica nel rio Malucco. Il tratto terminale di tale fognatura insiste nelle particelle identificate al Catasto terreni del Comune di San Miniato Fg. 13 particelle 315 e 342, acquisite da Organazoto Fertilizzanti in epoca recente". Nello stesso elaborato tuttavia si riscontra che "la fossa campestre intubata che convoglia nel Rio Malucco le acque meteoriche (AMDNC) incidenti sul piazzale inghiaiato è di proprietà comunale".

Stante quanto sopra e considerato che la medesima fognatura a servizio del piazzale di stoccaggio del prodotto imballato sembrerebbe comunque insistere interamente sulle suddette particelle catastali di proprietà del proponente, è stato chiesto un approfondimento al proponente per valutare se fosse possibile allacciarsi alla fognatura comunale.

Negli ultimi approfondimenti il proponente ha proposto delle soluzioni per l'allaccio alla fognatura, come riportato nelle premesse.

Preso atto del parere del Comune di San Miniato che ha richiesto al proponente di prevedere il convogliamento delle acque dei piazzali direttamente nel rio Malucco, in considerazione delle attuali problematiche di deflusso già presenti sulla fognatura bianca pubblica di via del Tannino, si ritiene di prescrivere al proponente di presentare al competente Settore regionale del Genio Civile specifica istanza tesa all'ottenimento della necessaria autorizzazione idraulica R.D. 523/1904 e conseguente concessione suoli demanio idrico relativamente allo scarico della fognatura nel Rio Malucco. Altre soluzioni potranno essere valutate anche in sede di riesame dell'AIA nel Piano di gestione delle acque meteoriche;

in merito alla *componente Suolo e Sottosuolo*:

il proponente fa presente che non sono individuabili interazioni potenziali o effettive sul suolo e sottosuolo, in quanto l'area di impianto su cui sono presenti manufatti e apparecchiature risulta completamente pavimentata in cls (necessarie per il transito dei veicoli, per la movimentazione e lo stoccaggio delle merci e per una adeguata protezione del sottosuolo e delle acque sotterranee) e di strutture edilizie costituite in sintesi da capannoni industriali e da manufatti all'aperto del processo produttivo e che l'area in cui sono ubicati gli impianti non risulta interessata da procedimenti di bonifica.

Fra le stazioni di monitoraggio delle acque sotterranee la stazione MAT P317- pozzo Organazoto (monitorata dal 2002) risulta collocata proprio all'intero dell'area di sedime dell'installazione. Il monitoraggio di tale stazione mostra, negli anni, sempre valori al di sotto dei limiti ad eccezione del parametro arsenico, cloruri e ione ammonio, la cui presenza oltre i limiti di legge è attribuita a fondo naturale e potenzialmente correlata ad un eccessivo stress quantitativo della falda.

Per il monitoraggio della falda freatica, dal febbraio 2012 sono presenti n.2 "pozzi spia". A partire dai campionamenti dell'anno 2018 non si registrano valori anomali dei parametri analitici né sostanziali differenze, per ciascuna campagna di monitoraggio, tra i piezometri di monte e di valle.

Si ritiene comunque opportuno che il proponente verifichi comunque le condizioni idrogeochimiche della falda da effettuarsi mediante l'esecuzione delle seguenti attività:

- trasmissione dei dati tecnici dei due pozzi industriali presenti sul sito;
- trasmissione su tabella editabile dei dati chimici del monitoraggio periodico delle acque sotterranee effettuato fino ad oggi;
- inserimento della misura del potenziale redox nel set analitico delle prove in campo;
- prova di pompaggio e risalita sui due piezometri al fine di determinare le caratteristiche di permeabilità dell'acquifero freatico;
- campionamento in contraddittorio con ARPAT per la validazione e aggiornamento dei metodi di campionamento e analisi. Il campionamento riguarderà sia i due piezometri della rete di monitoraggio sia i due pozzi industriali per i quali si raccomanda l'installazione, se non già presenti, di appositi punti di

campionamento. In tale ambito saranno effettuate anche le determinazioni dei componenti maggiori (cationi e anioni) ai fini della classificazione delle acque sotterranee;

- trasmissione della relazione idrogeochimica con classificazione delle acque e definizione delle sue principali caratteristiche qualitative;
- ricostruzione, mediante misure piezometriche stagionali, delle oscillazioni della falda freatica e correlazione con l'area soggetta a eccessivo emungimento individuata dall'Autorità di Bacino.

Si dà atto che, da quanto comunicato dal proponente nella nota pervenuta al protocollo regionale n. 240007 del 13/06/2022, è stata programmata l'esecuzione delle attività in campo sulle base di quanto richiesto da ARPAT sopra riportato.

Per quanto riguarda la sperimentazione pilota proposta negli approfondimenti depositati in data 6/6/2022, alla luce della discussione odierna, si ritiene di prescrivere al proponente di effettuarla ai fini del riesame dell'AIA, comunicando preventivamente ad ARPAT quando ne verrà dato inizio;

in merito alla *componente rifiuti*, per quanto riguarda i rifiuti prodotti: l'impianto produce differenti tipologie di rifiuti che vengono stoccati, prima della consegna al trasportatore, in appositi depositi temporanei siti all'interno dell'area dello stabilimento e opportunamente smaltiti da imprese autorizzate.

I rifiuti prodotti dalla installazione derivano:

- da separazione di scarti di pellami conciati e/idrolizzati nel processo di recupero rifiuti. Gli stessi sono raccolti esternamente al Fabbricato n.1 in cassone scarrabile munito di portella di copertura e allestito su platea impermeabile in cls. Le acque meteoriche di dilavamento dell'area impegnata dal deposito sono considerate alla stessa stregua delle acque di processo e pertanto inviate in toto in fognatura nera;
- dall'attività di conduzione delle linee di produzione quali imballaggi in materiali misti e assorbenti, stracci e DPI (guanti, tyvek, mascherine). Il deposito temporaneo dei rifiuti da imballaggio in materiali misti è realizzato internamente al Fabbricato n.1 in cassone scarrabile mentre gli stracci ed i DPI sono raccolti in fusto;
- dalla generazione di oli lubrificanti esausti, accumulatori esauriti utilizzati nel ciclo produttivo, assorbenti e stracci contaminati da dette sostanze pericolose depositati in fusti entro bacino di contenimento in c.a., nell'area coperta adiacente al Fabbricato n.1;
- da imballaggi in legno e da residui di ferro e acciaio, depositati all'esterno su piazzale in due cassoni a cielo aperto muniti di tettoia mobile carrellata;
- dalla pulizia della griglia acque industriali a monte del rilancio in fognatura nera (separazione solidi grossolani), delle vasche di accumulo acque di prima pioggia e delle fosse biologiche dei servizi igienici.

Nel 2019 il quantitativo principale di rifiuto prodotto è dato da codice EER 15 01 06 *Imballaggi in materiali misti*, circa 110 t su un totale di 180t. Nel corso degli anni c'è stato un decremento netto nella produzione di rifiuti a partire dal 2018 correlato principalmente alla riduzione dei ritagli e cascami di pellami conciati, idrolizzati, e torrefatti di risulta dalla attività di recupero R3. In altri termini è stata ridotta la frazione di materiale idrolizzato trascinato nel flusso di scarto durante la fase di separazione posta all'uscita del forno di essiccamento idrolizzato;

in merito alla *componente rumore*, il Proponente ha presentato, oltre all'elaborato di "Valutazione di Impatto Acustico" redatto ai sensi della normativa vigente in materia da un Tecnico Competente in Acustica (di seguito TCA).

La documentazione riporta i risultati di una precedente indagine fonometrica effettuata ad ottobre 2017 in occasione dell'installazione di impianti di tipo ausiliario: il TCA dichiara che non è prevista l'installazione di ulteriori impianti e che le modifiche riguardanti la fase di rinnovo AIA e VIA postuma sono da ritenersi acusticamente scarsamente significative.

I risultati della succitata indagine fonometrica sono stati ritenuti cautelativi anche in considerazione dell'attuale ridotta produttività della ditta, dovuta all'emergenza pandemica in corso.

Le sorgenti sonore presenti presso la ditta sono attive sia in periodo diurno che notturno; le sorgenti sonore connesse alle fasi di accettazione materie prime, macinazione cornungia e spedizione prodotto finito avvengono nel periodo diurno.

I livelli di rumore ambientale riportati nella documentazione (relativi a 5 postazioni di misura) sono dichiarati corrispondenti ai periodi di massima produzione ed impianti contemporaneamente operanti.

L'impianto viene dichiarato configurabile come a ciclo continuo (DM 11/12/1996) con applicazione del limite di immissione differenziale alle sorgenti sonore installate/modificate dopo l'entrata in vigore del

succitata decreto.

Il TCA dichiara il rispetto dei limiti acustici normativi.

ARPAT nel proprio contributo del 07/06/2021, prende atto di quanto riportato e dichiarato nella relazione VIAC e conferma il precedente contributo prot. n. 0068091 del 28/09/2018;

in merito alla *componente campi elettromagnetici*, nel documento di valutazione del rischio di esposizione a campi elettromagnetici dell'installazione sono state eseguite numerose misure finalizzate alla valutazione dell'esposizione dei lavoratori.

I campi elettromagnetici generati dagli apparecchi analizzati (linee aeree in alta tensione, quadri elettrici in MT e BT, cabine di trasformazione, compressori), determinano, a pochi metri di distanza, valori di campi elettromagnetici trascurabili;

in merito alla *componente paesaggio* si osserva che l'impianto è posto in area industriale densamente urbanizzata in presenza di diverse attività conciarie, mantiene una configurazione planivolumetrica quasi invariata da almeno venti anni e si inserisce in un contesto del paesaggio, industriale a confine con aree agricole, che pertanto non risente della presenza dell'installazione.

Si ritiene tuttavia di raccomandare che, nel rafforzamento della dotazione vegetazionale del sito già previsto tra le misure di mitigazione dell'impatto visivo, il proponente preveda di installare specie arboree autoctone;

in merito *agli aspetti della viabilità*, il proponente fa presente che i mezzi non interessano mai le zone residenziali. Si riporta quanto già indicato nel paragrafo 5.8.5 dello Studio di impatto ambientale.

La viabilità percorsa da e per il sito è prevalentemente quella dalla SGC Firenze-Pisa-Livorno (sia da Pisa che da Firenze) e dalla nuova bretella del cuoio. Le altre viabilità per accedere al sito sono marginali, difficilmente percorse;

in merito *agli aspetti socio-economici*, dallo specifico elaborato depositato dal Proponente si evince che, nel 2019, i costi di fase di gestione/esercizio sono stati di 8.270.638 € per l'impianto di stoccaggio e trattamento, ai fini dello smaltimento, di rifiuti liquidi non pericolosi.

Premesso che trattandosi di VIA postuma il progetto si configura di tipo difensivo dell'occupazione attuale, il proponente riporta che, nel 2019, il numero degli occupati diretti erano n. 16 operativi, 8 impiegati e 33 agenti di vendita diretti mentre gli occupati indiretti erano 18. In merito agli occupati indiretti, il Proponente evidenzia che sono riferiti a operazioni di manutenzione macchinari, analisi di caratterizzazione rifiuti e fertilizzanti affidate a laboratori esterni, consulenze, ecc. Il proponente conclude considerando positivo e contribuisce, seppur in piccola parte, al mantenimento della popolazione residente nella comune di San Miniato;

Dato atto quindi che tutte le componenti ambientali interessate dal progetto sono state oggetto di approfondita istruttoria da parte dei soggetti interessati, ciascuno per le proprie competenze, i quali si sono espressi favorevolmente;

Rilevato che il Proponente ha risposto alle integrazioni richieste;

Dato Atto che:

sono stati presi in esame gli elaborati progettuali ed ambientali presentati dal Proponente, nonché i pareri ed i contributi tecnici pervenuti nel corso dell'istruttoria;

è stato preso in considerazione il progetto in esame, sono stati analizzati gli impatti derivanti dall'esercizio degli impianti già realizzati e le necessarie misure di mitigazione e monitoraggio;

Valutato che per le considerazioni svolte nelle premesse, gli studi e le elaborazioni effettuati dal Proponente, le previste iniziative di mitigazione e monitoraggio, le misure definite nel quadro prescrittivo sotto riportato, nonché le raccomandazioni di seguito elencate, assicurino la compatibilità del progetto in esame con lo stato delle componenti ambientali interessate, in ordine agli impatti prevedibili;

Ritenuto per quanto sopra premesso ed esposto che vi siano gli elementi per esprimere una pronuncia di compatibilità ambientale postuma favorevole subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni e con

l'indicazione delle successive raccomandazioni:

Aspetti ambientali

1. relativamente alla *componente ambiente idrico*, il proponente dovrà presentare al Settore Genio Civile Valdarno Inferiore specifica istanza tesa all'ottenimento della necessaria autorizzazione idraulica R.D. 523/1904 e conseguente concessione suoli demanio idrico relativamente allo scarico della fognatura a servizio del piazzale di stoccaggio del prodotto imballato recapitante nel Rio Malucco. Altre soluzioni potranno essere valutate in sede di riesame dell'AIA nel Piano di gestione delle acque meteoriche dilavanti; *(la presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza per la prima parte da parte del Settore regionale Genio Civile Valdarno Inferiore. Nel caso sia individuata una soluzione diversa il Settore regionale Autorizzazioni Ambientali dovrà darne comunicazione al Settore VIA)*

2. relativamente alla *componente atmosfera*, il proponente deve attuare gli interventi previsti come ulteriori misure di mitigazione per le polveri (sia convogliate che diffuse) e per le emissioni odorigene proposti negli approfondimenti depositati in data 6/6/2022; *(la presente prescrizione è soggetta a controllo da parte dell'ARPAT)*

3. relativamente alla *componente suolo e sottosuolo*, il proponente deve attuare una verifica delle condizioni idrogeochimiche della falda da effettuarsi mediante l'esecuzione delle seguenti attività:

- trasmissione dei dati tecnici dei due pozzi industriali presenti sul sito;
- trasmissione su tabella editabile dei dati chimici del monitoraggio periodico delle acque sotterranee effettuato fino ad oggi;
- inserimento della misura del potenziale redox nel set analitico delle prove in campo;
- prova di pompaggio e risalita sui due piezometri al fine di determinare le caratteristiche di permeabilità dell'acquifero freatico;
- campionamento in contraddittorio con questo ufficio per la validazione e aggiornamento dei metodi di campionamento e analisi. Il campionamento riguarderà sia i due piezometri della rete di monitoraggio sia i due pozzi industriali per i quali si raccomanda l'installazione, se non già presenti, di appositi punti di campionamento. In tale ambito saranno effettuate anche le determinazioni dei componenti maggiori (cationi e anioni) ai fini della classificazione delle acque sotterranee;
- trasmissione della relazione idrogeochimica con classificazione delle acque e definizione delle sue principali caratteristiche qualitative;
- ricostruzione, mediante misure piezometriche stagionali, delle oscillazioni della falda freatica e correlazione con l'area soggetta a eccessivo emungimento individuata dall'Autorità di Bacino;

(la presente prescrizione è soggetta a controllo da parte dell'ARPAT)

4. ai fini del riesame dell'AIA, il proponente deve effettuare la sperimentazione pilota proposta negli approfondimenti depositati in data 6/6/2022, comunicando preventivamente ad ARPAT quando ne verrà dato inizio;

(la presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Settore regionale Autorizzazioni Ambientali con il supporto tecnico di ARPAT)

Raccomandazioni

- in merito alla componente ambiente idrico, si raccomanda al proponente di:

- a) rispettare le prescrizioni previste dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato in merito alla normativa specifica in materia;
- b) rispettare quanto prescritto nell'autorizzazione A.I.A, con specifico riferimento ai limiti e alle prescrizioni contenuti nel vigente Regolamento di Accettabilità degli Scarichi in Fognatura del Consorzio Cuoidepur SpA approvato dall'ex AATO n.2 con delibera n.45 del 13/12/2010 e recepito dall'Autorità Idrica Toscana;
- c) effettuare gli adeguati controlli e manutenzioni ai manufatti di pretrattamento e di scarico delle acque di lavorazione, così come definito all'art. 23 del suddetto Regolamento;
- d) comunicare al Consorzio Cuoidepur SpA sia i valori prelevati dalle diverse forme di approvvigionamento idrico, che i valori scaricati nella condotta fognaria;
- e) fornire all'ente gestore del servizio di depurazione tutte le informazioni che verranno eventualmente richieste e rendere sempre accessibili i luoghi da cui ha origine lo scarico, per eventuali campionamenti e controlli che si possano rendere necessari al fine della corretta gestione del servizio;

- f) comunicare eventuali variazioni dei cicli produttivi, nonché delle materie prime avviate alla trasformazione, che possano apportare una significativa variazione qualitativa delle acque reflue evacuate in fognatura;
- g) stoccare i materiali e le materie prime, nonché i prodotti impiegati nel ciclo di lavorazione, in idonee vasche di contenimento atte a eliminare o ridurre i rischi legati a sversamenti accidentali, come previsto al comma 3 dell'art. 21 dal Regolamento;
- h) nel caso di sversamenti accidentali o di rottura delle vasche di contenimento delle materie prime o dei prodotti utilizzati nelle lavorazioni, la Ditta dovrà garantire che quanto sversato non confluisca direttamente nella pubblica fognatura o nel sistema di collettamento delle AMD;
- i) comunicare tempestivamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica controlloutenti@cuoiodepur.it, amministrazione@pec.it o telefonicamente al numero 0571 44871, anomalie qualitative dello scarico, indicando la causa dell'anomalia, la data e l'ora in cui è stata riscontrata, i tempi previsti per risolvere il guasto ed i provvedimenti adottati per ridurre al massimo l'impatto ambientale. La Ditta dovrà infine comunicare l'avvenuto ripristino delle normali condizioni di scarico;
- l) nei casi in cui, a causa di manutenzioni o cessazioni programmate dell'attività produttiva, la Ditta ritenga si possano verificare anomalie quali-quantitative dello scarico, deve darne comunicazione al Consorzio Cuoiodepur SpA ai seguenti indirizzi di posta elettronica controlloutenti@cuoiodepur.it, amministrazione@pec.it o telefonicamente al numero 0571 44871;

- si ricorda che, in sede del riesame dell'AIA, il proponente deve verificare per l'impianto di produzione fertilizzanti lo stato di applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD o BAT) riportate nei documenti di riferimento elencati nelle premesse per gli aspetti progettuali;

- in riferimento alla pianificazione di bacino del Distretto dell'Appennino Settentrionale, si ricorda che relativamente al Piano di Gestione delle Acque, deve essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, il deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e il mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque;

- si ricorda che l'area ove ricade l'impianto si colloca all'interno dell'acquifero di Fucecchio – S. Croce sull'Arno, il cui bilancio idrico evidenzia una situazione ai limiti dell'equilibrio causata dall'alta densità dei prelievi da falda ad uso prevalentemente industriale all'interno del cosiddetto "comprensorio del cuoio". Inoltre per questa criticità il comprensorio è oggetto di un Accordo di programma Integrativo per la gestione della risorsa idrica, di cui sono firmatari Ministero dell'Ambiente, Regione, Autorità di bacino, Province, enti locali e categorie produttive, che prevede, tra l'altro, la totale sostituzione dei prelievi da falda ad uso industriale con acqua reflua opportunamente trattata e convogliata;

- in riferimento all'impiego in agricoltura dei fertilizzanti organici prodotti dall'impianto si richiamano le vigenti normative in materia (Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n.75 – "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88" e s.m.i.). A garanzia della qualità dei fertilizzanti prodotti, per alcuni dei quali è stato autorizzato l'impiego anche per l'agricoltura biologica, si raccomanda l'esecuzione sugli stessi di un periodico monitoraggio qualitativo, ai fini della verifica del rispetto delle concentrazioni minime in elementi fertilizzanti ed in particolare delle concentrazioni massime di contaminanti previste dalle specifiche norme settoriali di prodotto;

- si raccomanda al proponente, nel rafforzamento della dotazione vegetazionale del sito come misura di mitigazione dell'impatto visivo, di prevedere di installare specie arboree autoctone;

Alla luce della discussione svolta;

Per quanto sopra premesso ed esposto,

LA CONFERENZA DI SERVIZI

esauriti gli adempimenti di rito, dopo approfondita disamina degli esiti della riunione odierna,

DECIDE

di proporre alla Giunta Regionale:

1) di esprimere, in conformità all'art. 25 del D.Lgs. 152/2006, **pronuncia positiva di compatibilità ambientale postuma** ai sensi dell'art. 43, comma 6 della L.R. 10/2010 relativamente all'esistente impianto di produzione di fertilizzanti situato in Via della Spira, 26 - località Ponte a Egola nel comune di San Miniato (PI) e gestito da Organazoto Fertilizzanti S.p.A. - con sede legale a San Miniato (PI), in Via della Spira, 26 località Ponte a Egola, C.F.: 05036850484 -, comprensiva delle modifiche proposte nella documentazione presentata da Organazoto Fertilizzanti S.p.A., per le motivazioni e le considerazioni sviluppate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni sopra riportate, fermo restando che sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

2) di individuare i Soggetti indicati nelle singole prescrizioni di cui al precedente punto 1) per il controllo dell'adempimento delle prescrizioni, ricordando di comunicare l'esito delle verifiche di ottemperanza anche al Settore VIA regionale. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di dare atto che presso la sede del Settore VIA, Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento.

Del presente verbale viene data lettura da parte della Responsabile del Settore VIA ai partecipanti che lo confermano e la Presidente ne dispone l'invio per email ai presenti per la sottoscrizione in formato digitale.

Non essendovi null'altro da discutere, la Responsabile del Settore VIA conclude i lavori e chiude la Conferenza alle ore 13:10.

Firenze, 14 luglio 2022

I Partecipanti alla Conferenza	Firma
Carla Chiodini	<i>firmato digitalmente</i>
Marco Paoli	<i>firmato digitalmente</i>

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**